



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

*Allegato 1) regolamento canone con modifiche*

**COMUNE DI FERRARA**

**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 816- 836)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PARTE I – CAPO I.....	6
PROCEDURE DI RILASCIO , RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	1
Articolo 1.....	6
Oggetto .....	
Articolo 2.....	6
Definizioni e tipologia delle occupazioni .....	
Articolo 3.....	11
Commisurazione occupazioni .....	
Articolo 4.....	13
Tipi di installazioni pubblicitarie .....	
Articolo 5.....	13
Concessioni e autorizzazioni .....	
Articolo 6.....	14
Procedimento per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni .....	
Articolo 7.....	17
Rilascio della concessione –autorizzazione .....	
Articolo 8.....	18
Contenuto ed efficacia del provvedimento .....	
Articolo 9.....	18
Principali obblighi del concessionario e /o del titolare dell'autorizzazione .....	
Articolo 10 .....	19
Rinnovo e proroga , disdetta revoce e modifica delle concessioni e autorizzazioni .....	
<del>Articolo 10.....</del>	<del></del>
<del>Determinazione del canone .....</del>	<del></del>
Articolo 11 .....	21
<del>Decadenza per mancato pagamento .....</del>	<del></del>
Articolo 12.....	21
Dichiarazione di decadenza .....	
Articolo 13.....	21
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive .....	
Articolo 14.....	22
Subentro nell'attività e voltura della concessione / autorizzazione .....	

Articolo 15 .....	23
Anagrafe delle concessioni ed autorizzazioni .....	
PARTE II -CAPOII.....	23
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE .....	
Articolo 1.....	23
Ambito e Scopo del Regolamento .....	
Articolo 2.....	24
Definizioni Generali .....	
Articolo 3.....	24
Disposizioni generali .....	
Articolo 4.....	25
Presupposto .....	
Articolo 5.....	26
Soggetto Passivo .....	
Articolo 6.....	26
Soggeto Attivo .....	
Articolo 7.....	27
Dichiarazione .....	
Articolo 8.....	27
Classificazione del comune .....	
Articolo 9 .....	28
Versamento .....	
Articolo 10.....	29
Rimozione.....	
Articolo 11 .....	30
Determinazione del canone.....	
Articolo 12.....	33
Determinazione canone per pubbliche affissioni .....	
Articolo 13.....	34
Criteri di determinazione del canone .....	
Articolo 14.....	35
Esenzioni .....	
Articolo 15.....	27
Ulteriori riduzioni .....	38.
Articolo 16.....	39

Le tariffe .....	
Articolo 17.....	39
Rimborsi .....	
CAPOIII .....	
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	40
Articolo 18.....	40
Servizio delle pubbliche affissioni .....	
Articolo19.....	40
Richiesta del Servizio .....	
Articolo 20.....	41
Tariffe e Maggiorazioni.....	
Articolo 21 .....	41
Modalità per l'espletamento del servizio:.....	
Articolo 22.....	41
Riduzioni per le pubbliche affissioni .....	
Articolo 23.....	42
Esenzioni per le pubbliche affissioni .....	
CAPO IV – ACCERTAMENTO SANZIONI RISCOSSIONE CONTENZIOSO .....	42
Articolo 24 .....	
Indennità e sanzioni .....	42
Articolo 25 .....	43
Accertamento- recupero canone .....	
Articolo 26.....	43
Autotutela.....	
Articolo 27 .....	44
Riscossione .....	
Articolo 28.....	44
Contenzioso .....	
Articolo 29.....	45
Vigilanza.....	
CAPOV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	45
Articolo 30.....	45
Regime Transitorio.....	
Articolo 31 .....	45
Disposizioni Finali	

Allegati.....

ALLEGATO D , ZONA N. 1 E 2 E ALLEGATO D1)

Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1) e n. 2) per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario .

ALLEGATO E): ZONE N. 3,4,5,6;

E ALLEGATO E1);

ALLEGATO B3): DISTESE TAVOLI e linee guida.

**PARTE PRIMA**  
**CAPO I**  
**PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,**  
**E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 ( *di seguito per brevità, "canone"* ) regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Ferrara, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente *ed il servizio di pubbliche affissioni* .
2. Le disposizioni del presente regolamento, *parte 1^capo 1^*, si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nonché sulle aree private asservite all'uso pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse ~~e da aree pubbliche~~ *La parte II del capo II. I criteri di applicazione del canone di occupazione ,anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché quelli relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari,mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, sono disciplinati nella parte 2^capo 2^ .Il servizio di pubbliche affissioni alla parte II capo III.*
3. Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra, in quanto compatibile.

**Articolo 2**

**Definizioni e tipologia delle occupazioni**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche o *di aree private soggette all'uso pubblico* deve essere preventivamente autorizzata/ concessa dal Comune nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti dell'ente vigenti *e del presente Capo 1^*.
2. Ai fini dell'applicazione del canone , sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000

abitanti, individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le aree di cui al comma precedente, di competenza di altre amministrazioni, possono essere gestite direttamente dal Comune mediante apposita convenzione con gli enti proprietari.
4. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui ai precedenti commi, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA, e possono essere permanenti **o temporanee**:
  - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.

5. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- a) **pluriennali**, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
- b) **annuali**, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.

6. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 4), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.

7. Ai fini dell'applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate **temporanee** le occupazioni effettuate per attività di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

8. Sono **ricorrenti** le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente .

### **Occupazioni per Attività Edilizia**

1. Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell'applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell'occupazione sia superiore all'anno.

### **Passi Carrai**

Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli **Rientrano nella definizione di passo carrabile quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata .**

Le occupazioni con passi carrabili regolarmente **realizzati** ed autorizzati ai sensi ~~ai sensi~~ dell'art. 22 del Codice della Strada (**per brevità di seguito CDS**) e dell'art. 46 **del regolamento di attuazione del Codice della Strada** e ~~del vigente regolamento comunale~~ sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, **misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso**, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale, Ai fini

dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. **Qualora la larghezza dell'accesso sia inferiore a ml 1,80 e non sia stata richiesto il divieto di sosta nella zona antistante segnalato con apposito cartello, l'accesso carraio è considerato esente. Il divieto di sosta concesso sull'area antistante su espressa richiesta di occupazione suolo pubblico da parte dei proprietari degli accessi carrabili, non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.**

~~Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.~~ **( comma spostato sopra)**

**Per accesso a raso** si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui ~~il Comune rilasci apposita concessione/autorizzazione come disposto al comma 2.~~ **sia richiesto dai proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la apposizione di cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.**

~~Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.~~

I passi carrabili, **anche abusivi**, sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali.

~~I passi carrabili segnalati da apposita tabella regolamentare sono realizzati ed autorizzati ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.~~

Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.

**Nel caso in cui il titolare della concessione/ autorizzazione, o, in mancanza, il proprietario dell'immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può comunicarlo all'ufficio competente utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio, con ciò determinando la cancellazione/disapplicazione del canone, previa eliminazione/ modifica dell'accesso come in origine realizzato ed autorizzato, e rimessa ripristino del piano stradale o del marciapiede, laddove modificato per accedere alla proprietà. La rimessa in pristino e i relativi costi sono interamente a carico del proprietario o titolare della concessione / autorizzazione.**

### **Passi Carrai Su Strade Arginali**

Dicesi passo carraio su strada arginale il passo carraio che si apre su strada "regionale" arginale data in concessione al Comune.

### **Occupazioni Aree Marginali**

Aree considerate "marginali", cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite,



adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavano un utile economico. Su tali aree non possono essere costruite strutture.

Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavano un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90%.

L'amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell'area.

### **Occupazioni per l'esercizio del commercio**

Alle occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D.Lgv. 31/3/98 n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X) del precitato decreto. Tali occupazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale a cui si rimanda..

### **Occupazioni con distese tavoli**

Le occupazioni con distese tavoli sono regolamentate **nell'Allegato B3 e** relative linee guida .

### **Occupazioni con antenne di telefonia mobile:**

Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, nel rispetto della normativa in materia paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile.

**Per le seguenti tipologie di occupazioni con impianti fissi di telefonia mobile** la tariffa viene determinata **annualmente** in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all'art. 13 , capo II , applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell'**allegato E1)**:

- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, con unico gestore di servizi di telecomunicazione;
- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di due apparati , in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con due gestori di telefonia mobile ;
- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di più di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con più di due gestori di telefonia mobile.

~~Il canone applicato alle fattispecie di occupazioni di impianti di telefonia sopra descritti soggiace alla rivalutazione istat.~~

### **Altre tipologie di occupazioni**

- 1.La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione.
- 2.Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genera, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
- 3.L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.
- 4.Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui al successivo paragrafo delle occupazioni senza concessione. Le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il sindaco può disporre, mediante

apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

### **Occupazioni Senza Concessione**

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:

occupazioni effettuate con dissuasori di sosta e ogni altro segnale complementare così come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;

occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune di Ferrara, per l'area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale.

occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività conviviali di "Far Filò": incontri spontanei tra vicini di casa non rumorosi e senza finalità di lucro o giro economico, con la sola collocazione di sedie e tavoli per un ingombro complessivo di 1 mq a persona, senza la vendita di cibo e senza l'utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 12 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 sui valori limite delle sorgenti sonore, del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento sul verde pubblico e del Codice della strada. Qualora si preveda di occupare più di 1/3 dell'area pubblica coinvolta, è richiesta autodichiarazione a cura di un portavoce dei partecipanti, da presentare all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'evento.

Piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio comunale competente.

### **Occupazioni d'urgenza**

Le occupazioni d'urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

L'occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l'interessato deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell'area. Immediatamente dopo l'interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

### **Occupazioni soggette a concessione rilasciata dal corpo di Polizia Municipale**

Escluso quanto previsto per le occupazioni d'urgenza, sono soggette a concessione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale le occupazioni che si svolgono non oltre due giorni consecutivi, solamente

nelle ore diurne, e che non comportano deviazioni di itinerario o la chiusura della strada, quando sono effettuate per:

- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);
- operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
- c) interventi con piattaforma mobile su camion.

Gli interventi di occupazione suolo pubblico sopraindicati, ai fini del canone, sono suddivisibili in tre categorie per quanto riguarda l'ubicazione dell'area territoriale:

- a) interventi entro le mura;
- b) interventi fuori le mura;
- c) occupazioni effettuate da o per conto del Comune di Ferrara;

così come determinati nell'allegato E1) al presente regolamento.

CATEGORIE	FASCIA A 00 - 10 MTQ	FASCIA B 11 - 40 MTQ	FASCIA C Oltre 41 MTQ
Entro le mura	Esente	€ 0.60	0.80
Fuori le mura	Esente	€ 0.40	0.80
Occupazioni effettuate per conto del Comune di Ferrara	Esente	Esente	Esente

### Articolo 3

#### COMMISURAZIONE OCCUPAZIONI

Le superfici occupate con strutture fisse appoggiate al suolo sono calcolate sulla superficie al suolo di tale struttura. Eventuali pensiline sporgenti, fisse, non danno luogo ad incremento delle superfici da assoggettare al canone, purché, complessivamente, non superino di 1/3 la superficie della struttura.

Gli spazi e le aree intermedi alle superfici in concessione, che non possono essere usufruiti da altri, sebbene materialmente non occupati, sono assoggettate al canone come le aree concesse.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento ad ogni singola concessione.

Per la medesima concessione o occupazione, riguardante lo stesso soggetto, non può essere applicato più di un canone, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi o previsti da altre disposizioni legislative.

#### Occupazioni Permanenti

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegato B1) ad anno solare, tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 15 e di quanto previsto dall'art. 13, parte II - Capo II del presente regolamento. Per le occupazioni con le distese tavoli occorre fare riferimento ai fini dell'applicazione del canone **all'allegato B3).**

Le concessioni riguardanti le occupazioni permanenti devono essere ritirate entro 30 gg. dalla data del rilascio. **Il ritiro è subordinato al versamento del canone, se dovuto, nella misura indicata dall'ufficio competente . In caso contrario (dopo un richiamo scritto inoltrato tramite PEC o RR o con messo notificatore-) la concessione decade e la occupazione è da considerarsi abusiva.**

#### Occupazioni Temporanee

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, secondo i criteri indicati nel successivo art. **13, parte II capo II.**

Il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione.

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni temporanee , la richiesta di eventuale proroga vale come richiesta di nuova concessione . Le occupazioni temporanee possono essere:

a) a giorno, cioè per l'intero arco delle 24 ore

b) a fasce orarie, così come segue:

b.1) dalle 7,00 alle 14,00

b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00

### **Divieti di Sosta**

Le aree antistanti o a fronte dei passi carrai nelle quali, su richiesta dell'interessato, vengono apposti divieti di sosta secondo le modalità indicate nel precedente art. 2 – paragrafo Passi carrai, per consentire atti a permettere l'accesso alla proprietà privata, sono soggette al canone per la superficie complessiva sottratta all'uso pubblico, calcolata in ml. di larghezza per ml. 1,00 (uno) di profondità, per ogni fronte del quale il privato richianda l'istituzione del divieto, salvo che nella concessione stessa non sia diversamente stabilito.

### **Passi Carrabili**

Per i passi carrabili il canone si determina secondo le modalità indicate al successivo art. 11 , Capo II, tenuto conto della graduazione in fasce (0-3ml - >3 <5 ml.- >5 ml) in ragione della dimensione del passo, così come rappresentata nell'allegato E1) ed altresì nella delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del canone .

### **Aree di Transito**

Per le occupazioni cosiddette "di transito", cioè per chi deve transitare su aree verdi demaniali per accedere alla proprietà privata, nei casi in cui questa sia l'unica possibilità di accesso, si applica una riduzione della tariffa ,come previsto al successivo art. 15 della Parte II - Capo II del presente regolamento.

### **Parcheggi Pubblici**

Per l'occupazione di aree destinate alla sosta degli autoveicoli, per le quali sia previsto il pagamento di una tariffa il canone si applica su ogni singolo stallo destinato alla sosta di un veicolo, indipendentemente dalla effettiva superficie dello stesso, per ogni giornata in cui è prevista la sosta a pagamento. Eventuali periodi di non utilizzabilità di stalli, o attivazione di nuovi stalli, verranno conguagliati semestralmente.

### **Distributori di Carburante**

Le aree occupate con impianti di distribuzione di carburanti sono soggette al canone per l'intera superficie in concessione e, in ogni caso, per l'intera superficie di fatto occupata, con apposita tariffa. Sono soggetti al canone gli accessi agli impianti di distribuzione carburante qualora abbiano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo intitolato Passi carrai. , tenuto conto della graduazione in fasce della superficie dell'accesso , così come rappresentato nell'allegato E1).

### **Convenzioni**

Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell'area.

#### Articolo 4

##### Tipi di installazioni pubblicitarie

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in **permanenti e temporanee**:

a) **Sono permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile di durata **superiore a 90 gg. consecutivi**

b) **Sono temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti **aventi durata inferiore o uguale a 90 gg.**

La tipologia, quantità e caratteristiche degli impianti pubblicitari sono disciplinati nel vigente Piano impianti pubblicitari.

La pubblicità può essere diffusa in modo vario attraverso diverse modalità e mezzi, quali a titolo esemplificativo: insegne, pannelli luminosi, proiezioni, striscioni, aeromobili, palloni frenati e simili, distribuzione di volantini, amplificatori e simili., nonché all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato.

La pubblicità è determinata dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi con applicazione della tariffa corrispondente al periodo in cui si protrae la diffusione del messaggio ed alla zona del territorio comunale in cui viene diffuso, secondo i criteri di cui al successivo art. 13 della Parte Seconda – Capo 2°, con applicazione della tariffa applicata per tipologia di esposizione/ diffusione pubblicitaria nella misura stabilita dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.

#### Articolo 5

##### Concessioni e autorizzazioni

Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada.

Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservite all'uso pubblico.

Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento e del regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

Si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre Amministrazioni.

~~Devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie effettuate all'esterno dei veicoli di uso pubblico o uso privato diffuse mediante:~~

- ~~• Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune~~
- ~~• Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.~~

In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune nel rispetto dei modi e termini **di cui al precedente paragrafo " occupazioni d'urgenza"**: art. 2. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni **40 12** senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni, **fatto salvo per le autorizzazioni afferenti all'impiantistica pubblicitaria stradale che mantengono la durata indicata nel regolamento che le disciplina( regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati).** In ogni caso nessuna autorizzazione e/o concessione ha durata illimitata, la durata massima è di **12( dodici) anni.**

Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche .

## **Articolo 6**

### **Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.**

La domanda di occupazione o di esposizione pubblicitaria è assegnata all'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia.

Relativamente al procedimento istruttorio, si applicano le norme di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i. nonché quelle del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda regolare e completa, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune, fatti salvi i casi in cui sia necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri

enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate tali autorizzazioni, ovvero le necessarie autocertificazioni.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta anche dal soggetto che supporta l'ente nella gestione del canone.

## **Presentazione Istanza**

Il procedimento amministrativo per il **rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** rientra nell'ambito della Legge sul procedimento amministrativo (L.n.241/1990 e s.m.i.) ed inizia con la presentazione della domanda al Comune.

La domanda il **rilascio della concessione** di suolo pubblico, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;

l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi che fossero dovuti per l'occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

La **domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri

**abitanti.** La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità oltre a quanto previsto dall'art. 34 del citato regolamento :

i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, l'indicazione di quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, allegando documentazione fotografica come previsto dall'art. 34 lett. d) del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;

la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

il contenuto del messaggio pubblicitario;

la ragione per la quale è richiesta;

la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno e bozzetto come previsto dalla lett. c) del richiamato art. 34.

l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi qualora richiesti e/o dovuti.

Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario e di rilascio di concessione all'occupazione è unica e deve contenere gli elementi utili per il rilascio di entrambi i titoli. In tale casistica il canone applicato è esclusivamente quello dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Nei casi di cui al precedente comma, vengono rilasciati distinti provvedimenti : di concessione all'occupazione e di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario, ed ognuno, distintamente, dovrà indicare che derivano da un'unica domanda, che funge da dichiarazione iniziale per entrambi i titoli. I provvedimenti possono essere anche per semplificazione riuniti in un unico atto. Gli uffici metteranno a disposizione del contribuente modulistica adeguata anche sulle pagine del comune dedicate al canone unico.

La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da **una comunicazione** da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone **almeno 3 gg lavorativi** dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- Locandine
- pubblicità su autoveicoli;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
- **Volantinaggio, saldi, messaggi promozionali, messaggio variabile in vetrina...**

**La comunicazione in tale caso, equivale a dichiarazione iniziale.**

**Le tipologie di esposizione pubblicitaria di cui sopra devono essere precedute da una apposita comunicazione e o richiesta secondo la modulistica predisposta dal Comune, con indicazione delle tipologia, delle caratteristiche, della durata della pubblicità da esporre e ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.. Il modello di comunicazione/ istanza funge da dichiarazione, deve**



essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e contenere tutti i dati richiesti nel medesimo. La comunicazione/ istanza si considera tempestiva soltanto se pervenuta al comune prima dell'inizio della pubblicità. In assenza di variazioni la comunicazione/ istanza ha effetto anche per gli anni successivi .

In caso di variazione della pubblicità che comporti .la modificazione della superficie esposta, del mezzo pubblicitario, del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata prima dell'esposizione pubblicitaria oggetto di variazione, una nuova comunicazione / istanza all'ufficio del Canone Unico. Le modalità di inoltro dell'istanza/ comunicazione sono indicate nel modulo .

### **Norme di riferimento.**

Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento, in particolare, al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, al Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati , al Regolamento comunale di Polizia Urbana , al Codice della Strada ed al regolativo regolamento di esecuzione , alla l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa in materia di sicurezza sugli impianti, e di beni culturali e paesaggistici.

### **Termini per la definizione del procedimento amministrativo.**

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.

Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni. Qualora l'occupazione o la pubblicità riguardi area tutelata per cui è necessario acquisire il parere della Soprintendenza , il termine è ulteriormente elevato nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo . In nessun caso, se non disposto dalla legge, lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

### **Conclusione del procedimento.**

Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con una proposta di provvedimento finale per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto.

Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

## **Articolo 7**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione.**

Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
- pagamento dei diritti di istruttoria relativi all'atto, nonché delle altre spese relative se dovute, quali, a titolo esemplificativo, quelle per sopralluogo ;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio tecnico preposto;

- pagamento del canone, **se dovuto**, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Il deposito cauzionale è dovuto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni sulla base della valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico preposto. . L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico preposto. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio , della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda / comunicazione **del concessionario di conclusione dell'occupazione.**

La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

## **Articolo 8**

### **Contenuto ed efficacia del provvedimento.**

Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;

la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

gli obblighi del concessionario;

l'indicazione che il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento del canone dovuto , o in caso di pagamento rateale ,della prima rata ;

Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati , il contenuto del messaggio pubblicitario , la durata e la zona di ubicazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

la tipologia dell'occupazione , la misura( superficie espressa in MQ ) , le finalità che sottendono alla richiesta di installazione , e l'indicazione dell'area pubblica o privata su cui effettuare l'installazione;

gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione previsti anche dall'art. 42 del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;

La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro della medesima previo avvenuto versamento del canone dovuto o della prima rata, in caso di pagamenti rateali .

## **Articolo 9**

### **Principali obblighi del concessionario e/o del titolare dell'autorizzazione**

È fatto obbligo al concessionario e/o al titolare dell' autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

I principali obblighi sono:

Non modificare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata occorre dare immediata comunicazione all'ufficio che ha provveduto al rilascio, per la revoca della concessione o della autorizzazione.

Rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere e smaltire eventuali materiali depositati o di risulta.

Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, occorre darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell'interessato.

Conservare in ottimo stato l'installazione autorizzata, l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Sollevarlo il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

Versare il canone alle scadenze previste.

**Il concessionario, nelle aree di particolare pregio e con pavimentazioni lapidee particolari (es.: Piazza Municipio, C.so Martiri della Libertà, Piazza Cattedrale, Piazza Trento Trieste, Piazza Castello, Piazza Repubblica, ecc.), dovrà provvedere a proteggere quanto occupato con materiali idonei, da sottoporre preventivamente al parere degli uffici tecnici. E' assolutamente vietato utilizzare ancoraggi che possano in qualche modo danneggiare pavimentazioni lapidee o altri materiali di pregio (muri, colonne ecc.). Le aree adibite alla preparazione ed alla cottura delle derrate, devono essere opportunamente protette mediante stesura di tessuti idonei a salvaguardare le pavimentazioni.**

## **Articolo 10**

### **Rinnovo e proroga, disdetta, revoca e modifica delle concessioni e autorizzazioni**

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 al precedente paragrafo dedicato alle occupazioni temporanee.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare o prorogare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 gg. prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo o della proroga. Il termine decorre dalla data dall'inoltro.

Se la richiesta di rinnovo di concessione di occupazione permanente perviene oltre il trentesimo giorno prima della scadenza, il rinnovo o la proroga sarà concesso previo versamento di ulteriori di 100 euro per spese istruttorie.

Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare apposita richiesta prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. La proroga verrà trattata come una nuova concessione.

La **disdetta** anticipata della concessione per occupazione deve essere comunicata 10 gg. prima della data di rinuncia. La disdetta volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta rimborso, anche parziale, del canone versato, nonché cancellazione dell'eventuale canone o quota dovuta ma non ancora versata; tale cancellazione comunque potrà avvenire solo sulla base dell'accertamento relativo alla mancata occupazione.

Le concessioni ed autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, devono considerarsi valide sino ad emissione del provvedimento finale di concessione o di eventuale diniego.

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può revocare o modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario tenuto conto anche di quanto anche previsto dall'art. 44 del regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nonché di nuove disposizioni di legislative e/o regolamentari.

Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone già versato per l'annualità oggetto di revoca limitatamente al periodo dell'anno oggetto di revoca e dell'eventuale deposito cauzionale.

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione **può rinunciare** all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta da inoltrare all'ufficio competente mediante PEC o raccomandata a r. La comunicazione equivale a dichiarazione di cessazione e deve essere **comunicata in data antecedente alla comunicazione di ritiro del provvedimento finale di concessione/autorizzazione**. La rinuncia avvenuta successivamente al ritiro/ inoltro del titolo non comporta in alcun modo il rimborso del canone già versato.

La sola interruzione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

Il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda prorogare o rinnovare l'autorizzazione di installazione o esposizione pubblicitaria deve presentare apposita richiesta almeno 60 gg prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga o rinnovo. Le autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, devono considerarsi valide fino all'emissione del provvedimento finale di da parte dell'ufficio competente al rilascio.

~~Se installazione o esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, La rinuncia espressa nel rispetto dei tempi e modi ante indicati ovvero la revoca per i motivi anzi descritti, comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l'anno o periodo dell'anno oggetto di revoca e/o rinuncia, e del deposito cauzionale,~~ laddove versato. Non sono rimborsabili gli oneri e/o diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Ai fini dell'impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni del regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati,previste dall'art. 37 all'art. 46, a cui occorre fare riferimento.

Ai fini dell'impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni del regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati,previste dall'art. 37 all'art. 46, a cui occorre fare riferimento.

## Articolo 11

### Decadenza per mancato pagamento del canone

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o, in caso di rateazione, di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

L'ufficio competente alla liquidazione ed alla riscossione del canone **comunica**, mediante raccomandata a.r. o mediante PEC, al soggetto tenuto al pagamento gli importi ( **IN SCADENZA** ) scaduti, avvisando che in difetto di pagamento **in unica soluzione** entro i successivi 30 giorni, la concessione o autorizzazione rilasciata si intende decaduta. L'occupazione o l'esposizione pubblicitaria in tale devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Il Comune, dopo avere accertato con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge, la mancata cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e/o della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della concessione o del responsabile della occupazione o della autorizzazione all' esposizione pubblicitaria o per conto del quale è stata fatta l'esposizione. **(periodo spostato all'art. 13)**

## Articolo 12

### Dichiarazione di decadenza.

La decadenza della concessione o della autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione, nonché per quanto concerne l'installazione delle pubblicità stradale nei centri abitati ai sensi dell' art. 44 del citato regolamento;
- **Il mancato pagamento del canone dovuto entro e non oltre 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo ;**
- **in caso di rateazione, il mancato pagamento di due rate del canone successive alla prima, anche non consecutive.**

## - Articolo 13

### Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

**Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine di scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.**

**Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell'ordine di rimozione.**

**La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti nonché la base posta nel sottosuolo, e non semplicemente il taglio a filo del terreno dei medesimi. Il terreno o piano stradale su cui poggiava l'impianto dovrà essere ripristinato nello stato preesistente.**

Ove non venga ottemperato l'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto sarà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti conseguenti compreso l'addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente.

Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

Il Comune, dopo avere accertato - con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge, la mancata cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e/o della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della concessione o del responsabile della occupazione o della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria o per conto del quale è stata fatta l'esposizione .

Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Articolo 14**

##### **Subentro nell'attività e voltura della concessione / autorizzazione**

Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. E' vietata la sub concessione.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura a proprio nome della concessione o autorizzazione presentando al Comune una domanda per ottenere il subentro /voltura della concessione e/o autorizzazione, con l'indicazione degli elementi e/o documenti indicati all'art. 6 (paragrafo presentazione istanza).

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## Articolo 15

### Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

L'ufficio competente dell'ente o, in caso di affidamento in Concessione, il Concessionario, terminata l'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni cui soggiace il rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati rilasciati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, e/o autorizzazione, a verificare la cessazione o modifica delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

## PARTE SECONDA

### CAPO II

#### DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

##### Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 816 a 836 della Legge 160/2019, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che di seguito verrà chiamato " *canone* " .

Il *canone* sostituisce dal 01 gennaio 2021, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché, laddove previsto da nome di legge o regolamenti comunali, qualunque canone ricognitorio o concessorio.

Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, sono quelle attualmente previste dal vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e s.m.i, mentre quelle per il rilascio delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e per altre tipologia di messaggio o esposizione pubblicitaria sono quelle previste dal vigente regolamento al capo 1<sup>^</sup> e, comunque, tutte attengono al procedimento amministrativo previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.

L'individuazione e la definizione delle tipologie di impianti, di quelli autorizzabili e di quelli vietati, del numero massimo e della relativa superficie così come quella degli impianti destinati al pubblico servizio, sono quelli indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari e nel regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, cui il presente regolamento deve fare richiamo. L'elencazione comunque dei mezzi di effettuazione pubblicitaria indicati nei predetti



atti normativi comunali deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Il Piano può essere soggetto a revisione e/o modifica.

Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei segnali turistici e di territorio, di cui all'art. 134 del codice della strada (C.D.S.).

## Art. 2 - Definizioni generali

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, **aree appartenenti al demanio**;
  - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), se **dovuto** ;
  - d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone. La tariffa standard è quella stabilita dall'art. 1 della legge 160/2019, commi 826, 827, e dalla tariffa forfettaria di cui al comma 831. **La misura delle tariffe per le singole fattispecie di occupazione e/o di pubblicità è determinata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio sulla base dei criteri individuati nella Parte II- Capo II del presente regolamento e dei coefficienti individuati negli allegati D1 ed E1 .**  
Agli effetti del presente regolamento , s'intende per impianto pubblicitario qualsiasi mezzo comunque utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
- Ai fini dell'applicazione del canone nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.**

## Art.3 - Disposizioni generali

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree o intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo ,al Comune, al fine di ottenere la relativa concessione e/o autorizzazione. Anche se l'occupazione o 'esposizione / diffusione pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione e/o la diffusione del messaggio pubblicitario.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere



messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

L'ufficio competente al rilascio della concessione e/o della autorizzazione, se diverso da quello che gestisce il Canone, dovrà inviare copia del provvedimento finale all'ufficio dell'ente che gestisce il canone, o al soggetto concessionario, in caso di affidamento in concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.

Le autorizzazioni e/o le concessioni possono essere consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza dietro corresponsione del relativo canone, se dovuto. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse e valide per il periodo in esse indicato. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), a quelle del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e al vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché al richiamato regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo o voltura, o variazione, della autorizzazione o della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal vigente regolamento generale di riscossione delle entrate comunali.

#### **Art. 4 – Presupposto**

Il presupposto del canone è :

- 1) l'**occupazione** anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- 2) **la diffusione di messaggi pubblicitari** , anche abusiva, mediante impianti installati su :

a) aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti,
b) su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ,
c) all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato.

Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.. Si considerano rilevanti ai fini della esposizione pubblicitaria i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

La diffusione del messaggio pubblicitario può essere effettuata, **anche in forma luminosa e/o illuminata**, e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mediante: insegne cartelli, locandine targhe standardi; veicoli, pannelli luminosi e proiezioni o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, striscioni o altri mezzi simili; aeromobili, scritte, disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini, palloni frenati e simili e con apparecchi amplificatori;

#### **Art. 5 - Soggetto passivo :**

Il canone è dovuto :

##### **a) in caso di diffusione del messaggio pubblicitario :**

in via principale dal titolare dell'autorizzazione o in assenza del medesimo dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione;

##### **b) In caso di occupazione:**

In via principale dal titolare della concessione o, in assenza del medesimo, dal soggetto che effettua l'occupazione in forma abusiva.

**Il canone dovuto** per la diffusione del messaggio pubblicitario esclude l'applicazione di quello per le occupazioni.

Il canone è dovuto dal titolare della concessione / autorizzazione, o in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti ~~in solido~~ al pagamento del canone. ~~Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso del canone viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.~~ Nel caso di condominio soggetto passivo è l'amministratore di condominio che può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 6 Soggetto attivo**

Il soggetto attivo del canone è il Comune.

Il Comune di Ferrara ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, se mantenuto, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 o, anche, disgiuntamente le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione..

Il Comune di Ferrara in caso di gestione in forma diretta, può avvalersi del servizio di supporto di società esterna anche per il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha la finalità di garantire non solo l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti

comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Il procedimento di autorizzazione e/o di concessione del canone nella fase istruttoria può essere effettuato, in relazione all'esigenze organizzative interne dell'ente, anche mediante il servizio di supporto di società esterna o, in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario.

Gli uffici/ servizi dell'ente dedicati alla gestione del canone unico, in relazione alle rispettive competenze, esercitano il controllo e la vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi ed adempimenti.

## **Art. 7 - Dichiarazione**

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione iniziale da parte del soggetto passivo. La richiesta deve essere presentata almeno 30 gg prima dell'inizio della occupazione e/o della diffusione del messaggio pubblicitario e, per le forme pubblicitarie previste dal vigente regolamento comunale dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nel rispetto dei modi e termini previsti dagli art. 34 e seguenti.

La dichiarazione si intende presentata al momento di registrazione dell'istanza al protocollo dell'ente. Può essere presentata direttamente al protocollo dell'ente dell'ufficio competente o inviata telematicamente o a mezzo posta con raccomandata a.r. o nelle altre modalità eventualmente indicate dall'ente nel modulo di domanda.

La richiesta di rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione equivale a presentazione della dichiarazione anche per gli anni successivi oggetto di rinnovo.

La richiesta di rinuncia equivale a dichiarazione di cessazione.

La richiesta di modifica, equivale a dichiarazione di variazione.

In caso di richiesta presentata ad ufficio dell'ente, diverso da quello competente a riceverla, la medesima decorre dal momento in cui il protocollo dell'ufficio competente all'istruttoria la riceve.

Per particolari fattispecie è possibile derogare alla disciplina di cui al presente articolo, quali a titolo esemplificativo, quelle caratterizzate da particolari situazioni di emergenza ed urgenza, da eventi eccezionali e/o non prevedibili. In tali casi la richiesta va comunque inoltrata all'ente nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nel presente regolamento.

Nel caso di istanza per la concessione di occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la medesima va presentata entro il 30/04 di ogni anno. L'istanza vale come dichiarazione iniziale e deve contenere l'indicazione delle utenze complessive del soggetto istante e di tutti gli elementi e/o dati necessari alla corretta determinazione del canone ed dalla verifica di quanto dichiarato.

## **Art. 8 - Classificazione del Comune**

Il Comune di Ferrara, in quanto comune capoluogo di provincia, e con popolazione superiore ai centomila abitanti, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, non può collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino al 100.000 abitanti. La tariffa Standard annua e giornaliera di cui ai commi 826 e 827 dell' art. 1 della citata legge 160/2019, è

modificabile , dovendo l'applicazione del canone assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone occupazione suolo pubblico (Cosap) e dai Tributi( imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) che hanno sostituito il canone .Le tariffe sono approvate dall'organo esecutivo entro i termini di approvazione del bilancio, qualora non siano adottate, sono prorogate quelle adottate l'anno precedente.

## **Art. 9. Versamento**

Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento.

Per il primo anno di applicazione del canone il termine finale di pagamento nonché gli eventuali obblighi dichiarativi/ comunicativi connessi è il 30 giugno 2021, sempreché le autorizzazioni / concessioni non siano state rilasciate successivamente a detta data , per le annualità successive il termine finale è 31 marzo.

**Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione , e qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 è possibile in base a motivata richiesta dell'interessato concederne la rateazione (massimo in 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e/o dell'autorizzazione .

**Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno . Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

Qualora l'importo del canone annuale :

- per le occupazioni a carattere permanente sia superiore ad €500,00;
- per le / esposizioni pubblicitarie a carattere permanente sia superiore ad € 1.500,00

è possibile , corrisponderlo, previa comunicazione all'ufficio Canone unico, , in n. 4 rate trimestrali aventi scadenza entro il : 31 marzo , 30 giugno, 30 settembre, e 30 novembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. Il ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale.

Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio preposto l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni , in forma rateale. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all'ufficio competente dell'ente per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone .

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura

dell'autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili , considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

**Il versamento del canone afferente l'occupazione suolo non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16.**

Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento , al Concessionario.

## **Art. 10 - Rimozione**

L'ufficio competente al rilascio delle concessioni / autorizzazioni procede, **fatto salvo il caso di rimozione anticipata indicato all'art. 13 della parte 1^ - capo 1,** mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o , previo accordo con altri uffici dell'ente , ad effettuare la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento e in quanto compatibili con quelle del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o della dichiarazione presentata;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima.

Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore,

rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e ,se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata.

Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- al pagamento delle somme dovute;
- alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

#### **Art.11 - Determinazione del Canone**

**Per le occupazioni** il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

**Per i passi carrabili** la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone è determinato in ragione delle seguenti fasce di misura dell'accesso ((0-3ml - >3 <=5 ml.- >5 ml). La tariffa così ottenuta già tiene conto della larghezza (superficie) del passo/accesso carrabile, ovvero: da 0 a 3 Ml(0-3ml), superiore a 3 ml fino a o uguale a 5 Ml (> 3<=5, ), superiore a 5 ml (>5Ml).

**Per le occupazioni di impianti di distribuzione carburante** la superfici computata ai fini del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione e/o quella di fatto occupata. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. A tale tipologia di occupazioni si applica il coefficiente individuato nell'allegato B1). Per gli accessi agli impianti, in conformità agli accessi / passi carrabili, il canone è determinato in ragione della dimensione del passo/accesso e della



seguinte graduazione: da 0 a 10 ML(0-10 ML) , maggiore di 10 ML fino a o uguale a 20 ML (>10<=20ML) , maggiore di 20 ML (> 20 ML) La tariffa così determinata già tiene conto della larghezza (superficie) del passo/accesso carrabile.

**Per le occupazioni del sottosuolo** la tariffa è ridotta ad  $\frac{1}{4}$ .

**Per le occupazioni con serbatoi** la tariffa ridotta ad  $\frac{1}{4}$  va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggior capacità la tariffa è aumentata di  $\frac{1}{4}$  per ogni mille litri o frazione di mille litri .E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità

**Per le occupazioni di suolo pubblico e soprasuolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati**, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. Per tale tipologia di occupazioni ogni proroga della concessione determina un aumento del canone dovuto del 10%. Alle occupazioni effettuate per attività edilizia ricadenti in aree di parcheggio a pagamento, alla tariffa giornaliera è applicato, in ragione della zona di occupazione e della superficie occupata , il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato B1). Il coefficiente applicato tiene conto , nel caso di occupazione del sottosuolo, della riduzione ad  $\frac{1}{4}$  della tariffa .

Per le seguenti tipologie di **occupazioni con impianti fissi di telefonia mobile** la tariffa viene determinata **annualmente** in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all'art. 13 , capo II , applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell'allegato **E1)** , :

- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, con unico gestore di servizi di telecomunicazione;
- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di due apparati , in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con due gestori di telefonia mobile ;

Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di più di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con più di due gestori di telefonia mobile.

Per tali tipologie di occupazione occorre fare altresì riferimento a quanto disposto dal vigente regolamento comunale disciplinante l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile , alle normative di settore, alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica. . Resta fermo quanto approvato dal comune in relazione a tale tipologia di occupazione con propri atti in quanto compatibile con il presente regolamento.

**Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture**, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per una tariffa forfetaria di € 1,00, propria dei comuni oltre i 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Le occupazioni di suolo pubblico con le distese tavoli sono regolamentate nell'Allegato B3).**

**Per la diffusione di messaggi pubblicitari** il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

**Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli** adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. La pubblicità su veicoli, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

**Per la pubblicità effettuata ( per conto proprio o altrui ) all'esterno di veicoli in genere** adibiti ad uso pubblico o privato la tariffa è dovuta nella misura stabilita dalla Giunta Comunale , in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario installato su ciascun veicolo.. Per i veicoli ad uso pubblico adibiti a servizi di linea interurbana che servono più comuni , la tariffa stabilita per tale tipologia di pubblicità è applicata in misura ridotta della metà .

**Per la pubblicità effettuata (per conto proprio o altrui )all'esterno di veicoli** di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto , di portata superiore o inferiore ai 30 quintali , e per altre tipologie di veicolo la tariffa , indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dal numero dei messaggi , è applicata ad anno solare . Nel caso i cui detti veicoli circolino con rimorchio la tariffa corrispondente è raddoppiata.

**Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette** , anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica la tariffa sulla base della superficie complessiva dell'impianto / mezzo pubblicitario per metro quadrato di superficie e per anno solare. Qualora tale tipologia di diffusione pubblicitaria abbia una durata non superiore a tre mesi la tariffa si applica per ogni mese o frazione

**Per la pubblicità effettuata da aeromobili** la tariffa è applicata indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dai soggetti pubblicizzati, per ogni giorno o frazione .

**Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili** la tariffa applicata è nella stessa misura di quella stabilita per la diffusione pubblicitaria mediante aeromobili ridotta del 50 %.

**Per la pubblicità sonora o fonica** si osservano le norme del C.D.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del Regolamento comunale per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Per la pubblicità sonora la tariffa è applicata per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, per ciascun giorno o frazione ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, indipendentemente dalla misura del mezzo pubblicitario utilizzato.

**Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali o altro materiale pubblicitario analogo** oppure mediante persone circolanti con cartelli o



altri mezzi pubblicitari la tariffa è applicata per ciascun giorno o frazione, per ciascuna persona impiegata o mezzo utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dalla quantità e numerosità del materiale pubblicitario distribuito.

**Pubblicità realizzata attraverso proiezioni luminose, diapositive su schermi o pareti riflettenti:** la tariffa è applicata a giorno, indipendentemente dalla misura della superficie adibita alla proiezione e dal numero dei messaggi. Qualora l'esposizione pubblicitaria abbia durata superiore a 30 gg. si applica la tariffa giornaliera ridotta della metà.

~~Le frazioni di superficie nella determinazione del canone sono sempre arrotondate all'unità superiore.~~

**Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli locandine targhe standardi o** comunque effettuata mediante altre forme, diverse dai pannelli luminosi, proiezioni, areomobili, striscioni, volantini, apparecchi amplificatori e veicoli, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella applicata annualmente per la singola tipologia di diffusione pubblicitaria.

**Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, insegne o altre analoghe strutture** caratterizzate da diodi luminosi, lampadine e simili per conto altrui si applica la tariffa per metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dalla variabilità e dal numero dei messaggi. Qualora detta pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa corrispondente è ridotta della metà.

**Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari** la tariffa è applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.

**Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata** che abbia superficie compresa tra i 5,5 mq e 8,5 mq e superiore a 8,50, la tariffa applicata, in relazione alla zona di esposizione ed alla tipologia di pubblicità, è aumentata in relazione al maggior coefficiente applicato.

**Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi** si applica, in relazione alla zona di esposizione del territorio comunale, per ogni mese o frazione di mese la tariffa corrispondente ridotta di 1/10.

La tariffa giornaliera applicata a seconda della zona di esposizione del messaggio e della tipologia di mezzo pubblicitario utilizzato, può essere caratterizzata da un periodo di esposizione compreso tra un giorno o frazione, 15gg o frazione.

In ogni caso ai fini del computo della superficie del canone, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;

## **Art.12 – Determinazione canone per pubbliche affissioni**

### **Per il Servizio di Pubbliche Affissioni :**

La misura del canone per il servizio di pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 per ogni periodo e per i primi 10 gg e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nella misura indicata dalla Giunta con proprio atto entro i termini di approvazione del bilancio.

Il Formato dei manifesti è il seguente:

Di cm 70 x 110= fogli n. 1

Di cm 100 x 140: fogli n. 2

Di cm 140 x 200: fogli n. 4

Di cm 600 x 300 : fogli n. 24

Per le affissioni richieste con urgenza , per lo stesso giorno in cui è consegnato il materiale, o entro i 2 gg successivi o per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi ,la misura del canone e è aumentata del 10% con un minimo di € 25, 82.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli e' aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli del 100 per cento

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, la tariffa applicata è aumentata nella misura del 100%.

### Art. 13 Criteri di determinazione del canone

Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in n.2(due) zone ( n. 1 e n. 2 ) per quanto attiene la diffusione dei messaggi pubblicitari, ed in altre n. 4 zone( n.3 ,n.4 n.5, n. 6 ) per quanto attiene le occupazioni, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile e della durata dell'occupazione e/o esposizione , sulla base di quanto indicato nell'allegato **D) e E )**.

Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella **zona 1) dell'ALLEGATO D)** si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **D1)**;

Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella **zona 2) dell'ALLEGATO D)**, si applica la tariffa standard diminuita del 33,33%,con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **D1)**;

Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata e la relativa superficie sia compresa tra mq 5 e 8,5 mq o superare a 8,5 mq, alla tariffa standard come sopra determinata relativa alla zona di esposizione si applicano i coefficienti moltiplicatori individuati nell'Allegato **D1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n. 3 dell' ALLEGATO E)** si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **E1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n.4 dell' ALLEGATO E)** si applica la tariffa standard diminuita del 30% con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **E1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n. 5 dell' ALLEGATO E)** si applica la tariffa standard diminuita del 40% con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **E1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n.6** dell' **ALLEGATO E)** si applica **la tariffa standard diminuita del 50%**, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati **nell'allegato E1)**;

**Le occupazioni di suolo pubblico con le distese tavoli sono regolamentate nell'Allegato B3 )**, nelle relative linee guida tenuto conto di quanto determinato con atto di Giunta Comunale del 10.05.2016 n.238/53507/16. Per le occupazioni con distese tavoli ricadenti in aree di parcheggio a pagamento, le tariffe sono aumentate di un ulteriore 10%..

**Per il Servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa giornaliera standard individuata come sopra, in ragione della diversa zona del territorio comunale , con applicati, per ogni singola fattispecie e periodo di durata dell'affissione,il coefficiente moltiplicatore individuato nell'Allegato D1). Il periodo minimo di affissione è 10 gg a cui può aggiungersi un ulteriore periodo minimo di 5 gg. , come rappresentato nell'allegato D1).**

#### **Art.14 - Esenzioni**

Le occupazioni di suolo e/o esposizioni pubblicitarie oggetto di esenzione, o per le quali il canone non è dovuto, sono comunque soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione , fatti salvo i casi particolari indicati nella parte prima del presente regolamento in cui non necessita la concessione/ autorizzazione.

#### **Sono esenti dal canone:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita o nelle immediate adiacenze del punto di vendita. Per immediata adiacenza si intende entro il raggio di 1,50 mt lineari dal punto vendita. Gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita di immobili sui quali sono affissi , di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa **regolarmente inserita all'albo dei trasportatori** o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne, interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap

s) le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini;

~~t) le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate per fini non economici, con il patrocinio dell'ente, in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;~~

u) Sono esenti tutte le occupazioni relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo, patrocinate dal Comune ed effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici, da:

- aggiudicatari di bandi del Comune;
- Onlus;
- Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte al registro regionale e provinciale ai sensi della L.R. n. 34 del 9.12.2002;
- soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti punti della lettera u), inseriti in apposito elenco, annualmente approvato dalla Giunta comunale, pubblicato sul sito dedicato, periodicamente aggiornato ed integrato, in relazione ad altri soggetti le cui manifestazioni ed eventi siano riconosciuti dalla Giunta medesima di particolare rilievo ed interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo.

Qualora per le gli eventi, manifestazioni di cui sopra l'organizzatore dell'evento intenda avvalersi anche di aree adibite allo svolgimento di attività commerciale **purché non prevalente e non eccedente il 30% dell'intera superficie concessa e, in ogni caso, non superiore a 90 mq il canone, limitatamente a tali aree, sarà soggetto ad una riduzione del 80%.**

v) L'area oggetto di concessione/autorizzazione qualora sia interessata da lavori pubblici che ne limitino l'utilizzo, non è soggetta al canone, per la durata dei lavori interessanti detta area, sempreché sia presentata apposita richiesta all'ufficio competente;

z) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

z1) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

z2) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali

z3) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

z4) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati e i passi carrabili per i quali è stata assolto definitivamente il canone per l'occupazione di suolo pubblico.

## Ulteriori esenzioni :

a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e senza fini di lucro;

b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS- di cui all'art.10 del D.Lgv. 4/12/1997, n.460, per le attività d'istituto loro proprie;

c) le occupazioni fatte nell'ambito delle attività' di commercio ambulante itinerante, o da parte di cosiddetti "madonnari" per soste sino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni anche per un tempo superiore, ma che, nella medesima area di riferimento, occupino superfici non superiori a mq. 2,00;

d) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, effettuate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni al suolo con fiori, piante ornamentali e simili effettuate nelle medesime occasioni;

e) le occupazioni effettuate con rastrelliere portabiciclette, con elementi di arredo urbano, fioriere, specchi parabolici e simili, purché debitamente autorizzati;

f) le occupazioni effettuate con scivoli, manufatti e altro, costruiti per facilitare l'accesso e il passaggio esclusivo dei veicoli condotti o comunque utilizzati da persone disabili; tali occupazioni debbono riguardare il luogo di residenza del disabile e del suo nucleo familiare e/o di lavoro (per quest'ultimo solo se il passo carraio è ad uso esclusivo della persona disabile con attestazione del datore di lavoro);

g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché' le relative piazzole di sosta ad essi assegnate, oltre alle piazzole, coperte o scoperte di sosta dei viaggiatori;

h) le tabelle o cartelli e ogni altro segnale complementare che interessano la circolazione stradale;

i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari, con pozzetti e vasche di superficie non superiore a mq.1,00 e con condutture di acqua per irrigazione;

l) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, grate ecc. per illuminare ed areare cantine, box sotterranei e simili;

m) le occupazione realizzate con apparecchi di distribuzione automatica di merci, purché con superficie complessiva non superiore a mq. 1,00;

n) le occupazioni, per il tempo necessario, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli;

o) le occupazione di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;

p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;

q) le occupazioni di soprasuolo pubblico effettuate con balconi e simili;

r) le occupazioni effettuate con tendoni e tende solari;

s) i taxi, per le aree di sosta a loro assegnate;

t) le occupazioni, senza concessione, di cui all'art. 2 del presente regolamento;

u) i passi carrai su strade arginali e i passi la cui larghezza sia inferiore a ml 1,80 per i quali non sia stata richiesta la tabella di divieto di sosta;

v) le occupazioni di suolo pubblico conseguenti al sisma del 2012 per installazioni di aree di cantiere, impalcature e transennamenti con presentazione della documentazione comprovante il ripristino dei danni dovuti al sisma e comunque della documentazione richiesta dall'ufficio;

z) le occupazioni con distese tavoli sia nuove che in ampliamento concesse nell'anno 2020 per effetto del COVID o che saranno concesse per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid, non sono soggette al canone fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica , e comunque, fino al 31.12.2021; Le occupazioni con distese tavoli nel corso del 2021 sono esentate dal pagamento del canone per tutto il periodo in cui il legislatore non ne disponga l'esonero dal pagamento .

z1)I posteggi non occupati nei mercati per effetto del Covid nel periodo di emergenza epidemiologica. Detta esenzione è applicabile solo qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica, limitatamente al periodo di sospensione e/o blocco stabilito da norme statali.

**Il canone non è dovuto altresì per :**

**Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto , per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;**

**per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta, dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto , anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni .**

### **Art.15 - Ulteriori riduzioni**

Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate **solo** in caso di occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie autorizzazioni regolarmente autorizzate o concesse .

**Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati è prevista una riduzione della tariffa standard del 90%;**

Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell'anno , il canone dovuto per detta annualità è ridotto del 50%;

Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno , il canone dovuto per l'annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50% sempreché ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.

Per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici , è prevista una riduzione della tariffa standard del 80%;

Le Aree considerate "marginali", cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavano un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90% .

~~Le parti di occupazione di cui alla lettera u) del precedente art. 15, qualora, effettuate per finalità commerciali e/o economiche, sono soggette ad una riduzione in misura pari all'80% del canone dovuto.~~

È disposta **la riduzione del canone del 50%:**

per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, **con il patrocinio** o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nel caso di pubblicità effettuata per beneficenza di cui al presente comma, ove sia realizzata con il patrocinio del Comune e sia dichiarato che l'eventuale intero incasso sarà devoluto in beneficenza, viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

**Per le occupazioni cosiddette "di transito"**, cioè per chi deve transitare su aree verdi demaniali per accedere alla proprietà privata, nei casi in cui questa sia l'unica possibilità di accesso, il canone si applica in misura ridotta del 50%.

**Per le occupazioni effettuate per attività edilizia di particolare entità e per interventi strutturali su edifici per le quali venga richiesta una durata dell'occupazione di almeno due anni, si applica una riduzione del 50% della tariffa, determinata applicando il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato E1).**

**Per le occupazioni suolo effettuate con attrezzature di spettacolo viaggiante**, comprese le carovane abitazioni, esclusi i carriaggi, alla tariffa giornaliera è applicato il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato E1), fermo restando che alla superficie occupata eccedente i 25 mq è applicata una riduzione del 70%;

## Art – 16 - Tariffe

Le tariffe del canone sono stabilite, entro i limiti fissati dalla legge, con delibera della Giunta Comunale da adottare entro i termini di legge. Le tariffe standard annua e giornaliera sono quelle previste dalla legge n. 160/2019 rispettivamente all'art. 1, comma 826 e 827. Le tariffe possono essere maggiorate o ridotte in relazione alla tipologia, durata, periodo e zona di occupazione o installazione.

In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un'apposita tariffa standard. Il Comune di Ferrara appartiene alla classe 2<sup>a</sup> in quanto Comune con oltre 100.000 (centomila) abitanti fino a 500.000 abitanti.

La tariffa standard può essere:

- a) **annuale** : nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggio pubblicitario si protragga l'intero anno solare.
- b) **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare. La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le tariffe possono essere modificate con atto di Giunta per variare il gettito del canone unico .

**La tariffa standard (per l'occupazione annuale) per le occupazioni del sottosuolo è ridotta a un quarto. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie o zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria/ zona più elevata.**

## Art. 17 - Rimborsi



I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La voltura dell'autorizzazione / concessione non dà luogo a rimborso .

Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

## **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO III**

### **Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni**

**Dal 1 dicembre** 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo 3<sup>^</sup>. **Il Servizio può essere effettuato direttamente , mediante il supporto di soggetti esterni o ~~ovvero,~~ in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario del Servizio, ai sensi della normativa vigente.**

L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali , è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

E' garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### **Art. 19 - Richiesta del servizio**

Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni lavorativi precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando **la zona di affissione, la categoria speciale e/o normale**, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone .

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.

**Per le affissioni aventi carattere di urgenza, vale a dire** richieste per il **giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi**, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, **è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione con un minimo di €25,82**

Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

**La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera, con applicati i coefficienti di riduzione indicati nell'allegato D1) per un periodo minimo di affissione di 10 gg , e di ulteriori 5 gg aggiuntivi .Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 10 giorni.**

**Il formato e le dimensioni dei manifesti e il numero dei fogli sono i seguenti :**

**Di cm 70 x 110= fogli n. 1**



Di cm 100 x 140: fogli n. 2

Di cm 140 x 200: fogli n. 4

Di cm 600 x 300 : fogli n. 24

### **Art.20 - Tariffe e maggiorazioni**

**Il canone per l'affissione** è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta ,indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari , fino ad un massimo del 20 % della superficie disponibile.

### **Art. 21- Modalità per l'espletamento del servizio**

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione **accompagnata dal versamento del relativo canone dovuto** . ~~relativi diritti.~~

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto su richiesta del committente, al rimborso delle somme versate nel rispetto dei termini di legge .Il versamento in eccesso può essere utilizzato su richiesta dell'interessato per compensare per eventuali diritti dovuti nel corso dello stesso anno solare.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario, o il se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Presso il Comune o il Concessionario del servizio è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. Si dà seguito a tale richiesta dopo aver verificato la disponibilità di spazi e di personale e il contestuale pagamento dei diritti.

Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Dirigente del servizio dedicato anche alla affissioni o , se individuato, al Funzionario responsabile dell'ufficio competente, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Servizio, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

L'affissione degli annunci mortuari effettuata in appositi spazi, non è soggetta al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni, è gestita da Ferrara Tua SRL .

### **Art.22 - Riduzioni per le Pubbliche Affissioni**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del **diritto canone**.

### **Art. 23 - Esenzioni per le Pubbliche affissioni**

Sono **esenti** le seguenti tipologie di manifesti:

Manifesti riguardanti attività istituzionali del comune svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;  
manifesti delle autorità militari per le iscrizioni alle liste di leva, alle chiamate alle armi,  
manifesti dello Stato , regioni e province in materia tributaria,  
i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza,  
i manifesti in materia elettorale, di referendum, e simili,  
i manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati,  
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

## **SANZIONI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO CAPO IV**

### **Art. 24 - Indennità e sanzioni e ravvedimento**

Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per le occupazioni e la diffusione di messaggi realizzate abusivamente. A tale fine si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee

le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili devono essere di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) , né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

~~Nei casi di tardivo o mancato o omesso o parziale pagamento del canone canonici la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone versato tardivamente o non versato o versato parzialmente e versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e della misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000. Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi nella misura legale e le spese di notifica.~~

L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

~~E' possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso così come previsto dal vigente regolamento generale entrate comunali agli art. 28 e 29, limitatamente alle fattispecie descritte all'art. 29 , lett.) da a) a f) afferenti l'omesso /parziale/ tardivo versamento .~~

#### **Art. 25 - Accertamento \_ recupero canone.**

All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario in caso di affidamento in concessione..

Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 gg. dalla notifica dell'atto senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

#### **Art. 26 – Autotutela**

L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile dell'entrata.

## **Art. 27 - Riscossione**

La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla legge ,ai sensi dell' art. 2 bis di 22 ottobre 2016 n. 193 conv dalla legge 1/12/2016 n. 225 e dei vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia.

In caso di affidamento a soggetti esterni, ai sensi dell' art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto dell'art. 1 comma 790 della L. 160/2019.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento , al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

L' omesso versamento dell'avviso di accertamento cui all'articolo 25, comma 3<sup>^</sup>,comporta la decadenza della concessione o dell' autorizzazione.

La decadenza della concessione o della autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo IV.

Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone

## **Art. 28 Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge il rimborso,o il rilascio del titolo autorizzatorio e / o la concessione può essere proposta impugnazione nei termini e nei confronti dell'organo competente indicato nell'atto ricevuto.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore.

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo .

## **Art. 29 – Vigilanza**

Il comune mediante propri accertatori, o in caso di affidamento o appalto di servizio, mediante personale incaricato, del concessionario o del soggetto che effettua il servizio di supporto oppure mediante la polizia urbana locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento e anche delle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Il materiale abusivo defisso verrà distrutto decorsi i termini di legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO V**

### **ART. 30- Regime transitorio**

Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

L'ufficio comunale competente provvederà entro il primo semestre dell'anno di istituzione del canone all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e, nel caso, potrà procedere :

- a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto .

Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/ rinuncia per la concessione o autorizzazione.

### **ART. 31 -Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell'anno di istituzione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato :

il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tutte le previsioni contenute nei regolamenti collegati o nel piano impianti pubblicitari, incompatibili o riferite a norme abrogate con l'entrata in vigore del canone unico;  
il regolamento disciplinante il Canone occupazione Spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) nonché il capo 1 e 2 del D.lgs 507 /1993 e l'art. 63 del Dlgs 446/1997.

Le succitate fonti normative continuano ad essere applicate per tutte le attività pendenti non ancora concluse e/o prescritte, fermo restando che dal 01.01.2020 gli avvisi di accertamento tributario e delle entrate patrimoniali nonché le attività di riscossione collegate sono potenziante ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della l. 160/2019.

Restano ferme ,a norma dell'art. 1 comma 847 della Legge 160/2019 , le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva , in quanto compatibili.

## **ALLEGATI .:**

### **ALLEGATO D) , ZONA n. 1 e n. 2**

Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1) e n. 2) per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario .

**ALLEGATO D1):** coefficienti **per determinare** le tariffe per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario e per il servizio pubbliche affissioni .

**ALLEGATO E):** Elenco zone N. 3,4,5,6, per le occupazioni di suolo

**ALLEGATO E1) :** coefficienti **per determinare** le tariffe per il canone dovuto per le occupazioni suolo ;

**ALLEGATO B3):** Disciplina Distese tavoli e linee guida

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

*Allegato 2) regolamento canone con modifiche*

**COMUNE DI FERRARA**

**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE  
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 816- 836)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PARTE I – CAPO I.....	6
PROCEDURE DI RILASCIO , RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	1
Articolo 1.....	6
Oggetto .....	
Articolo 2.....	6
Definizioni e tipologia delle occupazioni .....	
Articolo 3.....	11
Commisurazione occupazioni .....	
Articolo 4.....	13
Tipi di installazioni pubblicitarie .....	
Articolo 5.....	13
Concessioni e autorizzazioni .....	
Articolo 6.....	14
Procedimento per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni .....	
Articolo 7.....	17
Rilascio della concessione –autorizzazione .....	
Articolo 8.....	18
Contenuto ed efficacia del provvedimento .....	
Articolo 9.....	18
Principali obblighi del concessionario e /o del titolare dell'autorizzazione .....	
Articolo 10 .....	19
Rinnovo e proroga , disdetta revoce e modifica delle concessioni e autorizzazioni .....	
<del>Articolo 10.....</del>	<del></del>
<del>Determinazione del canone .....</del>	<del></del>
Articolo 11 .....	21
<del>Decadenza per mancato pagamento .....</del>	<del></del>
Articolo 12.....	21
Dichiarazione di decadenza .....	
Articolo 13.....	21
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive .....	
Articolo 14.....	22
Subentro nell'attività e voltura della concessione / autorizzazione .....	



Articolo 15 .....	23
Anagrafe delle concessioni ed autorizzazioni .....	
PARTE II -CAPOII.....	23
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE .....	
Articolo 1.....	23
Ambito e Scopo del Regolamento .....	
Articolo 2.....	24
Definizioni Generali .....	
Articolo 3.....	24
Disposizioni generali .....	
Articolo 4.....	25
Presupposto .....	
Articolo 5.....	26
Soggetto Passivo .....	
Articolo 6.....	26
Soggeto Attivo .....	
Articolo 7.....	27
Dichiarazione .....	
Articolo 8.....	27
Classificazione del comune .....	
Articolo 9 .....	28
Versamento .....	
Articolo 10.....	29
Rimozione.....	
Articolo 11 .....	30
Determinazione del canone.....	
Articolo 12.....	33
Determinazione canone per pubbliche affissioni .....	
Articolo 13.....	34
Criteri di determinazione del canone .....	
Articolo 14.....	35
Esenzioni .....	
Articolo 15.....	27
Ulteriori riduzioni .....	38.
Articolo 16.....	39

Le tariffe .....	
Articolo 17.....	39
Rimborsi .....	
CAPOIII .....	
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	40
Articolo 18.....	40
Servizio delle pubbliche affissioni .....	
Articolo19.....	40
Richiesta del Servizio .....	
Articolo 20.....	41
Tariffe e Maggiorazioni.....	
Articolo 21 .....	41
Modalità per l'espletamento del servizio:.....	
Articolo 22.....	41
Riduzioni per le pubbliche affissioni .....	
Articolo 23.....	42
Esenzioni per le pubbliche affissioni .....	
CAPO IV – ACCERTAMENTO SANZIONI RISCOSSIONE CONTENZIOSO .....	42
Articolo 24 .....	
Indennità e sanzioni .....	42
Articolo 25 .....	43
Accertamento- recupero canone .....	
Articolo 26.....	43
Autotutela.....	
Articolo 27 .....	44
Riscossione .....	
Articolo 28.....	44
Contenzioso .....	
Articolo 29.....	45
Vigilanza.....	
CAPOV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	45
Articolo 30.....	45
Regime Transitorio.....	
Articolo 31 .....	45
Disposizioni Finali	

Allegati.....

ALLEGATO D , ZONA N. 1 E 2 E ALLEGATO D1)

Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1) e n. 2) per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario .

ALLEGATO E): ZONE N. 3,4,5,6;

E ALLEGATO E1);

ALLEGATO B3): DISTESE TAVOLI e linee guida.

**PARTE PRIMA**  
**CAPO I**  
**PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,**  
**E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 ( *di seguito per brevità, "canone"* ) regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Ferrara, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente ed il servizio di pubbliche affissioni .
2. Le disposizioni del presente regolamento, parte 1<sup>^</sup>-capo 1<sup>^</sup>, si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nonché sulle aree private asservite all'uso pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse. I criteri di applicazione del canone di occupazione ,anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché quelli relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari,mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, sono disciplinati nella parte 2<sup>^</sup>-capo 2<sup>^</sup> .Il servizio di pubbliche affissioni alla parte II capo III.
3. Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra, in quanto compatibile.

**Articolo 2**

**Definizioni e tipologia delle occupazioni**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche o di aree private soggette all'uso pubblico deve essere preventivamente autorizzata/ concessa dal Comune nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti dell'ente vigenti e del presente Capo 1<sup>^</sup>.
2. Ai fini dell'applicazione del canone , sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000

abitanti, individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le aree di cui al comma precedente, di competenza di altre amministrazioni, possono essere gestite direttamente dal Comune mediante apposita convenzione con gli enti proprietari.
4. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui ai precedenti commi, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA, e possono essere permanenti **o temporanee**:
  - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.

5. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- a) **pluriennali**, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
- b) **annuali**, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.

6. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 4), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.

7. Ai fini dell'applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate **temporanee** le occupazioni effettuate per attività di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

8. Sono **ricorrenti** le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente .

### **Occupazioni per Attività Edilizia**

1. Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell'applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell'occupazione sia superiore all'anno.

### **Passi Carrai**

Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli **Rientrano nella definizione di passo carrabile** quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata .

Le occupazioni con passi carrabili regolarmente realizzati ed autorizzati ai sensi ~~ai sensi~~ dell'art. 22 del Codice della Strada ( per brevità di seguito CDS ) e dell'art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica

apportata all'area pubblica. Qualora la larghezza dell'accesso sia inferiore a ml 1,80 e non sia stata richiesto il divieto di sosta nella zona antistante segnalato con apposito cartello, l'accesso carraio è considerato esente. Il divieto di sosta concesso sull'area antistante su espressa richiesta di occupazione suolo pubblico da parte dei proprietari degli accessi carrabili, non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

**Per accesso a raso** si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui sia richiesto-dai proprietari degli accessi-, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la apposizione di cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

I passi carrabili, anche abusivi, sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.

Nel caso in cui il titolare della concessione/ autorizzazione, o, in mancanza, il proprietario dell'immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può comunicarlo all'ufficio competente utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio, con ciò determinando la disapplicazione del canone, previa eliminazione/ modifica dell'accesso come in origine realizzato ed autorizzato, e rimessa ripristino del piano stradale o del marciapiede, laddove modificato per accedere alla proprietà. La rimessa in pristino e i relativi costi sono interamente a carico del proprietario o titolare della concessione / autorizzazione.

### **Passi Carrai Su Strade Arginali**

Dicesi passo carraio su strada arginale il passo carraio che si apre su strada "regionale" arginale data in concessione al Comune.

### **Occupazioni Aree Marginali**

Aree considerate "marginali", cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavano un utile economico. Su tali aree non possono essere costruite strutture.

Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavano un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90%.

L'amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell'area.

### **Occupazioni per l'esercizio del commercio**

Alle occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D.Lgv. 31/3/98 n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X) del precitato decreto. Tali occupazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale a cui si rimanda..

### **Occupazioni con distese tavoli**

Le occupazioni con distese tavoli sono regolamentate nell'Allegato **B3** e relative linee guida .

### **Occupazioni con antenne di telefonia mobile:**

Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, nel rispetto della normativa in materia paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile.

**Per le seguenti tipologie di occupazioni con impianti fissi di telefonia mobile** la tariffa viene determinata **annualmente** in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all'art. 13 , capo II , applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell'**allegato E1**):

- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, con unico gestore di servizi di telecomunicazione;
- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di due apparati , in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con due gestori di telefonia mobile ;
- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di più di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con più di due gestori di telefonia mobile.

### **Altre tipologie di occupazioni**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genera, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui al successivo paragrafo delle occupazioni senza concessione. Le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

### **Occupazioni Senza Concessione**

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:

occupazioni effettuate con dissuasori di sosta e ogni altro segnale complementare così come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;

occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune di Ferrara, per l'area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale.

occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività conviviali di "Far Fila": incontri spontanei tra vicini di casa non rumorosi e senza finalità di lucro o giro economico, con la sola collocazione di sedie e tavoli per un ingombro complessivo di 1 mq a persona, senza la

vendita di cibo e senza l'utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 12 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 sui valori limite delle sorgenti sonore, del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento sul verde pubblico e del Codice della strada. Qualora si preveda di occupare più di 1/3 dell'area pubblica coinvolta, è richiesta autodichiarazione a cura di un portavoce dei partecipanti, da presentare all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'evento.

Piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio comunale competente.

### **Occupazioni d'urgenza**

Le occupazioni d'urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

L'occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l'interessato deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell'area. Immediatamente dopo l'interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

### **Occupazioni soggette a concessione rilasciata dal corpo di Polizia Municipale**

Escluso quanto previsto per le occupazioni d'urgenza, sono soggette a concessione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale le occupazioni che si svolgono non oltre due giorni consecutivi, solamente nelle ore diurne, e che non comportano deviazioni di itinerario o la chiusura della strada, quando sono effettuate per:

- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);
- operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
- c) interventi con piattaforma mobile su camion.

Gli interventi di occupazione suolo pubblico sopraindicati, ai fini del canone, sono suddivisibili in tre categorie per quanto riguarda l'ubicazione dell'area territoriale:

- a) interventi entro le mura;
- b) interventi fuori le mura;
- c) occupazioni effettuate da o per conto del Comune di Ferrara;

così come determinati nell'allegato E1) al presente regolamento.

<b>CATEGORIE</b>	<b>FASCIA A 00 - 10 MTQ</b>	<b>FASCIA B 11 - 40 MTQ</b>	<b>FASCIA C Oltre 41 MTQ</b>
Entro le mura	Esente	€ 0.60	0.80
Fuori le mura	Esente	€ 0.40	0.80
Occupazioni effettuate per conto del Comune	Esente	Esente	Esente



**COMMISURAZIONE OCCUPAZIONI**

Le superfici occupate con strutture fisse appoggiate al suolo sono calcolate sulla superficie al suolo di tale struttura. Eventuali pensiline sporgenti, fisse, non danno luogo ad incremento delle superfici da assoggettare al canone, purché, complessivamente, non superino di 1/3 la superficie della struttura.

Gli spazi e le aree intermedi alle superfici in concessione, che non possono essere usufruiti da altri, sebbene materialmente non occupati, sono assoggettate al canone come le aree concesse.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento ad ogni singola concessione.

Per la medesima concessione o occupazione, riguardante lo stesso soggetto, non può essere applicato più di un canone, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi o previsti da altre disposizioni legislative.

**Occupazioni Permanenti**

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegato B1) ad anno solare, tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 15 e di quanto previsto dall'art. 13, parte II - Capo II del presente regolamento. Per le occupazioni con le distese tavoli occorre fare riferimento ai fini dell'applicazione del canone all'allegato **B3**).

Le concessioni riguardanti le occupazioni permanenti devono essere ritirate entro 30 gg. dalla data del rilascio. Il ritiro è subordinato al versamento del canone, se dovuto, nella misura indicata dall'ufficio competente. In caso contrario la concessione decade e la occupazione è da considerarsi abusiva.

**Occupazioni Temporanee**

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, secondo i criteri indicati nel successivo art. 13, parte II capo II.

Il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione.

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni temporanee, la richiesta di eventuale proroga vale come richiesta di nuova concessione. Le occupazioni temporanee possono essere:

a) a giorno, cioè per l'intero arco delle 24 ore

b) a fasce orarie, così come segue:

b.1) dalle 7,00 alle 14,00

b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00

**Divieti di Sosta**

Le aree antistanti o a fronte dei passi carrai nelle quali, su richiesta dell'interessato, vengono apposti divieti di sosta secondo le modalità indicate nel precedente art. 2 – paragrafo Passi carrai, per consentire ~~atti a permettere~~ l'accesso alla proprietà privata, sono soggette al canone per la superficie complessiva sottratta all'uso pubblico, calcolata in ml. di larghezza per ml. 1,00 (uno) di profondità, per ogni fronte del quale il privato richieda l'istituzione del divieto, salvo che nella concessione stessa non sia diversamente stabilito.

### **Passi Carrabili**

Per i passi carrabili il canone si determina secondo le modalità indicate al successivo art. 11 , Capo II, tenuto conto della graduazione in fasce (0-3ml - >3 <5 ml.- >5 ml) in ragione della dimensione del passo, così come rappresentata nell'allegato E1) ed altresì nella delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del canone .

### **Aree di Transito**

Per le occupazioni cosiddette "di transito", cioè per chi deve transitare su aree verdi demaniali per accedere alla proprietà privata, nei casi in cui questa sia l'unica possibilità di accesso, si applica una riduzione della tariffa ,come previsto al successivo art. 15 della Parte II - Capo II del presente regolamento.

### **Parcheggi Pubblici**

Per l'occupazione di aree destinate alla sosta degli autoveicoli, per le quali sia previsto il pagamento di una tariffa il canone si applica su ogni singolo stallo destinato alla sosta di un veicolo, indipendentemente dalla effettiva superficie dello stesso, per ogni giornata in cui è prevista la sosta a pagamento. Eventuali periodi di non utilizzabilità di stalli, o attivazione di nuovi stalli, verranno congruati semestralmente.

### **Distributori di Carburante**

Le aree occupate con impianti di distribuzione di carburanti sono soggette al canone per l'intera superficie in concessione e, in ogni caso, per l'intera superficie di fatto occupata, con apposita tariffa. Sono soggetti al canone gli accessi agli impianti di distribuzione carburante qualora abbiano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo intitolato Passi carrai. , tenuto conto della graduazione in fasce della superficie dell'accesso , così come rappresentato **nell'allegato E1).**

### **Convenzioni**

Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell'area.

## **Articolo 4**

### **Tipi di installazioni pubblicitarie**

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in **permanenti e temporanee**:

- a) **Sono permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile di durata **superiore a 90 gg. consecutivi**
- b) **Sono temporanee** le forme di pubblicità aventi durata inferiore o uguale a 90 gg.

La tipologia , quantità e caratteristiche degli impianti pubblicitari sono disciplinati nel vigente Piano impianti pubblicitari .

La pubblicità può essere diffusa in modo vario attraverso diverse modalità e mezzi , quali a titolo esemplificativo : insegne, pannelli luminosi, proiezioni, striscioni, aeromobili, palloni frenati e simili , distribuzione di volantini , amplificatori e simili., nonché all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato .

La pubblicità è determinata secondo i criteri di cui al successivo art. 13 della Parte Seconda – Capo 2^, con applicazione della tariffa applicata per tipologia di esposizione/ diffusione pubblicitaria nella misura stabilita dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio .

## **Articolo 5**

### **Concessioni e autorizzazioni**

Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada .

Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservite all'uso pubblico.

Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento e del regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

Si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati , in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre Amministrazioni.

In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente paragrafo “ occupazioni d'urgenza”: ~~art. 2.~~ Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni ~~40~~ **12** senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni, fatto salvo per le autorizzazioni afferenti all'impiantistica pubblicitaria stradale che mantengono la durata indicata nel regolamento che le disciplina( regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri

abitati). In ogni caso nessuna autorizzazione e/o concessione ha durata illimitata , la durata massima è di 12( dodici) anni.

Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche .

## **Articolo 6**

### **Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.**

La domanda di occupazione o di esposizione pubblicitaria è assegnata all'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia.

Relativamente al procedimento istruttorio, si applicano le norme di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i. nonché quelle del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda regolare e completa, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune, fatti salvi i casi in cui sia necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate tali autorizzazioni, ovvero le necessarie autocertificazioni.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta anche dal soggetto che supporta l'ente nella gestione del canone.

### **Presentazione Istanza**

Il procedimento amministrativo per il **rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** rientra nell'ambito della Legge sul procedimento amministrativo (L.n.241/1990 e s.m.i.) ed inizia con la presentazione della domanda al Comune.

La domanda il **rilascio della concessione** di suolo pubblico , soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;

l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi che fossero dovuti per l'occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

La **domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità oltre a quanto previsto dall'art. 34 del citato regolamento :

i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, l'indicazione di quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, allegando documentazione fotografica come previsto dall'art. 34 lett. d) del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;

la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

il contenuto del messaggio pubblicitario;

la ragione per la quale è richiesta;

la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno e bozzetto come previsto dalla lett. c) del richiamato art. 34.

l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi qualora richiesti e/o dovuti.

Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario e di rilascio di concessione all'occupazione è unica e deve contenere gli elementi utili per il rilascio di entrambi i titoli. In tale casistica il canone applicato è esclusivamente quello dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Nei casi di cui al precedente comma, vengono rilasciati distinti provvedimenti : di concessione all'occupazione e di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario, ed ognuno,

distintamente , dovrà indicare che derivano da un'unica domanda , che funge da dichiarazione iniziale per entrambi i titoli I provvedimenti possono essere anche per semplificazione riuniti in un unico atto . Gli uffici metteranno a disposizione del contribuente modulistica adeguata anche sulle pagine del comune dedicate al canone unico .

La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da **una comunicazione** da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone **almeno 3 gg** lavorativi dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- Locandine
- pubblicità su autoveicoli;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
- Volantinaggio, saldi, messaggi promozionali , messaggio variabile in vetrina...

La comunicazione in tale caso, equivale a dichiarazione iniziale .

Le tipologie di esposizione pubblicitaria di cui sopra devono essere precedute da una apposita comunicazione e o richiesta secondo la modulistica predisposta dal Comune , con indicazione delle tipologia, delle caratteristiche , della durata della pubblicità da esporre e ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.. Il modello di comunicazione/ istanza funge da dichiarazione , deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e contenere tutti i dati richiesti nel medesimo. La comunicazione/ istanza si considera tempestiva soltanto se pervenuta al comune prima dell'inizio della pubblicità. In assenza di variazioni la comunicazione/ istanza ha effetto anche per gli anni successivi .

In caso di variazione della pubblicità che comporti .la modificazione della superficie esposta, del mezzo pubblicitario, del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata prima dell'esposizione pubblicitaria oggetto di variazione, una nuova comunicazione / istanza all'ufficio del Canone Unico. Le modalità di inoltro dell'istanza/ comunicazione sono indicate nel modulo .

### **Norme di riferimento.**

Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento, in particolare, al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, al Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati , al Regolamento comunale di Polizia Urbana , al Codice della Strada ed al regolativo regolamento di esecuzione , alla l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa in materia di sicurezza sugli impianti, e di beni culturali e paesaggistici.

### **Termini per la definizione del procedimento amministrativo.**

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.

Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni. Qualora l'occupazione o la pubblicità riguardi area tutelata per cui è necessario acquisire il parere della Soprintendenza , il termine è ulteriormente elevato nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo . In nessun caso, se non disposto dalla legge, lo scadere del

termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

### **Conclusione del procedimento.**

Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con una proposta di provvedimento finale per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto.

Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

## **Articolo 7**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione.**

Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
- pagamento dei diritti di istruttoria relativi all'atto, nonché delle altre spese relative se dovute, quali, a titolo esemplificativo, quelle per sopralluogo ;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio tecnico preposto;
- pagamento del canone, se dovuto, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Il deposito cauzionale è dovuto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni sulla base della valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico preposto. . L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico preposto. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio , della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda / comunicazione del concessionario di conclusione dell'occupazione.

La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

## **Articolo 8**

### **Contenuto ed efficacia del provvedimento.**

Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;

la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

gli obblighi del concessionario;

l'indicazione che il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento del canone dovuto , o in caso di pagamento rateale ,della prima rata ;

Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati, il contenuto del messaggio pubblicitario, la durata e la zona di ubicazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

la tipologia dell'occupazione, la misura (superficie espressa in MQ), le finalità che sottendono alla richiesta di installazione, e l'indicazione dell'area pubblica o privata su cui effettuare l'installazione;

gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione previsti anche dall'art. 42 del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;

La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro della medesima previo avvenuto versamento del canone dovuto o della prima rata, in caso di pagamenti rateali.

## **Articolo 9**

### **Principali obblighi del concessionario e/o del titolare dell'autorizzazione**

È fatto obbligo al concessionario e/o al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

I principali obblighi sono:

Non modificare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata occorre dare immediata comunicazione all'ufficio che ha provveduto al rilascio, per la revoca della concessione o della autorizzazione.

Rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere e smaltire eventuali materiali depositati o di risulta.

Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, occorre darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell'interessato.

Conservare in ottimo stato l'installazione autorizzata, l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Sollevarne il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

Versare il canone alle scadenze previste.

Il concessionario, nelle aree di particolare pregio e con pavimentazioni lapidee particolari (es.: Piazza Municipio, C.so Martiri della Libertà, Piazza Cattedrale, Piazza Trento Trieste, Piazza Castello, Piazza Repubblica, ecc.), dovrà provvedere a proteggere quanto occupato con materiali idonei, da sottoporre



preventivamente al parere degli uffici tecnici. E' assolutamente vietato utilizzare ancoraggi che possano in qualche modo danneggiare pavimentazioni lapidee o altri materiali di pregio (muri, colonne ecc.). Le aree adibite alla preparazione ed alla cottura delle derrate, devono essere opportunamente protette mediante stesura di tessuti idonei a salvaguardare le pavimentazioni.

## Articolo 10

### Rinnovo e proroga, disdetta, revoca e modifica delle concessioni e autorizzazioni

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 al precedente paragrafo dedicato alle occupazioni temporanee.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare o prorogare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 gg. prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo o della proroga. Il termine decorre dalla data dall'inoltro.

Se la richiesta di **rinnovo** di concessione di occupazione permanente perviene oltre il trentesimo giorno prima della scadenza, il rinnovo o la proroga sarà concesso previo versamento di ulteriori di 100 euro per spese istruttorie.

Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare apposita richiesta prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. La proroga verrà trattata come una nuova concessione.

La **disdetta** anticipata della concessione per occupazione deve essere comunicata 10 gg. prima della data di rinuncia. La disdetta volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta rimborso, anche parziale, del canone versato, nonché cancellazione dell'eventuale canone o quota dovuta ma non ancora versata; tale cancellazione comunque potrà avvenire solo sulla base dell'accertamento relativo alla mancata occupazione.

Le concessioni ed autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, devono considerarsi valide sino ad emissione del provvedimento finale di concessione o di eventuale diniego.

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può revocare o modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario tenuto conto anche di quanto anche previsto dall'art. 44 del regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nonché di nuove disposizioni di legislative e/o regolamentari.

Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone già versato per l'annualità oggetto di revoca limitatamente al periodo dell'anno oggetto di revoca e dell'eventuale deposito cauzionale.

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta da inoltrare all'ufficio competente mediante PEC o raccomandata a r. La comunicazione equivale a dichiarazione di cessazione e deve essere comunicata in data antecedente alla comunicazione di ritiro del provvedimento finale di concessione/

autorizzazione . La rinuncia avvenuta successivamente al ritiro/ inoltro del titolo non comporta in alcun modo il rimborso del canone già versato.

La sola interruzione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

Il titolare dell'autorizzazione , qualora intenda prorogare o rinnovare l'autorizzazione di installazione o esposizione pubblicitaria deve presentare apposita richiesta almeno 60 gg prima della scadenza dell' autorizzazione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga o rinnovo . Le autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo , devono considerarsi valide fino all'emissione del provvedimento finale di da parte dell'ufficio competente al rilascio.

La rinuncia espressa nel rispetto dei tempi e modi ante indicati ovvero la revoca per i motivi anzi descritti, comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l'anno o periodo dell'anno oggetto di revoca e/o rinuncia, e del deposito cauzionale, laddove versato . Non sono rimborsabili gli oneri e/o diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Ai fini dell'impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni del regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati,previste dall'art. 37 all'art. 46, a cui occorre fare riferimento.

Ai fini dell'impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni del regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati,previste dall'art. 37 all'art. 46, a cui occorre fare riferimento.

#### ~~Articolo 11~~

#### ~~Decadenza per mancato pagamento del canone~~

#### Articolo 12

#### Dichiarazione di decadenza.

La decadenza della concessione o della autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione, nonché per quanto concerne l'installazione delle pubblicità stradale nei centri abitati ai sensi dell' art. 44 del citato regolamento;
- Il mancato pagamento del canone dovuto entro e non oltre 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo ;
- in caso di rateazione, il mancato pagamento di due rate del canone successive alla prima, anche non consecutive.

#### - Articolo 13

#### Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine di scadenza dell'autorizzazione , il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento , escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti nonché la base posta nel sottosuolo, e non semplicemente il taglio a filo del terreno dei medesimi. Il terreno o piano stradale su cui poggiava l'impianto dovrà essere ripristinato nello stato preesistente.

Ove non venga ottemperato l'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto sarà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti conseguenti compreso l'addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente.

Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il Comune, dopo avere accertato - con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge, la mancata cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e/o della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della concessione o del responsabile della occupazione o della autorizzazione all'esposizione pubblicitaria o per conto del quale è stata fatta l'esposizione.

Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Articolo 14**

##### **Subentro nell'attività e voltura della concessione / autorizzazione**

Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. E' vietata la sub concessione.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura a proprio nome della concessione o autorizzazione presentando al Comune una domanda per ottenere il subentro /voltura della concessione e/o autorizzazione, con l'indicazione degli elementi e/o documenti indicati all'art. 6 (paragrafo presentazione istanza).

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.

445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## **Articolo 15**

### **Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.**

L'ufficio competente dell'ente o, in caso di affidamento in Concessione, il Concessionario, terminata l'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni cui soggiace il rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati rilasciati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, e/o autorizzazione, a verificare la cessazione o modifica delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

## **PARTE SECONDA**

### **CAPO II**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE**

##### **Art. 1: Ambito e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 816 a 836 della Legge 160/2019, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che di seguito verrà chiamato "*canone*".

Il *canone* sostituisce dal 01 gennaio 2021, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché, laddove previsto da norme di legge o regolamenti comunali, qualunque canone ricognitorio o concessorio.

Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, sono quelle attualmente previste dal vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e s.m.i., mentre quelle per il rilascio delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e per altre tipologie di messaggio o esposizione pubblicitaria sono quelle previste dal vigente regolamento al capo 1<sup>o</sup> e, comunque, tutte attengono al procedimento amministrativo previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.

L'individuazione e la definizione delle tipologie di impianti, di quelli autorizzabili e di quelli vietati, del numero massimo e della relativa superficie così come quella degli impianti destinati al pubblico servizio, sono quelli indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari e nel regolamento

per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, cui il presente regolamento deve fare richiamo. L'elencazione comunque dei mezzi di effettuazione pubblicitaria indicati nei predetti atti normativi comunali deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Il Piano può essere soggetto a revisione e/o modifica.

Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei segnali turistici e di territorio, di cui all'art. 134 del codice della strada (C.D.S.).

## **Art. 2 - Definizioni generali**

Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, aree appartenenti al demanio;

b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), se dovuto ;

d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone. La tariffa standard è quella stabilita dall'art. 1 della legge 160/2019, commi 826, 827, e dalla tariffa forfettaria di cui al comma 831. La misura delle tariffe per le singole fattispecie di occupazione e/o di pubblicità è determinata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio sulla base dei criteri individuati nella Parte II- Capo II del presente regolamento e dei coefficienti individuati negli allegati D1 ed E1 .

Agli effetti del presente regolamento , s'intende per impianto pubblicitario qualsiasi mezzo comunque utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

Ai fini dell'applicazione del canone nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

## **Art.3 - Disposizioni generali**

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree o intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo ,al Comune, al fine di ottenere la relativa concessione e/o autorizzazione. Anche se l'occupazione o 'esposizione / diffusione pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione e/o la diffusione del messaggio pubblicitario.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale

e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

L'ufficio competente al rilascio della concessione e/o della autorizzazione, se diverso da quello che gestisce il Canone, dovrà inviare copia del provvedimento finale all'ufficio dell'ente che gestisce il canone, o al soggetto concessionario, in caso di affidamento in concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.

Le autorizzazioni e/o le concessioni possono essere consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza dietro corresponsione del relativo canone, se dovuto. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse e valide per il periodo in esse indicato. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), a quelle del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e al vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché al richiamato regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo o voltura, o variazione, della autorizzazione o della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal vigente regolamento generale di riscossione delle entrate comunali.

#### **Art. 4 – Presupposto**

Il presupposto del canone è :

- 1) l'**occupazione** anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- 2) **la diffusione di messaggi pubblicitari** , anche abusiva, mediante impianti installati su :

a) aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti,
b) su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ,
c) all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato.

Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.. Si considerano rilevanti ai fini della esposizione pubblicitaria i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

La diffusione del messaggio pubblicitario può essere effettuata, anche in forma luminosa e/o illuminata , e , a titolo esemplificativo ma non esaustivo , mediante:  
insegne cartelli, locandine targhe standardi ;veicoli, pannelli luminosi e proiezioni o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi , lampadine e simili, striscioni o altri mezzi simili;  
aeromobili, scritte , disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini ,palloni frenati e simili e con apparecchi amplificatori;

#### **Art. 5 - Soggetto passivo :**

Il canone è dovuto :

##### **a)in caso di diffusione del messaggio pubblicitario :**

in via principale dal titolare dell'autorizzazione o in assenza del medesimo dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione;

##### **b) In caso di occupazione:**

In via principale dal titolare della concessione o , in assenza del medesimo , dal soggetto che effettua l'occupazione in forma abusiva.

**Il canone dovuto** per la diffusione del messaggio pubblicitario esclude l'applicazione di quello per le occupazioni .

Il canone è dovuto dal titolare della concessione / autorizzazione , o in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti al pagamento del canone . Nel caso di condominio soggetto passivo è l'amministratore di condominio che può procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 6 Soggetto attivo**

Il soggetto attivo del canone è il Comune.

Il Comune di Ferrara ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, se mantenuto, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 o, anche, disgiuntamente le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione..

Il Comune di Ferrara in caso di gestione in forma diretta , può avvalersi del servizio di supporto di società esterna anche per il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha la finalità di garantire non solo l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta,l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Il procedimento di autorizzazione e/o di concessione del canone nella fase istruttoria può essere effettuato, in relazione all'esigenze organizzative interne dell'ente, anche mediante il servizio di supporto di società esterna o, in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario.

Gli uffici/ servizi dell'ente dedicati alla gestione del canone unico, in relazione alle rispettive competenze, esercitano il controllo e la vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi ed adempimenti.

#### **Art. 7 - Dichiarazione**

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione iniziale da parte del soggetto passivo. La richiesta deve essere presentata almeno 30 gg prima dell'inizio della occupazione e/o della diffusione del messaggio pubblicitario e, per le forme pubblicitarie previste dal vigente regolamento comunale dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nel rispetto dei modi e termini previsti dagli art. 34 e seguenti.

La dichiarazione si intende presentata al momento di registrazione dell'istanza al protocollo dell'ente. Può essere presentata direttamente al protocollo dell'ente dell'ufficio competente o inviata telematicamente o a mezzo posta con raccomandata a.r. o nelle altre modalità eventualmente indicate dall'ente nel modulo di domanda.

La richiesta di rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione equivale a presentazione della dichiarazione anche per gli anni successivi oggetto di rinnovo.

La richiesta di rinuncia equivale a dichiarazione di cessazione.

La richiesta di modifica, equivale a dichiarazione di variazione.

In caso di richiesta presentata ad ufficio dell'ente, diverso da quello competente a riceverla, la medesima decorre dal momento in cui il protocollo dell'ufficio competente all'istruttoria la riceve.

Per particolari fattispecie è possibile derogare alla disciplina di cui al presente articolo, quali a titolo esemplificativo, quelle caratterizzate da particolari situazioni di emergenza ed urgenza, da eventi eccezionali e/o non prevedibili. In tali casi la richiesta va comunque inoltrata all'ente nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nel presente regolamento.

Nel caso di istanza per la concessione di occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la medesima va presentata entro il 30/04 di ogni anno. L'istanza vale come dichiarazione iniziale e deve contenere l'indicazione delle utenze complessive del soggetto istante e di tutti gli elementi e/o dati necessari alla corretta determinazione del canone ed dalla verifica di quanto dichiarato.

#### **Art. 8 - Classificazione del Comune**

Il Comune di Ferrara, in quanto comune capoluogo di provincia, e con popolazione superiore ai centomila abitanti, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, non può collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino al 100.000 abitanti. La tariffa Standard annua e giornaliera di cui ai commi 826 e 827 dell' art. 1 della citata legge 160/2019, è modificabile, dovendo l'applicazione del canone assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone occupazione suolo pubblico (Cosap) e dai Tributi (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) che hanno sostituito il



canone .Le tariffe sono approvate dall'organo esecutivo entro i termini di approvazione del bilancio, qualora non siano adottate, sono prorogate quelle adottate l'anno precedente.

## **Art. 9. Versamento**

Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento.

Per il primo anno di applicazione del canone il termine finale di pagamento nonché gli eventuali obblighi dichiarativi/ comunicativi connessi è il 30 giugno 2021, sempreché le autorizzazioni / concessioni non siano state rilasciate successivamente a detta data , per le annualità successive il termine finale è 31 marzo. Qualora al scadenza cada di sabato o in giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

**Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

**Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno . Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

Qualora l'importo del canone annuale :

- per le occupazioni a carattere permanente sia superiore ad €500,00;
- per le / esposizioni pubblicitarie a carattere permanente sia superiore ad € 1.500,00

è possibile , corrisponderlo, previa comunicazione all'ufficio Canone unico, , in n. 4 rate trimestrali aventi scadenza entro il : 31 marzo , 30 giugno, 30 settembre, e 30 novembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. Il ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio preposto l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni , in forma rateale. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all'ufficio competente dell'ente per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone .

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell'autorizzazione / concessione non dà luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il versamento del canone afferente l'occupazione suolo non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16.

Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento, al Concessionario.

## **Art. 10 - Rimozione**

L'ufficio competente al rilascio delle concessioni / autorizzazioni procede, fatto salvo il caso di rimozione anticipata indicato all'art. 13 della parte 1<sup>a</sup> - capo 1, mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o, previo accordo con altri uffici dell'ente, ad effettuare la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento e in quanto compatibili con quelle del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o della dichiarazione presentata;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima.

Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e

restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata.

Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- al pagamento delle somme dovute;
- alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

#### **Art.11 - Determinazione del Canone**

**Per le occupazioni** il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

**Per i passi carrabili** la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone è determinato in ragione delle seguenti fasce di misura dell'accesso ((0-3ml - >3 <=5 ml.- >5 ml). La tariffa così ottenuta già tiene conto della larghezza (superficie) del passo/accesso carrabile, ovvero: da 0 a 3 Ml(0-3ml), superiore a 3 ml fino a o uguale a 5 Ml ( > 3<=5, ), superiore a 5 ml (>5Ml).

Per le occupazioni **di impianti di distribuzione carburante** la superficie computata ai fini del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione e/o quella di fatto occupata. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. A tale tipologia di occupazioni si applica il coefficiente individuato nell'allegato B1). Per gli accessi agli impianti, in conformità agli accessi / passi carrabili, il canone è determinato in ragione della dimensione del passo/accesso e della seguente graduazione: da 0 a 10 Ml(0-10 ML) , maggiore di 10 ML fino a o uguale a 20 Ml ( >10<=20Ml ), maggiore di 20 ML (> 20 ML) La tariffa così determinata già tiene conto della larghezza (superficie) del passo/accesso carrabile.

**Per le occupazioni del sottosuolo** la tariffa è ridotta ad ¼.

**Per le occupazioni con serbatoi** la tariffa ridotta ad  $\frac{1}{4}$  va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggior capacità la tariffa è aumentata di  $\frac{1}{4}$  per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

**Per le occupazioni di suolo pubblico e soprasuolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati**, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. Per tale tipologia di occupazioni ogni proroga della concessione determina un aumento del canone dovuto del 10%. Alle occupazioni effettuate per attività edilizia ricadenti in aree di parcheggio a pagamento, alla tariffa giornaliera è applicato, in ragione della zona di occupazione e della superficie occupata, il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato B1). Il coefficiente applicato tiene conto, nel caso di occupazione del sottosuolo, della riduzione ad  $\frac{1}{4}$  della tariffa.

Per le seguenti tipologie di **occupazioni con impianti fissi di telefonia mobile** la tariffa viene determinata **annualmente** in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all'art. 13, capo II, applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell'allegato E1), :

- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, con unico gestore di servizi di telecomunicazione;
- Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing (occupazione multipla) con due gestori di telefonia mobile;

Installazione dell' infrastruttura con posizionamento di più di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing (occupazione multipla) con più di due gestori di telefonia mobile.

Per tali tipologie di occupazione occorre fare altresì riferimento a quanto disposto dal vigente regolamento comunale disciplinante l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, alle normative di settore, alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica. Resta fermo quanto approvato dal comune in relazione a tale tipologia di occupazione con propri atti in quanto compatibile con il presente regolamento.

**Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture**, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di € 1,00, propria dei comuni oltre i 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Le occupazioni di suolo pubblico con le distese tavoli** sono regolamentate nell'Allegato B3).

**Per la diffusione di messaggi pubblicitari** il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie

complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

**Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli** adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. La pubblicità su veicoli, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

**Per la pubblicità effettuata ( per conto proprio o altrui ) all'esterno di veicoli in genere** adibiti ad uso pubblico o privato la tariffa è dovuta nella misura stabilita dalla Giunta Comunale , in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario installato su ciascun veicolo.. Per i veicoli ad uso pubblico adibiti a servizi di linea interurbana che servono più comuni , la tariffa stabilita per tale tipologia di pubblicità è applicata in misura ridotta della metà .

**Per la pubblicità effettuata (per conto proprio o altrui )all'esterno di veicoli** di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto , di portata superiore o inferiore ai 30 quintali , e per altre tipologie di veicolo la tariffa , indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dal numero dei messaggi , è applicata ad anno solare . Nel caso i cui detti veicoli circolino con rimorchio la tariffa corrispondente è raddoppiata.

**Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette** , anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica la tariffa sulla base della superficie complessiva dell'impianto / mezzo pubblicitario per metro quadrato di superficie e per anno solare. Qualora tale tipologia di diffusione pubblicitaria abbia una durata non superiore a tre mesi la tariffa si applica per ogni mese o frazione

**Per la pubblicità effettuata da aeromobili** la tariffa è applicata indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dai soggetti pubblicizzati, per ogni giorno o frazione .

**Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili** la tariffa applicata è nella stessa misura di quella stabilita per la diffusione pubblicitaria mediante aeromobili ridotta del 50 %.

**Per la pubblicità sonora o fonica** si osservano le norme del C.D.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del Regolamento comunale per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Per la pubblicità sonora la tariffa è applicata per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, per ciascun giorno o frazione ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, indipendentemente dalla misura del mezzo pubblicitario utilizzato.

**Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini**, manifestini e/o oggetti promozionali o altro materiale pubblicitario analogo oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari la tariffa è applicata per ciascun giorno o frazione , per ciascuna persona impiegata o mezzo utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dalla quantità e numerosità del materiale pubblicitario distribuito.

**Pubblicità realizzata attraverso proiezioni luminose ,diapositive su schermi o pareti riflettenti:** la tariffa è applicata a giorno , indipendentemente dalla misura della superficie adibita alla proiezione e dal numero dei messaggi. Qualora l'esposizione pubblicitaria abbia durata superiore a 30 gg. si applica la tariffa giornaliera ridotta della metà .

~~Le frazioni di superficie nella determinazione del canone sono sempre arrotondate all'unità superiore.~~

**Per la pubblicità effettuata mediante insegne , cartelli locandine targhe standardi** o comunque effettuata mediante altre forme ,diverse dai pannelli luminosi, proiezioni , areomobili, striscioni, volantini , apparecchi amplificatori e veicoli , di durata non superiore a tre mesi , si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella applicata annualmente per la singola tipologia di diffusione pubblicitaria .

**Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi , insegne o altre analoghe strutture** caratterizzate da diodi luminosi, lampadine e simili per conto altrui si applica la tariffa per metro quadrato di superficie e per anno solare , indipendentemente dalla variabilità e dal numero dei messaggi .Qualora detta pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa corrispondente è ridotta della metà .

**Per la pubblicità effettuata con striscioni** o altri mezzi simili la tariffa è applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.

**Per la pubblicità effettata in forma luminosa o illuminata** che abbia superficie compresa tra i 5,5 mq e 8,5 mq e superiore a 8,50 , la tariffa applicata ,in relazione alla zona di esposizione ed alla tipologia di pubblicità , è aumentata in relazione al maggior coefficiente applicato .

**Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi** si applica , in relazione alla zona di esposizione del territorio comunale, per ogni mese o frazione di mese la tariffa corrispondente ridotta di 1/10.

La tariffa giornaliera applicata a seconda della zona di esposizione del messaggio e della tipologia di mezzo pubblicitario utilizzato, può essere caratterizzata da un periodo di esposizione compreso tra un giorno o frazione , 15gg o frazione.

In ogni caso ai fini del computo della superficie del canone , le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;

## **Art.12 – Determinazione canone per pubbliche affissioni**

### **Per il Servizio di Pubbliche Affissioni :**

La misura del canone per il servizio di pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 per ogni periodo e per i primi 10 gg e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nella misura indicata dalla Giunta con proprio atto entro i termini di approvazione del bilancio.

Il Formato dei manifesti è il seguente:

Di cm 70 x 110= fogli n. 1

Di cm 100 x 140: fogli n. 2

Di cm 140 x 200: fogli n. 4

Di cm 600 x 300 : fogli n. 24

**Per le affissioni richieste con urgenza** , per lo stesso giorno in cui è consegnato il materiale, o entro i 2 gg successivi o per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi ,la misura del canone e è aumentata del 10% con un minimo di € 25, 82.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli e' aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli del 100 per cento

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, la tariffa applicata è aumentata nella misura del 100%.

### **Art. 13 Criteri di determinazione del canone**

Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in n.2(due) zone ( n. 1 e n. 2 ) per quanto attiene la diffusione dei messaggi pubblicitari, ed in altre n. 4 zone( n.3 ,n.4 n.5, n. 6 ) per quanto attiene le occupazioni, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile e della durata dell'occupazione e/o esposizione , sulla base di quanto indicato **nell'allegato D) e E )**.

Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella **zona 1) dell'ALLEGATO D)** si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **D1)**;

Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella **zona 2) dell'ALLEGATO D**, si applica la tariffa standard diminuita del 33,33%,con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato **D1)**;

**Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata** e la relativa superficie sia compresa tra mq 5 e 8,5 mq o superire a 8,5 mq, alla tariffa standard come sopra determinata relativa alla zona di esposizione si applicano i coefficienti moltiplicatori individuati **nell'Allegato D1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n. 3 dell' ALLEGATO E)** si applica **la tariffa standard** con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'**allegato E1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n.4 dell' ALLEGATO E)** si applica **la tariffa standard diminuita del 30%** con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell'**allegato E1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n. 5 dell' ALLEGATO E)** si applica **la tariffa standard diminuita del 40%** con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati **nell'allegato E1)**;

Alle occupazioni effettuate nella **zona n.6 dell' ALLEGATO E)** si applica **la tariffa standard diminuita del 50%**, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati **nell'allegato E1)**;

**Le occupazioni di suolo pubblico con le distese tavoli** sono regolamentate nell'**Allegato B3 )** , nelle relative linee guida tenuto conto di quanto determinato con atto di Giunta Comunale del 10.05.2016 n.238/53507/16. Per le occupazioni con distese tavoli ricadenti in aree di parcheggio a pagamento, le tariffe sono aumentate di un ulteriore 10%..

**Per il Servizio di pubbliche affissioni** si applica la tariffa giornaliera standard individuata come sopra, in ragione della diversa zona del territorio comunale , con applicati, per ogni singola fattispecie e periodo di durata dell'affissione, il coefficiente moltiplicatore individuato nell'Allegato **D1**). Il periodo minimo di affissione è 10 gg a cui può aggiungersi un ulteriore periodo minimo di 5 gg. , come rappresentato nell'allegato **D1**).

#### **Art.14 - Esenzioni**

Le occupazioni di suolo e/o esposizioni pubblicitarie oggetto di esenzione, o per le quali il canone non è dovuto, sono comunque soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione , fatti salvo i casi particolari indicati nella parte prima del presente regolamento in cui non necessita la concessione/ autorizzazione.

#### **Sono esenti dal canone:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita o nelle immediate adiacenze del punto di vendita. Per immediata adiacenza si intende entro il raggio di 1,50 mt lineari dal punto vendita. Gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita di immobili sui quali sono affissi , di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;



n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa **regolarmente inserita all'albo dei trasportatori** o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne, interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap

s) le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini;

t);

u) Sono esenti tutte le occupazioni relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo, patrocinati dal Comune ed effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici, da:

- aggiudicatari di bandi del Comune;
- Onlus;
- Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte al registro regionale e provinciale ai sensi della L.R. n. 34 del 9.12.2002;
- soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti punti della lettera u), inseriti in apposito elenco, annualmente approvato dalla Giunta comunale, pubblicato sul sito dedicato, periodicamente aggiornato ed integrato, in relazione ad altri soggetti le cui manifestazioni ed eventi siano riconosciuti dalla Giunta medesima di particolare rilievo ed interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo.

Qualora per le gli eventi, manifestazioni di cui sopra l'organizzatore dell'evento intenda avvalersi anche di aree adibite allo svolgimento di attività commerciale purché non prevalente e non eccedente il 30% dell'intera superficie concessa e, in ogni caso, non superiore a 90 mq il canone, limitatamente a tali aree, sarà soggetto ad una riduzione del 80%.

v) L'area oggetto di concessione/autorizzazione qualora sia interessata da lavori pubblici che ne limitino l'utilizzo, non è soggetta al canone, per la durata dei lavori interessanti detta area, sempreché sia presentata apposita richiesta all'ufficio competente;

z) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

z1) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

z2) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali

z3) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

z4) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati e i passi carrabili per i quali è stata assolto definitivamente il canone per l'occupazione di suolo pubblico.

#### **Ulteriori esenzioni :**

a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e senza fini di lucro;

- b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS- di cui all'art.10 del D.Lgv. 4/12/1997, n.460, per le attività d'istituto loro proprie;
- c) le occupazioni fatte nell'ambito delle attività' di commercio ambulante itinerante, o da parte di cosiddetti "madonnari" per soste sino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni anche per un tempo superiore, ma che, nella medesima area di riferimento, occupino superfici non superiori a mq. 2,00;
- d) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, effettuate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni al suolo con fiori, piante ornamentali e simili effettuate nelle medesime occasioni;
- e) le occupazioni effettuate con rastrelliere portabiciclette, con elementi di arredo urbano, fioriere, specchi parabolici e simili, purché debitamente autorizzati;
- f) le occupazioni effettuate con scivoli, manufatti e altro, costruiti per facilitare l'accesso e il passaggio esclusivo dei veicoli condotti o comunque utilizzati da persone disabili; tali occupazioni debbono riguardare il luogo di residenza del disabile e del suo nucleo familiare e/o di lavoro (per quest'ultimo solo se il passo carraio è ad uso esclusivo della persona disabile con attestazione del datore di lavoro);
- g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché' le relative piazzole di sosta ad essi assegnate, oltre alle piazzole, coperte o scoperte di sosta dei viaggiatori;
- h) le tabelle o cartelli e ogni altro segnale complementare che interessano la circolazione stradale;
- i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari, con pozzetti e vasche di superficie non superiore a mq.1,00 e con condutture di acqua per irrigazione;
- l) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, grate ecc. per illuminare ed areare cantine, box sotterranei e simili;
- m) le occupazione realizzate con apparecchi di distribuzione automatica di merci, purché con superficie complessiva non superiore a mq. 1,00;
- n) le occupazioni, per il tempo necessario, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli;
- o) le occupazione di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
- q) le occupazioni di soprassuolo pubblico effettuate con balconi e simili;
- r) le occupazioni effettuate con tendoni e tende solari;
- s) i taxi, per le aree di sosta a loro assegnate;
- t) le occupazioni, senza concessione, di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- u) i passi carrai su strade arginali e i passi la cui larghezza sia inferiore a ml 1,80 per i quali non sia stata richiesta la tabella di divieto di sosta;
- v)le occupazioni di suolo pubblico conseguenti al sisma del 2012 per installazioni di aree di cantiere, impalcature e transennamenti con presentazione della documentazione comprovante il ripristino dei danni dovuti al sisma e comunque della documentazione richiesta dall'ufficio;
- z) le occupazioni con distese tavoli sia nuove che in ampliamento concesse nell'anno 2020 per effetto del COVID o che saranno concesse per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid, non sono soggette al canone fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica , e comunque, fino al 31.12.2021; Le occupazioni con distese tavoli nel corso del 2021 sono esentate dal pagamento del canone per tutto il periodo in cui il legislatore non ne disponga l'esonero dal pagamento .
- z1)I posteggi non occupati nei mercati per effetto del Covid nel periodo di emergenza epidemiologica. Detta esenzione è applicabile solo qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica, limitatamente al periodo di sospensione e/o blocco stabilito da norme statali.

Il canone non è dovuto altresì per :

Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto , per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;

per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta, dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto , anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni .

#### **Art.15 - Ulteriori riduzioni**

Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate **solo** in caso di occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie ~~autorizzazioni~~ regolarmente autorizzate o concesse .

**Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati** è prevista una riduzione della tariffa standard del 90%;

Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell'anno , il canone dovuto per detta annualità è ridotto del 50%;

Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno , il canone dovuto per l'annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50% sempreché ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.

Per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici , è prevista una riduzione della tariffa standard del 80%;

Le Aree considerate "marginali", cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90% .

È disposta **la riduzione del canone del 50%:**

per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, **con il patrocinio** o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nel caso di pubblicità effettuata per beneficenza di cui al presente comma , ove sia realizzata con il patrocinio del Comune e sia dichiarato che l'eventuale intero incasso sarà devoluto in beneficenza ,viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

**Per le occupazioni cosiddette “di transito”**, cioè' per chi deve transitare su aree verdi demaniali per accedere alla proprietà' privata, nei casi in cui questa sia l'unica possibilità' di accesso, il canone si applica in misura ridotta del 50%.

**Per le occupazioni effettuate per attività edilizia di particolare entità** e per interventi strutturali su edifici per le quali venga richiesta una durata dell'occupazione di almeno due anni, si applica una riduzione del 50% della tariffa, determinata applicando il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato **E1**).

**Per le occupazioni suolo effettuate con attrezzature di spettacolo viaggiante**, comprese le carovane abitazioni , esclusi i carriaggi, alla tariffa giornaliera è applicato il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato **E1**), fermo restando che alla superficie occupata eccedente i 25 mq è applicata una riduzione del 70%;

## **Art – 16 - Tariffe**

Le tariffe del canone sono stabilite, entro i limiti fissati dalla legge, con delibera della Giunta Comunale da adottare entro i termini di legge. Le tariffe standard annua e giornaliera sono quelle previste dalla legge n. 160/2019 rispettivamente all'art. 1 ,comma 826 e 827. Le tariffe possono essere maggiorate o ridotte in relazione alla tipologia, durata, periodo e zona di occupazione o installazione.

In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un'apposita tariffa standard. Il Comune di Ferrara appartiene alla classe 2<sup>a</sup> in quanto Comune con oltre 100.000 ( centomila) abitanti fino a 500.000 abitanti.

La tariffa standard può essere:

a) **annuale** : nel caso in cui l'occupazione o la diffusione de messaggio pubblicitario si protragga l'intero anno solare.

b) **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare. La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le tariffe possono essere modificate con atto di Giunta per variare il gettito del canone unico .

La tariffa standard (per l'occupazione annuale) per le occupazioni del sottosuolo è ridotta a un quarto.

Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie o zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria/ zona più elevata.

## **Art. 17 - Rimborsi**

I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La voltura dell'autorizzazione / concessione non dà luogo a rimborso .

Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

**SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
CAPO III**

## **Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni**

Dal 1 **dicembre** 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo 3<sup>^</sup>. Il Servizio può essere effettuato direttamente , mediante il supporto di soggetti esterni o in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario del Servizio:-

L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali , è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

E' garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

## **Art. 19 - Richiesta del servizio**

Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni lavorativi precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando la zona di affissione, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone .

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.

**Per le affissioni aventi carattere di urgenza**, vale a dire richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione con un minimo di €25,82

Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera, con applicati i coefficienti di riduzione indicati nell'allegato **D1)** per un periodo minimo di affissione di 10 gg , e di ulteriori 5 gg aggiuntivi .Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 10 giorni.

Il formato e le dimensioni dei manifesti e il numero dei fogli sono i seguenti :

Di cm 70 x 110= fogli n. 1

Di cm 100 x 140: fogli n. 2

Di cm 140 x 200: fogli n. 4

Di cm 600 x 300 : fogli n. 24

## **Art.20 - Tariffe e maggiorazioni**

Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta ,indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari , fino ad un massimo del 20 % della superficie disponibile.

#### **Art. 21- Modalità per l'espletamento del servizio**

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo canone dovuto . ~~relativi diritti.~~

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto su richiesta del committente, al rimborso delle somme versate nel rispetto dei termini di legge .Il versamento in eccesso può essere utilizzato su richiesta dell'interessato per compensare per eventuali diritti dovuti nel corso dello stesso anno solare.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario, o il se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Presso il Comune o il Concessionario del servizio è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. Si dà seguito a tale richiesta dopo aver verificato la disponibilità di spazi e di personale e il contestuale pagamento dei diritti.

Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Dirigente del servizio dedicato anche alla affissioni o , se individuato, al Funzionario responsabile dell'ufficio competente, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Servizio, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

L'affissione degli annunci mortuari effettuata in appositi spazi, non è soggetta al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni, è gestita da Ferrara Tua SRL .

#### **Art.22 - Riduzioni per le Pubbliche Affissioni**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del ~~diritto~~ canone.

### **Art. 23 - Esenzioni per le Pubbliche affissioni**

Sono **esenti** le seguenti tipologie di manifesti:

Manifesti riguardanti attività istituzionali del comune svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

manifesti delle autorità militari per le iscrizioni alle liste di leva, alle chiamate alle armi,

manifesti dello Stato, regioni e province in materia tributaria,

i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza,

i manifesti in materia elettorale, di referendum, e simili,

i manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati,

ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

## **SANZIONI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO CAPO IV**

### **Art. 24 - Indennità e sanzioni e ravvedimento**

Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per le occupazioni e la diffusione di messaggi realizzate abusivamente. A tale fine si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili devono essere di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) , né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Nei casi di tardivo o omesso o parziale pagamento del canone ~~canoni~~ la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone versato tardivamente o non versato o versato parzialmente .Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi nella misura legale e le spese di notifica.

L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

E' possibile applicare **l'istituto del ravvedimento operoso** così come previsto dal vigente regolamento generale entrate comunali agli art. 28 e 29, limitatamente alle fattispecie descritte all'art. 29 , lett.)da a) a f) afferenti l'omesso /parziale/ tardivo versamento .

#### **Art. 25 - Accertamento \_ recupero canone.**

All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario in caso di affidamento in concessione..

Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 gg. dalla notifica dell'atto senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

#### **Art. 26 – Autotutela**

L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile dell'entrata.



## **Art. 27 - Riscossione**

La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla legge ,ai sensi dell' art. 2 bis di 22 ottobre 2016 n. 193 conv dalla legge 1/12/2016 n. 225 e dei vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia.

In caso di affidamento a soggetti esterni, ai sensi dell' art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto dell'art. 1 comma 790 della L. 160/2019.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento , al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

L' omesso versamento dell'avviso di accertamento cui all'articolo 25, comma 3^, comporta la decadenza della concessione o dell' autorizzazione.

La decadenza della concessione o della autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo IV.

Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone

## **Art. 28 Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge il rimborso, o il rilascio del titolo autorizzatorio e / o la concessione può essere proposta impugnazione nei termini e nei confronti dell'organo competente indicato nell'atto ricevuto.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore.

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo .

## **Art. 29 – Vigilanza**

Il comune mediante propri accertatori, o in caso di affidamento o appalto di servizio, mediante personale incaricato , del concessionario o del soggetto che effettua il servizio di supporto oppure mediante la polizia urbana locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento e anche delle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Il materiale abusivo defisso verrà distrutto decorsi i termini di legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO V**

### **ART. 30- Regime transitorio**

Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

L'ufficio comunale competente provvederà entro il primo semestre dell'anno di istituzione del canone all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e , nel caso, potrà procedere :

- a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto .

Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/ rinuncia per la concessione o autorizzazione.

### **ART. 31 -Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell'anno di istituzione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato :

il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tutte le previsioni contenute nei regolamenti collegati o nel piano impianti pubblicitari , incompatibili o riferite a norme abrogate con l'entrata in vigore del canone unico;

il regolamento disciplinante il Canone occupazione Spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) nonché il capo 1 e 2 del D.lgs 507 /1993 e l'art. 63 del Dlgs 446/1997.

Le succitate fonti normative continuano ad essere applicate per tutte le attività pendenti non ancora concluse e/o prescritte , fermo restando che dal 01.01.2020 gli avvisi di accertamento tributario e delle entrate patrimoniali nonché le attività di riscossione collegate sono potenziante ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della l. 160/2019.

Restano ferme ,a norma dell'art. 1 comma 847 della Legge 160/2019 , le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva , in quanto compatibili.

**ALLEGATI :**

**ALLEGATO D) , ZONA n. 1 e n. 2**

Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1) e n. 2) per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario .

**ALLEGATO D1):** coefficienti per determinare le tariffe per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario e per il servizio pubbliche affissioni .

**ALLEGATO E):** Elenco zone N. 3,4,5,6, per le occupazioni di suolo

**ALLEGATO E1) :** coefficienti per determinare le tariffe per il canone dovuto per le occupazioni suolo ;

**ALLEGATO B3):** Distese tavoli e linee guida

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Comune di Ferrara

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 837)**

## Articoli

Articolo 1.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 2.....	3
Disposizioni generali .....	3
Articolo 3.....	3
Presupposto del canone .....	3
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo .....	4
Articolo 5.....	4
Commercio su aree pubbliche .....	4
Articolo 6.....	4
Rilascio dell'autorizzazione .....	4
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	5
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	5
Articolo 10.....	6
Determinazione del canone .....	6
Articolo 11.....	6
Modalità e termini per il pagamento del canone .....	6
Articolo 12.....	7
Accertamenti - Recupero canone.....	7
Articolo 13.....	7
Sospensione dell'attività' di vendita.....	7
Articolo 14.....	7
Disposizioni finali.....	7
<b>Allegato F1</b> - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI .....	8

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, come previsto dall'art. 1 - comma 837 della Legge 160/2019, contiene i principi e le disposizioni riguardanti **il canone di concessione per** l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Ferrara.

2. **Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili - di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4** **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5** **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di ~~10~~ **12** anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

3. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" e dalla normativa vigente in materia.

4. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eventuali eccezioni se previste con specifica disposizione regolamentare.

## **Articolo 6** **Rilascio dell'autorizzazione**

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, fiere **e posteggi isolati** si rinvia al Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;

I coefficienti di correzione della tariffa relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa di base.

**Il canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazione temporanee i prelievi giornalieri sui rifiuti di cui alla legge 147/2013. Il coefficiente applicato attiene anche a tale tipologia di prelievo.**

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade nelle quali si esercita il commercio su aree pubbliche sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'ALLEGATO "E" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 - Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, in relazione alle diverse tipologie, **alle diverse** zone nonché ai coefficienti previsti nell'ALLEGATO **F1** "DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI"

Per il Comune di Ferrara, che rientra fra i Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti la tariffa standard giornaliera di riferimento è di € 1,30.



## **Articolo 10**

### **Determinazione del canone**

1. Le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie concessa o - in assenza di titolo - abusivamente occupata e in relazione all'orario effettivo di occupazione suddiviso in fasce:
  - a) a giorno, cioè per l'intero arco delle 24 ore
  - b) a fasce orarie, così come segue:
    - b.1) dalle 7,00 alle 14,00
    - b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato, come indicato **nell'allegato F1).**

## **Articolo 11**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione / autorizzazione ~~e sono applicabili le disposizioni previste dal regolamento comunale disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 8-16 della L. 160/2019, in quanto compatibili.~~

~~Per quanto non espressamente le concessioni rilasciate in materia di occupazioni temporanee si rimanda a quanto previsto dal regolamento ante indicato, nella parte prima dedicata al rilascio delle concessioni/ autorizzazioni, lo stesso dicasi per le riduzioni / esenzioni disciplinate nella parte II.~~

**Per le annualità successive alla prima, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.**

**Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto da uno stesso titolare, relativamente ad un periodo compreso nell'anno solare sia superiore o uguale ad € 500,00 , previa comunicazione all'ufficio del canone unico , può essere corrisposto in 4 rate con scadenze trimestrali. La prima rata deve essere versata al rilascio della concessione o, per le annualità successive, entro il 31 marzo di ogni anno.**

3. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

4. **Anche i c.d. "spuntisti" sono tenuti al versamento del canone, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione giornaliera o a fasce orarie.**

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,16.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

**7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento per le concessioni rilasciate in materia di occupazioni temporanee si rimanda a quanto previsto dal regolamento comunale disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, per quanto compatibili.**

## **Articolo 12**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune **o il personale del soggetto che ha in affidamento la gestione del Canone**, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Le disposizioni in materia di sanzioni accertamento riscossione e contenzioso, di cui al capo IV del regolamento disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, sono applicabili anche al canone di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

## **Articolo 13**

### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

## **Articolo 14**

### **Disposizioni finali e transitorie**

~~1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.~~ **Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva e del regolamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della l. 160/2019, in quanto compatibile.**

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell'anno di istituzione.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

~~Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva.~~

In ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, per l'anno 2021, il versamento del canone per le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2020, per le quali sia stato avviato il procedimento di rinnovo d'ufficio ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 181 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, del Decreto Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e DGR n.1835 del 7 dicembre 2020, potrà essere effettuato successivamente al rilascio dell'atto e comunque non oltre il 31/10/2021.

Sono fatte salve le esenzioni previste dal regolamento del canone di cui al comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019, qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza, limitatamente al periodo di blocco stabilito dalle norme statali, nonché le eventuali proroghe dell'esonero dal pagamento previsto ai sensi dell'art.9-ter Decreto Ristori D.L. n. 137/2020.

**Allegato F1 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Comune di Ferrara

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 837)**

## Articoli

Articolo 1.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 2.....	3
Disposizioni generali .....	3
Articolo 3.....	3
Presupposto del canone .....	3
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo .....	4
Articolo 5.....	4
Commercio su aree pubbliche .....	4
Articolo 6.....	4
Rilascio dell'autorizzazione .....	4
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	5
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	5
Articolo 10.....	6
Determinazione del canone .....	6
Articolo 11.....	6
Modalità e termini per il pagamento del canone .....	6
Articolo 12.....	7
Accertamenti - Recupero canone.....	7
Articolo 13.....	7
Sospensione dell'attività' di vendita.....	7
Articolo 14.....	7
Disposizioni transitorie e finali .....	7
<b>Allegato F1</b> - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI .....	8

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, come previsto dall'art. 1 - comma 837 della Legge 160/2019, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione **per** l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Ferrara.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili - di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4** **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5** **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di ~~10~~ **12** anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

3. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" e dalla normativa vigente in materia.

4. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eventuali eccezioni se previste con specifica disposizione regolamentare.

## **Articolo 6** **Rilascio dell'autorizzazione**

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, fiere e posteggi isolati si rinvia al Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;

I coefficienti di correzione della tariffa relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa di base.

Il canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazione temporanee i prelievi giornalieri sui rifiuti di cui alla legge 147/2013. Il coefficiente applicato attiene anche a tale tipologia di prelievo.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade nelle quali si esercita il commercio su aree pubbliche sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'ALLEGATO "E" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 - Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, in relazione alle diverse tipologie, zone nonché coefficienti previsti nell'ALLEGATO F1 "DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI"

Per il Comune di Ferrara, che rientra fra i Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti la tariffa standard giornaliera di riferimento è di € 1,30.



## **Articolo 10**

### **Determinazione del canone**

1. Le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie concessa o - in assenza di titolo - abusivamente occupata e in relazione all'orario effettivo di occupazione suddiviso in fasce:
  - a) a giorno, cioè per l'intero arco delle 24 ore
  - b) a fasce orarie, così come segue:
    - b.1) dalle 7,00 alle 14,00
    - b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato, come indicato nell'allegato F1).

## **Articolo 11**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione / autorizzazione. Per le annualità successive alla prima, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto da uno stesso titolare, relativamente ad un periodo compreso nell'anno solare sia superiore o uguale ad € 500,00 , previa comunicazione all'ufficio del canone unico , può essere corrisposto in 4 rate con scadenze trimestrali. La prima rata deve essere versata al rilascio della concessione o, per le annualità successive, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Anche i c.d. "spuntisti" sono tenuti al versamento del canone, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione giornaliera o a fasce orarie. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,16.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6 . Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento per le concessioni rilasciate in materia di occupazioni temporanee si rimanda a quanto previsto dal regolamento comunale disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, per quanto compatibili.

## **Articolo 12**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o il personale del soggetto che ha in affidamento la gestione del Canone , cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Le disposizioni in materia di sanzioni accertamento riscossione e contenzioso, di cui al capo IV del regolamento disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, sono applicabili anche al canone di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

## **Articolo 13**

### **Sospensione dell'attività' di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva e del regolamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della l. 160/2019, in quanto compatibile.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell'anno di istituzione.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

In ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, per l'anno 2021, il versamento del canone per le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2020, per le quali sia stato avviato il procedimento di rinnovo d'ufficio ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 181 del D.L. n. 34/2020 convertito con

modificazioni dalla L. n. 77/2020, del Decreto Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e DGR n.1835 del 7 dicembre 2020, potrà essere effettuato successivamente al rilascio dell'atto e comunque non oltre il 31/10/2021.

Sono fatte salve le esenzioni previste dal regolamento del canone di cui al comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019, qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza, limitatamente al periodo di blocco stabilito dalle norme statali, nonché eventuali proroghe dell'esonero del pagamento previsto ai sensi dell'art.9-ter Decreto Ristori D.L. n. 137/2020.

## **Allegato F1 – DETERMINAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



# LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS ALLEGATI

















22 Gennaio 2016

# **ALLEGATO N.1**

**Tipologia, dimensioni e distanze da rispettare  
nella progettazione delle distese.**


# LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS TEMPORANEE

## CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA:

	A	B	C	D
<b>01</b> DISTESA CON OMBRELLONI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3	 <p>OMBRELLONE CON SOSTEGNO CENTRALE TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>OMBRELLONE CON SOSTEGNO CENTRALE FIORIERE TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>OMBRELLONE CON SOSTEGNO LATERALE TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>OMBRELLONE CON SOSTEGNO LATERALE FIORIERE TAVOLI E SEDIE</p>
<b>02</b> DISTESA CON TENDE PROFONDITA' MASSIMA MT.3.5	 <p>DISTESA CON TENDA ESTENDIBILE TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>DISTESA CON TENDA ESTENDIBILE TAVOLI SEDIE E FIORIERE SUL PERIMETRO ESTERNO</p>	 <p>DISTESA CON TENDA ESTENDIBILE TAVOLI SEDIE E FIORIERE SUL PERIMETRO ESTERNO ED INTERNO</p>	 <p>DISTESA CON TENDA ESTENDIBILE TAVOLI SEDIE FIORIERE E PROTEZIONI LATERALI IN PLASTICA</p>
<b>03</b> DISTESA CON STRUTTURA PROFONDITA' MASSIMA MT.2	 <p>DISTESA APERTA SU 4 LATI CON TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>DISTESA CHIUSA SU 3 LATI CON PARAPETTO CIECO H.1M CON TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>DISTESA CHIUSA SU 3 LATI CON PARAPETTO TRASPARENTE H.1M CON TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>DISTESA CHIUSA SU 3 LATI CON PARAPETTO TRASPARENTE H.1.5M CON TAVOLI E SEDIE</p>
<b>04</b> DISTESA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3	 <p>DISTESA CON GAZEBO APERTA SU 4 LATI CON TAVOLI E SEDIE CON TAVOLI E SEDIE</p>	 <p>DISTESA CON GAZEBO CHIUSA SU 3 LATI CON PARAPETTO CIECO H.1M</p>	 <p>DISTESA CON GAZEBO CHIUSA SU 3 LATI CON PARAPETTO TRASPARENTE H.1M</p>	 <p>DISTESA CON GAZEBO CHIUSA SU 3 LATI CON PARAPETTO TRASPARENTE H.1.5M</p>

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 04-D

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3.  
ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:


LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3.  
LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N2) DI ALTEZZA MT.1.5. L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2.3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E PROVISTA DI PROTEZIONI SU 3 LATI A DELIMITAZIONE DELL'AREA IN MATERIALE TRASPARENTE (IL GAZEBO NON DOVRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N.3 E N.4.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 01-A

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON OMBRELLONE/I CON SOSTEGNO CENTRALE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI, SEDIE.

#### DIMENSIONI:

LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE SONO MT. 3X3.


#### DESCRIZIONE:

OMBRELLONE CON SOSTEGNO CENTRALE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA)CORRE-  
DATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.  
3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FAB-  
BRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.



## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 01-B

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON OMBRELLONE/I CON SOSTEGNO CENTRALE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI, SEDIE E FIORIERE A DELIMITAZIONE DELL'AREA.

#### DIMENSIONI:


LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE SONO MT. 3X3.

#### DESCRIZIONE:

OMBRELLONE CON SOSTEGNO CENTRALE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA)  
CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI  
NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE  
ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 01-C

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON OMBRELLONE/I CON SOSTEGNO LATERALE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.

#### DIMENSIONI:


LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE SONO MT. 3X3.

#### DESCRIZIONE:

OMBRELLONE CON SOSTEGNO LATERALE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA)  
CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI  
NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE  
ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 01-D

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON OMBRELLONE/I CON SOSTEGNO LATERALE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI, SEDIE E FIORIERE A DELIMITAZIONE DELL'AREA.

#### DIMENSIONI:


LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE SONO MT. 3X3.

#### DESCRIZIONE:

OMBRELLONE CON SOSTEGNO LATERALE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA)  
CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI  
NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE  
ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 02-A

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON TENDA/E ESTENDIBILE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.

#### DIMENSIONI:


LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA MT. 3.5.

#### DESCRIZIONE:

TENDA/E ESTENDIBILE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA) CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



**SCHEDA 02-B**


**CLASSIFICA TIPOLOGICA:**  
DISTESA REALIZZATA CON TENDA/E ESTENDIBILE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI, SEDIE E FIORIERE A DELIMITAZIONE DELL'AREA SUL PERIMETRO ESTERNO.

**DIMENSIONI:**  
LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA MT. 3.5.

**DESCRIZIONE:**  
TENDA/E ESTENDIBILE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA) CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



The diagram illustrates a cross-section of a covered outdoor seating area. A structure with a sloped roof is supported by a wall on the left. The roof extends over a seating area. A person is shown sitting in a chair. The distance from the wall to the start of the seating area is marked as 1. The total length of the seating area is marked as 2.5. The seating area includes a table, chairs, and planters. Dashed lines indicate the vertical height of the roof structure.

**SCHEDA 02-C**


**CLASSIFICA TIPOLOGICA:**  
DISTESA REALIZZATA CON TENDA/E ESTENDIBILE.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI, SEDIE E FIORIERE A DELIMITAZIONE DELL'AREA SUL PERIMETRO ESTERNO ED INTERNO.

**DIMENSIONI:**  
LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA MT. 3,5.

**DESCRIZIONE:**  
TENDA/E ESTENDIBILE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA) CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 02-D

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON TENDA/E ESTENDIBILE.

ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI, SEDIE E FIORIERE A DELIMITAZIONE DELL'AREA SUL PERIMETRO ESTERNO ED INTERNO.

POSIZIONAMENTO DI PROTEZIONI IN PLASTICA TRASPARENTE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO).

#### DIMENSIONI:


LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA MT. 3,5.

#### DESCRIZIONE:

TENDA/E ESTENDIBILE E PROTEZIONI IN PLASTICA SU TRE LATI (ENTRAMBE NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) CORREDATA DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 03-A

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
NESSUN POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TUTTI I 4 LATI.  
ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:

LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 2.  
L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA E DI MT.2,3.


#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2 (NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) REALIZZATI RISPETTANDO L'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3.



## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 03-B

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2.  
ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:


LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 2.  
LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE NON TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N2) DI ALTEZZA MT.1.  
L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2,3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2 E PERIMETRATA DA PROTEZIONI NON TRASPARENTI SU 3 LATI (NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) REALIZZATI RISPETTANDO QUANTO PREVISTO L'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.4.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEMA 03-C

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2.  
ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:


LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 2.  
LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N2) DI ALTEZZA MT.1.  
L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2,3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2 E PERIMETRATA DA PROTEZIONI TRASPARENTI SU 3 LATI (NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) REALIZZATI RISPETTANDO QUANTO PREVISTO L'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.4.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 03-D

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2.  
ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE, A DELIMITAZIONE DELL'AREA SUL PERIMETRO ESTERNO ED INTERNO. POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:


LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 2.  
LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN VETRO DI ALTEZZA MT.1,5.  
L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2,3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2 E PERIMETRATA DA PROTEZIONI SU 3 LATI (NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) REALIZZATI RISPETTANDO L'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 04-A

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3.  
ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
NESSUN POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SUI TRE LATI.  
ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:


LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3.  
NON SONO PREVISTE PROTEZIONI A DELIMITAZIONE DELL'AREA.  
L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2,3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E SPROVVISTA DI PROTEZIONI A DELIMITAZIONE DELL'AREA (IL GAZEBO NON DOVRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N. 3 E N.4.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 04-B

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3.  
ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:


LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3.  
LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE NON TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N2) DI ALTEZZA MT.1. L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2,3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E PROVISTA DI PROTEZIONI SU 3 LATI A DELIMITAZIONE DELL'AREA IN MATERIALE NON TRASPARENTE (IL GAZEBO NON DOVRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO N2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N.3 E N.4.

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE  
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



### SCHEDA 04-C

#### CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3.  
ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.  
POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

#### DIMENSIONI:

LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3.  
LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N2) DI ALTEZZA MT.1. L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA È DI MT.2,3.

#### DESCRIZIONE:

DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E PROVISTA DI PROTEZIONI SU 3 LATI A DELIMITAZIONE DELL'AREA IN MATERIALE TRASPARENTE (IL GAZEBO NON DOVRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDISFARE I REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N.3 E N.4.

# **ALLEGATO N.2**

**Materiali da utilizzare nella realizzazione delle distese.**



## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS

MATERIALI DA UTILIZZARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE/COPERTURE

<b>MATERIALI</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>COPERTURA</b>
<b>FERRO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>LEGNO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>TESSUTO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>VETRO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>PVC</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>POLICARBONATO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>ALLUMINIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>



# **ALLEGATO N.3**

**Colori da utilizzare nella realizzazione delle distese.**

## LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS


COLORI DA UTILIZZARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE/COPERTURE

<b>COLORI</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>COPERTURA</b>
<b>ANTRACITE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>CORTEN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>ECRU</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>AVORIO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>ROSSO FERRARESE</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>BIANCO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>VERDE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

# ALLEGATO N. 4

## TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

### PANCHINE



## SEGGIOLE



## OMBRELLONI



## TAVOLINI



I tavoli, devono avere uno spazio sottostante il piano di appoggio di almeno cm. 70 di altezza (fascione escluso), per consentire un agevole avvicinamento anche da parte di persone che utilizzano la carrozzina elettrica.

## VASI - FIORIERE



## ALLEGATO B3)

### DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON DISTESE TAVOLI

#### **ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DISTESE TAVOLI**

Il presente ALLEGATO disciplina l'occupazione del suolo pubblico finalizzata a promuovere la fruizione anche turistica dell'ambiente cittadino nel rispetto dei luoghi. Considerate le diverse funzioni a cui assolve, (ampliamento dello spazio di esercizio delle attività e fruizione regolamentata di spazi pubblici) e tenuto conto dell'impatto estetico e ambientale che comporta l'occupazione con distesa, il rilascio della relativa autorizzazione deve essere improntato, oltre all'osservanza alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza, accessibilità, igiene, anche a criteri di salvaguardia e miglioramento del contesto urbano in cui si inserisce l'occupazione, con particolare riguardo alla qualità estetica dell'occupazione stessa. A tal fine, è necessario, che la progettazione e realizzazione delle occupazioni di che trattasi, sia conforme, di norma, alle "linee guida" specificatamente predisposte per agevolare le richieste degli utenti:

- allegato n.1 - Tipologia, dimensioni e distanze da rispettare nella progettazione delle distese.
- allegato n.2 – Materiali da utilizzare nella realizzazione delle distese.
- allegato n.3 – Colori da utilizzare nella realizzazione delle distese.
- allegato n.4 - Tipologie e caratteristiche degli elementi di arredo.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Per distesa tavoli si intende la predisposizione di arredi all'aperto utilizzati per il servizio di somministrazione alimenti e bevande presso i pubblici esercizi o per il ristoro della clientela presso gli esercizi di commercio di generi alimentari CON GASTRONOMIA e le attività artigianali di prodotti destinati al consumo diretto. Il posizionamento di mensole sulla facciata degli edifici prospicienti l'attività, anche se su area privata, deve essere autorizzato. Riguardo alla durata temporale, l'occupazione di suolo pubblico con distesa tavoli può essere:

- permanente, quando ha durata non inferiore all'anno solare, vale a dire dal 1° Gennaio al 31 Dicembre;
- temporanea, quando di durata inferiore all'anno solare;

#### **ART. 3- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE**

La distesa tavoli può essere semplice o con struttura: semplice, quando è composta da elementi di base (tavoli, sedie, sgabelli, ombrelloni ecc..) liberamente posizionati all'interno dell'area concessa, con eventuale presenza di accessori decorativi. con struttura, quando è composta da elementi a copertura (gazebo, pensiline, tende ecc..) e/o da elementi di delimitazione/protezione (pedane, pannelli, ringhiere, pavimentazioni, catenelle ecc..). non amovibili.

La distesa tavoli con struttura non può essere chiusa su tutti i lati. Le distese tavoli possono essere classificate in n. 4 tipologie:

- 01 – Distesa con soli tavoli e sedie ed eventuali ombrelloni (semplice);
- 02 – Distesa con tende (profondità massima mt. 3,5);

03 – Distesa con struttura (profondità massima mt. 2);

04 – Distesa con gazebo (dimensione massima mt. 3x3).

Le tipologie, le dimensioni ed i colori degli arredi di base e delle strutture devono di norma conformarsi a quanto indicato nelle linee guida di cui all'allegato 1.

In ogni caso, gli elementi di base, le strutture e gli accessori devono sempre armonizzarsi con i colori della struttura e con il contesto. Nel perimetro entro mura, nella struttura e negli elementi di arredo non dovranno essere presenti loghi o scritte pubblicitarie (se non preventivamente concordati).

**Ombrelloni** Trattasi di strutture portanti con copertura in tela o altro materiale di qualità (il tessuto dovrà essere sempre antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici). La forma deve essere preferibilmente quadrata o rettangolare; deve essere fornita di un solo punto di appoggio al suolo e presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento (centrale o laterale) ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, ad esclusione di quelli che comportino manomissione del suolo pubblico. Le dimensioni, tipologie e colori devono conformarsi per quanto possibile a quanto riportato nelle Linee Guida.

**Tende** La distesa può utilizzare, quale elemento di copertura, una o più tende collocate sulla facciata degli edifici, per il posizionamento della quale è necessaria l'osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale relativo, tra l'altro, alla “.. pubblicità stradale nei centri abitati” con particolare riferimento all'art. 25 relativo alle tende.

**Elementi di delimitazione** Sono quei manufatti atti a circoscrivere esternamente l'area oggetto di occupazione quali, pannelli a paravento, ringhiere, pedane. Tali elementi non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano e devono rispettare, per quanto possibile, le dimensioni e caratteristiche riportate nelle Linee Guida, inoltre devono essere realizzati con materiali infrangibili; anche le piante e i rampicanti, qualora costituiscano delimitazione esterna, devono rispettare le dimensioni di cui sopra. Le pedane al suolo consentono di sopraelevare il posizionamento degli arredi e sono ammesse per regolarizzare il fondo stradale o neutralizzare pendenze o per risolvere problemi di accessibilità o fruibilità. Devono sempre rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e di protezione da eventuali cadute. Non sono ammesse su fondi stradali la cui pavimentazione sia stata oggetto di riqualificazioni con materiali di pregio, salvo deroghe espresse. I lati delle pedane devono essere chiusi ma ispezionabili in caso di necessità. Ogni pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e manutenzione di pozzetti, botole, griglie ecc...

**Accessori** Trattasi di elementi complementari alle varie tipologie di arredi, non delimitanti, con funzione meramente estetica e finalizzata al comfort. Devono essere inclusi nella progettazione complessiva e coordinarsi al resto degli arredi

#### **ART. 4 - PRESCRIZIONI GENERALI**

Il posizionamento delle distese tavoli deve essere preventivamente autorizzato nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento. Nella fase di progettazione della distesa tavoli, il richiedente deve tenere conto delle seguenti prescrizioni:

1 - devono essere sempre rispettate norme igienico - sanitarie, di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;

2 - deve essere posizionata, di norma, in contiguità all'esercizio cui afferisce e può non occupare esclusivamente lo spazio corrispondente alla proprietà dell'esercizio: in tali casi deve essere valutata, di volta in volta, la collocazione in prossimità, tenuto conto delle esigenze di mobilità, ambiente, decoro urbano e fatti salvi i diritti dei terzi;

3 – previo parere specifico del servizio mobilità e traffico, possono essere autorizzate occupazioni sul lato opposto dell'esercizio commerciale esclusivamente in presenza di piazze, giardini o aree stradali pedonalizzate oppure in aree stradali a traffico limitato solo in presenza di attraversamenti pedonali;

4 - lo spazio occupato dalle distese deve essere, di norma, di forma regolare e deve rispettare, per quanto possibile, le distanze dagli edifici, le distanze per i passaggi pedonali e per il transito dei veicoli indicate nelle Linee Guida in relazione alle varie tipologie;

5 – sulle aree verdi possono essere collocate solo strutture che non alterino in modo definitivo le caratteristiche del luogo in cui si collocano;

6- le distese tavoli afferenti le attività di somministrazione esercitate in locali privi dei servizi igienici per la clientela:

possono essere rilasciate solamente alla tipologia 3 dell'art. 151 del vigente regolamento di igiene e sanità (bar classico, paninoteca);

devono avere durata solo temporanea e senza struttura in quanto le distese esterne devono assolvere ad una mera funzione di ristoro per la clientela, in quei periodi dell'anno in cui le condizioni climatiche consentono di fruire di spazi all'aperto;

sussiste a carico del titolare l'obbligo di informativa alla clientela riguardo a: . locale privo di servizi igienici . assenza del servizio al tavolo.

7 - nei porticati e nelle gallerie private aperte al pubblico transito, deve essere garantito il passaggio dei pedoni (la larghezza non deve essere inferiore a cm. 150) e non sono ammessi elementi di copertura né altri elementi strutturali;

8 - le occupazioni con distesa non devono sottrarre alla vista o interferire con gli 25 elementi di interesse storico, architettonico o paesaggistico; 9 - non si devono pregiudicare la piena visibilità di targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale, semafori e altri indicatori;

10 - si devono rispettare le norme relative al transito pedonale e veicolare.

#### **ART. 5 - DISTESE TAVOLI RELATIVE A LABORATORI ARTIGIANALI E ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALIMENTARE CON GASTRONOMIA**

Considerato che in tali tipologie di attività non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, per cui la distesa tavoli svolge una mera funzione di predisposizione di aree di ristoro per la clientela, in quei periodi dell'anno in cui le condizioni climatiche consentono di fruire di spazi all'aperto, è necessario che la relativa autorizzazione rispetti le seguenti condizioni:

temporaneità dell'occupazione (max sette mesi per anno solare) ;



solo distese senza struttura e con un numero massimo di quattro piani di appoggio e sedute come definito con atto di Giunta Comunale del 10.05.2016 n.238/53507/16

osservanza prescrizioni igienico sanitarie;

deve essere garantita la piena accessibilità e mobilità alle persone disabili e con bisogni specifici di mobilità davanti ai marciapiedi nelle vie antistanti le attività ivi indicate, evitando che gli arredi e le attrezzature ostruiscano il passaggio pedonale;

Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette monouso. E' vietata qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè o the ecc.) e la presentazione di menu sulla distesa, inerente prodotti offerti e relativi prezzi, la raccolta di ordinazioni o altro servizio assistito;

obbligo di informativa alla clientela di: - locale privo di servizi igienici - assenza del servizio al tavolo - osservanza dei seguenti orari: fino alle 0,30 tutte le serate e fino alle ore 1,30 nelle serate di venerdì e sabato.

#### **ART. 6 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

La domanda di concessione per le distese tavoli deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte. La presentazione dell'istanza deve essere fatta esclusivamente sulla piattaforma digitale SUAPER.

#### **ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE**

Il procedimento relativo al rilascio delle concessioni per occupazioni suolo con distesa tavoli rientra nell'ambito della Legge sul procedimento amministrativo n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. E' di competenza del Servizio Commercio Attività produttive, il quale provvede al rilascio previa verifica dei requisiti di cui al presente regolamento e previa acquisizione dei pareri tecnici, di norma, dei seguenti servizi/uffici comunali:

servizio mobilità e traffico

ufficio verde (solo per distese in aree di verde pubblico);

ufficio centro storico per le occupazioni di particolare impatto riguardanti aree del centro storico ;

ufficio benessere ambientale per la verifica delle condizioni di accessibilità alle distese ed alle aree circostanti;;

ufficio patrimonio (per eventuale verifica della natura patrimoniale dell'area);

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici: è cura del Servizio Commercio trasmettere l'istanza a tale ente e riceverne il relativo parere .

L'atto di concessione finale viene inoltrato dal Servizio Commercio all'esattore che, previo pagamento del canone e relativi diritti, lo consegna al titolare. Il titolare della concessione è tenuto a conservare l'atto di concessione presso l'esercizio cui afferisce e ad esibirlo ad ogni controllo, pena le sanzioni previste dal presente regolamento.

## **ART. 8 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO RELATIVO ALLE AREE FUORI DALLE MURA**

Nel caso di istanza di occupazione suolo con distese tavoli aventi le seguenti caratteristiche:

- occupazione temporanea
- con distese prive di struttura
- con progettazione e realizzazione conforme per tipologia e dimensioni alle Linee Guida
- in aree non tutelate da norme di competenza della Soprintendenza

verrà acquisito, a cura del Servizio Commercio, solo il parere dell'Ufficio Mobilità e Traffico

## **ART. 9 - RINNOVO ANNUALE DELLE CONCESSIONI**

Alla domanda di rinnovo della concessione, qualora il richiedente dichiara che nulla è variato rispetto a quanto già autorizzato, allegando documentazione fotografica della distesa esistente, il Servizio Commercio provvederà al rilascio della concessione con un testo semplificato che richiami l'atto dell'anno precedente.

## **ART. 10 - DISTESE SU AREE PRIVATE**

Le distese tavoli posizionate su aree private non asservite all'uso pubblico, non sono subordinate alla presente regolamentazione, ma al regime abilitativo previsto dalla normativa vigente, inclusa quella edilizia.

## **ART. 11 – DEROGHE**

In particolari casi, motivati dalla qualità della proposta progettuale o dalla particolare valenza del contesto urbano, alcuni interventi possono essere autorizzati anche in deroga alle Linee Guida allegate al presente regolamento

## **ART. 12 - DISTESE ESISTENTI – OCCUPAZIONI PERMANENTI: REVISIONI E DIVIETI.**

1 Le occupazioni con distese tavoli esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere mantenute in essere fino a nuovo intervento di modifica.

## **ART.13 - MANUTENZIONE E DECORO DELLE DISTESE.**

Le aree concesse per le distese e le stesse distese dei tavoli devono essere mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione e decoro.

## **ART. 14 UTILIZZO IMPROPRIO DELLE DISTESE PERMANENTI**

Nel caso in cui venga accertato un utilizzo improprio delle distese a carattere permanente, la relativa concessione viene trasformata d'ufficio in temporanea.

**ALLEGATO D) PER ESPOSIZIONE /DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**  
**ZONA N1 : Elenco vie piazze località rientranti nella ZONA 1).**

NUMERO	STRADA	TRATTO
1	STRADE CENTRO URBANO ENTRO LE MURA ESCLUSE QUELLE APPARTENENTI ALLA ZONA N. 2 )	TUTTE E IN TUTTA LA LORO ESTENSIONE ANCHE SE TERMINANO FUORI MURA, FATTO SALVO QUELLE APPARTENENTI ALLA ZONA N. 2 ).
2	VIA ARGINONE	TUTTA
3	VIA BACCHELLI	TUTTA
4	VIA BEETHOVEN	TUTTA
5	VIA BOLOGNA	FINO AL CONFINE CON POGGIORENATICO
6	VIA BONZAGNI	TUTTA
7	VIA CALDIROLO	TUTTA
8	VIA CANAPA	TUTTA
9	VIA CARETTI	TUTTA
10	VIA CESARE DIANA	TUTTA
11	VIA COLOMBAROLA	TUTTA
12	VIA COMACCHIO	FINO AL CONFINE CON MASI TORELLO
13	VIA COPPARO	FINO AL CONFINE CON COPPARO
14	VIA CRISTOFORO COLOMBO	TUTTA
15	VIA DARSENA	TUTTA
16	VIA DEL LAVORO	TUTTA
17	VIA DELLA FIERA	TUTTA
18	VIA DIAMANTINA	FINO ALL'INCROCIO CON CRISTOFORO COLOMBO
19	VIA ERIDANO	FINO AL RACCORDO AUTOSTRADALE
20	VIA FERRARESI	TUTTA
21	VIA FERRARIOLA	TUTTA
22	VIA FORO BOARIO	TUTTA
23	VIA FRATELLI ROSSELLI	TUTTA
24	VIA GRAMICIA	TUTTA
25	VIA IPPOLITO I D'ESTE	TUTTA
26	VIA MARAGNO	TUTTA
27	VIA MARCONI	TUTTA
28	VIA MICHELINI	TUTTA
29	VIA MODENA	TUTTA
30	VIA MONSIGNOR MAVERNA	TUTTA
31	VIA PADOVA	FINO AL CONFINE REGIONALE
32	VIA PANNONIUS	TUTTA
33	VIA POMPOSA	FINO AL CONFINE CON TRESIGALLO
34	VIA PONTEGRADELLA	TUTTA
35	VIA PORTA CATENA	TUTTA
36	VIA PRIMO LEVI	TUTTA
37	VIA RAVENNA	FINO AL CONFINE CON PORTOMAGGIORE
38	VIA SAN CONTARDO D'ESTE	TUTTA
39	VIA SAN GIACOMO	TUTTA

40	VIA TRENTI	TUTTA
41	VIA TURCHI	TUTTA
42	VIA VENEZIANI	TUTTA
43	VIA WAGNER	TUTTA
44	VIALE COSTITUZIONE	TUTTA
45	VIALE PO	TUTTA
46	VIALE VOLANO	TUTTA
47	P.LE STAZIONE	TUTTO
48	PONTE CALDIROLO	TUTTA
49	CENTRO COMMERCIALE IL CASTELLO	TUTTA VIA GIUSTI, VIA C.B. PIGNA E VIA A. NEGRI.
50	CENTRO COMMERCILA IL DIAMANTE	TUTTA VIA G. STREHELER, VIA M. ROFFI, GALLERIA DIAMANTINA.
51	VIA L. BOCCHERINI	TUTTA

**Le vie, piazze, ecc non ricomprese nella zona 1) di cui all' Allegato A) ricadono comunque nell'elenco della zona n. 2 ) del medesimo allegato , anche se non elencate.**

**ALLEGATO D) PER ESPOSIZIONE /DIFFUSIONE PUBBLICITARIA****ZONA N. 2 :**

Elenco vie –piazze- località rientranti nella zona 2).

<b>Nome Via</b>
Viale Cavour
Largo Castello
C.so della Giovecca
V.le Alfonso I D'Este
Via dei Baluardi
Via Piangipane
Via degli Spadari
Via Boccacanale di Santo Stefano
Via Malborghetto
Via Antonio Frizzi
Via Girolamo Baruffaldi
Via Giuseppe Garibaldi
Via della Luna
Piazza della Repubblica
Piazzetta del Castello
Piazza Savonarola
Piazza del Municipio
Contrada di Borgoricco
Via Cortevicchia
Piazzetta S. Michele
Via Capo delle Volte
Via del Turco
Via Ripagrande
Vicolo del Chiozzino
Via del Podestà
Via Boccaleone

Via Correggiari
Piazzetta Alberto Schiatti
<b>Nome Via</b>
Corso Martiri della Libertà
Corso Porta Reno
Piazza del Travaglio
Via San Romano
Via Cairoli
Via dei Teatini
Piazza della Cattedrale
Via Guglielmo degli Adelardi
Piazza Trento Trieste
Via Bersaglieri del Po'
Via Don Giovanni Minzoni
Galleria Matteotti
Via Piero Gobetti
Via Giovanni Amendola
Via Vaspergolo
Via Ragno
Via delle Volte
Via Carlo Mayr
Via delle Peschiere Vecchie
Vicolo del Leoncino
Via Spronello
Via del Gambero
Vicolo Cornuda
Via Voltapaletto

Via Sogari
Via delle Suore
Via Contrari
Vicolo della Tegola
<b>Nome Via</b>
Via de' Romei
Vicolo Mozzo delle Agucchie
Via Vignatagliata
Via della Vittoria
Piazzetta Isacco Lampronti
Vicolo Via Vignatagliata
Via Giuseppe Mazzini
Via Terranuova
Via delle Scienze
Vicolo della Lupa
Vicolo Ragno
Via Romiti
Via del Calabrone
Vicolo Mozzo della Vittoria
Vicolo Mozzo Torcicoda
Piazza Giuseppe Verdi
Via Castelnuovo
Via Camaleonte
Via Carri
Via della Ghiara
Vicolo Boccanale
Via Cammello
Via Paradiso
Via Giuoco del Pallone

Via Buon Porto
Piazzetta Arcangelo Corelli
Vicolo del Granchio
Via delle Vecchie
Via Zemola
<b>Nome Via</b>
Via Cavedone
Via Saraceno
Via Carmelino
Via del Pozzo
Via Coramari
Via Savonarola
Via della Paglia
Via Borgo di Sotto
Via Belfiore
Via Coperta
Via Volta Casotto
Vicolo del Galletto
Via Spilimbecco
Via Porta San Pietro
Via Praisolo
Via Salinguerra
Via Fondo Banchetto
Via Fossato dei Buoi
Via Cammello
Via Quartieri
Via XX Settembre
Via Beatrice II d'Este
Vicolo del Follo

Via del Gambone
Via Ghisiglieri
Via del Ronco
Via Brasavola
Via Pergolato
Via Campofranco
<b>Nome Via</b>
Via Ugo Bassi
Via Madama
Via Borgovado
Via Assiderato
Via Ludovico il Moro
Via Cantarana
Via di Spina
Via della Pega
Via Porta d'Amore
Via Camposabbionario
Via Palmieri
Via Formignana
Via Porta Romana
Via Caprera
Via Sant'Andrea
Via Scandiana
Via del Mellone
Via Carlo Caneva
Via Cisterna del Follo
Via Aurelio Saffi
Via Palestro
C.so Biagio Rossetti

C.so Porta Po'
Via Cesare Laurenti
Via Giovanni Boldini
Via Gaetano Previati
Via Giuseppe Mentessi
Via Mascheraio
V.lo del Voltino
<b>Nome Via</b>
Via Bogo dei leoni
Via dei Padiglioni
P.zza Torquato Tasso
Via Armari
C.so Ercole D'Este
Via Dosso Dossi
Via Roversella
Via Cosmè Tura
Via Alberto Lollo
C.da della Rosa
Via Francesco del Cossa
Via Ercole de' Roberti
Via Cosmè Tura
Via Ludovico Ariosto
Via Don Michele Gregorio
Via della Cittadella
Via Tito Speri
Via delle Barriere
V.le della Costituzione
Via S.Giacomo
P.tta della Castellina

Via Cesare Battisti
Via Aladino Govoni
Via Ludovico Ticchioni
Via Arturo Cassoli
Via Nazario Sauro
Via Leo Gavioli
P.tta Bruno Rizieri
V.le Guglielmo Oberdan
<b>Nome Via</b>
V.lo Damiano Chiesa
C.so Vittorio Veneto
P.zza XXIV Maggio
Via Ortigara
Via Paolo V
Via Castel Tedaldo
Via Fortezza
Via Montegrappa
V.le dei Mille
Via Pietro Niccolini
Via Martinelli
Via Gorizia
Via Podgora
C.so Isonzo
C.so Piave dal civ. 43 - 50
Via Piangipane
Via Ripagrande
V.lo Sguazzadori
Via Panfilio
Via Zirardini

Via Byron
Via Macalister
P.zza Cacciaguida
Via Aldighieri
Via Lucchesi
Via Cortebella
P.zza Cortebella
Via Garibaldi
Via Belriguardo
<b>Nome Via</b>
Via Sardi
Via Capo delle Volte
P.tta Lucchesi
P.tta Gusmaria
P.tta Muzzina
P.tta Colomba
Via Ripagrande
Via Calcagnini
Via Gusmaria
Via Muzzina
Via Della Concia
P.tta San Nicolò
Via Colomba
Via Della Sacca
P.tta Croce Bianca
Via Croce Bianca
P.zza Sacrati
Via del Mercato
Via Vegri



Via Centoversuri
Via Fausto Beretta
Via degli Spadari
Via Adelardi
Via Adua
Via Agnelli
V.lo Mozzo Agucchie
Via L.B. Alberti
Via Aleotti
Via Alfieri
Via degli Angeli
Via Antonelli
Via Azzo Novello
Via Bartolino da Novara
<b>Nome Via</b>
Via Beata Lucia da Narni
Via Bellaria
Viale Belvedere
Via Bembo
V.lo Boccacanele
Via Boccaccio
Via Boiardo M. M.
V.lo Bomba
Via Bonafede
Via Borgia
Via Borsari
Via Borso
Via Bottoni
Via Bovelli

P.le Bruno
Via Canonica
Via Cappuccini
V.lo del Carbone
Volta del Cavalletto
V.le Certosa
V.lo dei Chiodaiuoli
Via delle chiodare
P.tta Combattenti
Via Copernico
V.lo Cortile
Via De Pisis
Via dei deportati Ebrei
Via Dogali
Via Eleonora d'Este d'Aragona
<b>Nome Via</b>
Via delle Erbe
Via Farolfi
Via Fiume
Via Folegno
Rotonda Foschini
Via Foscolo
Via Fossato
Via Fossato di Mortara
Via F.lli Frassoldati
Via Frescobaldi
Via Galilei
Via Giglio
P.tta Giovanni da Tossignano

Via Girolamo da Carpi
Via Gondar
P.zza Gondar
P.zza Gramsci
Via Gramsci
Fornice Grandi
Via della Grotta
Via Guido d'Arezzo
Via Isabella d'Este
P.tta Lampronti
V.lo del Leocorno
Via Leopardi
Via Lionello d'Este
Via Lombardi
V.lo della lupa
Via Maccalè
<b>Nome Via</b>
Via Macchiavelli
Via Malagutti
Via Manini
P.le Manzoni
Via Marfisa
Via Mazzocchi
P.le Medaglie d'Oro
Via Mentana
C.da del Mirasole
Via Montebello
Via Montenero
Via Muratori

V.lo Ocaballetta
Via Ocaballetta
V.le Orlando Furioso
V.lo del Parchetto
Via Parini
Via Parmeggiani
P.le Partigiani d'Italia
Via Pasubio
Via del Pavone
V.lo del Pero
P.le Petrarca
V.le Pola
C.so Porta Mare
V.lo del Portone
Via Primo Maggio
V.le Quattro Novembre
Via Renata di Francia
<b>Nome Via</b>
Via della Resistenza
Via De Roberti
P.zza Saint Etienne
P.le San Benedetto
P.zza San Francesco
V.lo San Matteo
P.tta San Michele
Rampari di San Paolo
Via Santa Caterina da Siena
Rampari di San Rocco
V.lo Santa Croce

Via Santa Maria degli Angeli
P.tta Sant'Anna
V.lo Santo Spirito
V.lo Mozzo della Scimmia
Via Spartaco
Via Strozzi T.
Via Succi
Via Don Tazzoli
V.lo del Teatro
V.lo Mozzo della Tegola
Via Testi
Via B. Tisi da Garofalo
V.lo Mozzo Torcicoda
Via Valle Pega
V.le Venticinque Aprile
P.zza VERdi
Via delle Vigne
V.lo della Vittoria
<b>Nome Via</b>
Via Voltapaletto
P.le della Stazione lato Dispari

**LE VIE O PIAZZE NON RICOMPRESE  
NELL'ELENCO DELLA ZONA N. 2 SI INTENDONO  
RICOMPRESE IN QUELLE DELLA ZONA N. 1 DEL  
MEDESIMO ALLEGATO A)**

## ALLEGATO D1)

### COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

	Tariffa ZONA 1= TARIFFA STANDARD	Tariffa ZONA 2=33,33% T.STANDARD
Tariffa Standard € 60,00	Tariffa annuale (permanente) €60,00	€40,00

**TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa Zona 1	Coefficiente Tariffa Zona 2
1	Diffusione pubblicitaria in forma opaca fino ad 1 mq.	0,732	0,44
2	Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq.	1,10	0,66
3	Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq.	1,32	0,99
4	Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie superiore a 8,50 mq.	1,54	1,32
5	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa fino ad 1 mq. (*)	1,025	0,88
6	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq. (*)	1,54	1,32
7	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq. (*)	1,76	1,65
8	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie superiore a 8,50 mq. (*)	1,98	1,99
9	Diffusione pubblicitaria con autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	0,83	1,245
10	Diffusione pubblicitaria con autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	1,24	1,86
11	Diffusione pubblicitaria con motoveicoli e veicoli non ricompresi nella tip. 12 e 13 (***)	0,413	0,62
12	Diffusione pubblicitaria con rimorchi con portata inf. a 30 q.li (***)	1,653	2,48
13	Diffusione pubblicitaria con rimorchi con portata sup. a 30 q.li (***)	2,48	3,72
14	<del>Diffusione pubblicitaria all'interno dei veicoli (esclusa)</del>		
15	Diffusione pubblicitaria all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato fino a 1 mq.	0,30	0,45
16	Diffusione pubblicitaria all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq.	0,44	0,66
17	Diffusione pubblicitaria all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq.	0,66	0,99
18	Diffusione pubblicitaria all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato di superficie superiore a 8,50 mq.	0,88	1,32
19	Diffusione pubblicitaria con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1mq. c/altrui	2,41	1,45
20	Diffusione pubblicitaria con pannelli luminosi/proiezioni oltre a 1mq c/altrui	3,62	2,175
21	Diffusione pubblicitaria con pannelli luminosi/proiezioni per c/proprio fino a 1mq.	1,205	0,725
22	Diffusione pubblicitaria con pannelli luminosi/proiezioni per c/proprio oltre a 1mq.	1,81	1,0875

**N. B(\*\*\*)** Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti trasporti per suo conto il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

	Tariffa ZONA 1= Tariffa standard	Tariffa ZONA 2 =33,33% T.STANDARD
Tariffa Standard € 1,30	Tariffa giornaliera (temporanea) €1,30	€0,87

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa	Coefficiente Tariffa
23	Diffusione pubblicitaria in forma opaca fino ad 1 mq.	3,38	2,03
24	Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq.	5,08	3,04

25	Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq.	6,09		4,56	
26	Diffusione pubblicitaria in forma opaca di superficie superiore a 8,50 mq.	7,11		6,07	
27	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa fino ad 1 mq. (*)	4,73		4,04	
28	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,50 mq(+)	7,11		6,06	
29	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,50 mq. ed 8,50 mq. (+)	8,12		7,58	
30	Diffusione pubblicitaria in forma luminosa di superficie superiore a 8,50 mq.(*)	9,14		9,10	
31	Diffusione pubblicitaria in forma di volantinaggio (a giorno e per persona o mezzo impiegato )	6,97		4,16	
32	Diffusione pubblicitaria in forma sonora ( a giorno e per punto di pubblicità )	20,86		12,47	
33	Diffusione pubblicitaria con striscioni o mezzi simili fino a 1mq. (tariffa x durata min. 15gg)	33,79		20,22	
34	Diffusione pubblicitaria con striscioni o mezzi simili oltre a 1mq. (tariffa x durata min. 15gg)	50,77		30,34	
35	Diffusione pubblicitaria con proiezioni/diapositive per ogni giorno fino a 30 gg.(**)	6,962		4,16	
36	Diffusione pubblicitaria con locandina fino a 1 mq (per ogni mese o frazione)	3,37		2,02	
37	Diffusione pubblicitaria con aeromobili	66,74		99,74	
38	Diffusione pubblicitaria con palloni frenati ( tariffa n. 37 ridotta del 50%)	33,37		49,86	
39	Diffusione pubblicitaria con proiezioni/diapositive di durata superiore a 30 gg. (**)	Rid.50%		Rid.50%	

(\*\*)Per la diffusione pubblicitaria effettuata con proiezioni luminose e cinematografiche , diapositive effettuata su schermi o pareti riflettenti che abbia durata superiore a 30 gg. si applica la tariffa giornaliera n. 35 in misura ridotta al 50%.

	<b>Publiche affissioni . tariffa per i primi 10 gg e per il periodo successivo di 5 gg o frazione. Per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazioni</b>	<b>Coefficiente Tariffa</b>		<b>Coefficiente Tariffa</b>	
39	Diffusione pubblicitaria con manifesti <b>fino a 1 Mq. per i primi 10 gg</b>	2,58		1,55	
40	Diffusione pubblicitaria con manifesti <b>fino a 1 Mq. per ulteriori 5 gg</b>	3,35		2,01	
41	Diffusione pubblicitaria con manifesti <b>oltre 1 Mq. per i primi 10 gg</b>	3,87		2.31	
42	Diffusione pubblicitaria con manifesti <b>oltre a 1 Mq. per ulteriori 5 gg</b>	5,04		3,00	

(Per ogni periodo successivo ai 5gg o frazione la tariffa è aumentata in relazione al coefficiente ivi applicato.)

(\*) Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dovuta in relazione alla tipologia di esposizione e superficie e zona è aumentata in ragione del maggior coefficiente applicato come descritto nella tabelle sopra riportate .

### Regola generale:

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

<b>ALLEGATO E): STRADE ZONA N. 3-4-5-6</b>				
<b>STRADE ZONA 3 – OCCUPAZIONI SUOLO</b>				
<b>CAT</b>	<b>Progr.</b>	<b>Nome alfabetico</b>	<b>Nome Via</b>	<b>Note</b>
9	1	ADELARDI	VIA G. DEGLI ADELARDI	
9	2	ALDIGHIERI	VIA ALDIGHIERI	
9	3	AMENDOLA	VIA G. AMENDOLA	
9	4	ARIOSTEA	PZA ARIOSTEA	
9	5	ARIOSTO	VIA ARIOSTO	
9	6	ARMARI	VIA DEGLI ARMARI	
9	7	BARRIERE	VIA DELLE BARRIERE	
9	8	BARUFFALDI	VIA G. BARUFFALDI	
9	9	BATTISTI	VIA C. BATTISTI	
9	10	BERETTA	VIA F. BERETTA	
9	11	BERSAGLIERI DEL PO	VIA BERSAGLIERI DEL PO	
9	12	BOCCACANALE S. STEFANO	VIA BOCCACANALE S. STEFANO	
9	13	BOCCALEONE	VIA BOCCALEONE	
9	14	BOLDINI	VIA G. BOLDINI	
9	15	BORGODEILEONI	VIA BORGO DEI LEONI	
9	16	CAIROLI	VIA CAIROLI	
9	17	CANEVA	VIA C. CANEVA	
9	18	CANONICA	VIA CANONICA	
9	19	CASTELLO LGO	LGO CASTELLO	
9	20	CASTELLO PZT	PZT DEL CASTELLO	
9	21	CATTEDRALE	PZA DELLA CATTEDRALE	
9	22	CAVALLETTO	VIA DEL CAVALLETTO	
9	23	CAVALLO	VIA DEL CAVALLO	
9	24	CAVOUR	VIA CAVOUR	
9	25	CITTADELLA	VIA DELLA CITTADELLA	
9	26	COMBATTENTI	PZT DEI COMBATTENTI	
9	27	CONTRARI	VIA CONTRARI	
9	28	CORELLI	PZT A. CORELLI	
9	29	CORNUDA	VIA CORNUDA	
9	30	CORTEVECCHIA	VIA CORTEVECCHIA	
9	31	DE PISIS	VIA F. DE PISIS	
9	32	DI VITTORIO	VIA G. DI VITTORIO	
9	33	ERCOLE I D'ESTE	VIA ERCOLE I D'ESTE	
9	34	FIUME	VIA FIUME	
9	35	FOSCHINI	VIA A. FOSCHINI	
9	36	FRIZZI	VIA A. FRIZZI	
9	37	GARIBALDI	VIA GARIBALDI	
9	38	GIOVECCA	VIA DELLA GIOVECCA	
9	39	GRAMSCI	PZA A. GRAMSCI	
9	40	ISONZO	VIA ISONZO	
9	41	LOLLIO	VIA A. LOLLIO	
9	42	LUNA	VIA DELLA LUNA	
9	43	MALBORGHETTO	VIA MALBORGHETTO	
9	44	MANINI	VIA G. MANINI	

9	45	MARTIRI LIBERTA'	CSO MARTIRI DELLA LIBERTA'	
9	46	MATTEOTTI	GAL G. MATTEOTTI	
9	47	MAYR	VIA C. MAYR	Fino.132/A e 183
9	48	MAZZINI	VIA MAZZINI	
9	49	MENTESSI	VIA G. MENTESSI	
9	50	MINZONI	VIA DON G. MINZONI	
9	51	MONTEBELLO	VIA MONTEBELLO	
9	52	MORTARA	VIA MORTARA	
9	53	MUNICIPIO	PZA DEL MUNICIPIO	
9	54	ORTIGARA	VIA ORTIGARA	
9	55	PADIGLIONI	VIA PADIGLIONI	
9	56	PALESTRO	VIA PALESTRO	
9	57	PANFILIO	VIA PANFILIO	
9	58	PIANGIPANE	VIA PIANGIPANE	
9	59	PIAVE	CSO PIAVE	
9	60	PO	VLE PO	
9	61	PODESTA'	VIA DEL PODESTA'	
9	62	POLEDRELLI	VIA M. POLEDRELLI	
9	63	PORTA MARE	CSO PORTA MARE	
9	64	PORTA PO	CSO PORTA PO	
9	65	PORTA RENO	CSO PORTA RENO	
9	66	PORTA S. PIETRO	VIA PORTA S. PIETRO	
9	67	PREVIATI	VIA G. PREVIATI	
9	68	PRIMO MAGGIO	CSO I MAGGIO	
9	69	RAGNO VIA	VIA RAGNO	
9	70	REPUBBLICA	PZA DELLA REPUBBLICA	
9	71	RIPAGRANDE	VIA RIPAGRANDE	
9	72	ROMEI	VIA DE' ROMEI	
9	73	ROSA	CDA DELLA ROSA	
9	74	ROSSETTI	CSO B. ROSSETTI	
9	75	SACRATI	PZA SACRATI	
9	76	SAINT ETIENNE	PZA SAINT ETIENNE	
9	77	SAN BENEDETTO	PLE SAN BENEDETTO	
9	78	SAN MICHELE	PZT SAN MICHELE	
9	79	SAN ROMANO	VIA SAN ROMANO	
9	80	SANT'ANNA	PZT SANT'ANNA	
9	81	SARACENO	VIA SARACENO	
9	82	SAURO	VIA N. SAURO	
9	83	SAVONAROLA PZA	PZA SAVONAROLA	
9	84	SAVONAROLA VIA	VIA SAVONAROLA	
9	85	SCHIATTI	PZT A. SCHIATTI	
9	86	SCIENZE	VIA DELLE SCIENZE	
9	87	SPADARI.	VIA DEGLI SPADARI	
9	88	STAZIONE	PLE DELLA STAZIONE	
9	89	TASSO	PZA T. TASSO	
9	90	TEATINI	VIA DEI TEATINI	
9	91	TEATRO	VLO DEL TEATRO	

9	92	TERRANUOVA	VIA TERRANUOVA	
9	93	TICCHIONI	VIA TICCHIONI	
9	94	TRAVAGLIO	PZA DEL TRAVAGLIO	
9	95	TRENTO TRIESTE	PZA TRENTO E TRIESTE	
9	96	TURATI	VIA F. TURATI	
9	97	TURCO	PZT DEL TURCO	
9	98	TURCO	VCO DEL TURCO	
9	99	TURCO	VIA DEL TURCO	
9	100	VEGRI	VIA VEGRI	
9	101	VENTICINQUE APRILE	VLE XXV APRILE	
9	102	VENTIQUATTRO MAGGIO	PZA XXIV MAGGIO	
9	103	VENTISETTEMBRE	VIA XX SETTEMBRE	
9	104	VERDI	PZA VERDI	
9	105	VIGNATAGLIATA	VIA VIGNATAGLIATA	
9	106	VITTORIO VENETO	CSO VITTORIO VENETO	
9	107	VOLTAPALETTO	VIA VOLTAPALETTO	
9	108	ZIRARDINI	VIA G. ZIRARDINI	



<b>STRADE DI ZONA 4</b>				
<b>CAT</b>	<b>PROGR</b>	<b>Nome alfabetico</b>	<b>Nome Via</b>	<b>Note</b>
1	1	ADUA	VIA ADUA	
1	2	AGNELLI	VIA G. AGNELLI	
1	3	AGUCCHIE	VCO MOZZO DELLE AGUCCHIE	
1	4	ALBERTI	VIA L.B. ALBERTI	
1	5	ALEOTTI	VIA G.B. ALEOTTI	
1	6	ALFIERI	VIA V. ALFIERI	
1	7	ALFONSO I D'ESTE	VLE ALFONSO I D'ESTE	
1	8	ANGELI	VLE DEGLI ANGELI	
1	9	ANTONELLI	VIA G. ANTONELLI	
1	10	ARIANUOVA	VIA ARIANUOVA	
1	11	ASSIDERATO	VIA ASSIDERATO	
1	12	AZZO NOVELLO	VIA AZZO NOVELLO	
1	13	BAGARO	VIA BAGARO	
1	14	BALUARDI	VIA DEI BALUARDI	
1	15	BARTOLI	VIA D. BARTOLI	
1	16	BARTOLINO DA NOVARA	VIA BARTOLINO DA NOVARA	
1	17	BASSI	VIA U. BASSI	
1	18	BEATA LUCIA DA NARNI	VIA BEATA LUCIA DA NARNI	
1	19	BEATRICE D'ESTE	VIA BEATRICE II D'ESTE	
1	20	BELFIORE RPA	RPA DI BELFIORE	
1	21	BELFIORE VIA	VIA BELFIORE	
1	22	BELLARIA	VIA BELLARIA	
1	23	BELRIGUARDO	VIA BELRIGUARDO	
1	24	BELVEDERE RPA	RPA DI BELVEDERE	
1	25	BELVEDERE VLE	V.LE BELVEDERE	
1	26	BEMBO	VIA P. BEMBO	
1	27	BOCCACANALE	VCO BOCCACANALE	
1	28	BOCCACCIO	VIA G. BOCCACCIO	
1	29	BOIARDO	VIA M.M. BOIARDO	
1	30	BOMBA	VCO BOMBA	
1	31	BONAFEDE	VIA A. BONAFEDE	
1	32	BORGIA	VIA L. BORGIA	
1	33	BORGODISOTTO	VIA BORGO DI SOTTO	
1	34	BORGORICCO	CDA DI BORGORICCO	
1	35	BORGOVADO	VIA BORGOVADO	
1	36	BORSARI	VIA L. BORSARI	
1	37	BORSO	VIA BORSO	
1	38	BOTTONI A.	VIA A. BOTTONI	
1	39	BOVELLI	VIA BOVELLI MONS. RUGGERO	
1	40	BRASAVOLA	VIA BRASAVOLA	
1	41	BRUNO	PLE G. BRUNO	
1	42	BUONPORTO	VIA BUONPORTO	

1	43	BYRON	VIA G. BYRON	
1	44	CALCAGNINI	VIA C. CALCAGNINI	
1	45	CAMALEONTE	VIA CAMALEONTE	
1	46	CAMMELLO	VIA CAMMELLO	
1	47	CAMPOFRANCO	VIA CAMPOFRANCO	
1	48	CAMPOSABBIONARIO	VIA CAMPOSABBIONARIO	
1	49	CANTARANA	VIA CANTARANA	
1	50	CAPO DELLE VOLTE	VIA CAPO DELLE VOLTE	
1	51	CAPPUCCINI	VIA CAPPUCCINI	
1	52	CAPRERA	VIA CAPRETA	
1	53	CARBONE	VIA DEL CARBONE	
1	54	CARMELINO	VIA CARMELINO	
1	55	CARRI	VIA CARRI	
1	56	CASSOLI	VIA A CASSOLI	fino a 42 e 37
1	57	CASTELNUOVO	VIA CASTELNUOVO	
1	58	CASTELTEDALDO	VIA CASTEL TEDALDO	
1	59	CAVEDONE	VIA CAVEDONE	
1	60	CENTOVERSURI	VIA CENTOVERSURI	
1	61	CERTOSA	VLE DELLA CERTOSA	
1	62	CHIODAIUOLI	VCO DEI CHIODAIUOLI	
1	63	CHIODARE	VIA DELLE CHIODARE	
1	64	CHIOZZINO	VCO DEL CHIOZZINO	
1	65	CISTERNA DEL FOLLO	VIA CISTERNO DEL FOLLO	
1	66	COLOMBA	VIA COLOMBA	
1	67	COLOMBA PZT	PZT COLOMBA	
1	68	COMACCHIO	VIA COMACCHIO	fino a 32 - 15
1	69	CONCIA	VIA DELLA CONCIA	
1	70	COPERTA	VIA COPERTA	
1	71	CORAMARI	VIA CORAMARI	
1	72	CORREGGIARI	VIA CORREGGIARI	
1	73	CORTEBELLA	VIA CORTEBELLA	
1	74	CORTEBELLA	PZT CORTEBELLA	
1	75	CORTILE	VIA CORTILE	
1	76	COSSA	VIA F. DEL COSSA	
1	77	CROCEBIANCA	VIA CROCEBIANCA	
1	78	CROCEBIANCA	PZT CROCEBIANCA	
1	79	DANTE	PLE DANTE	
1	80	DEPORTATI EBREI	VIA DEI DEPORTATI EBREI	
1	81	DOGALI	VIA DOGALI	
1	82	DOSSI	VIA D. DOSSI	
1	83	ELEONORA D'ESTE D'ARAGONA	VIA ELEONORA D'ESTE D'ARAGONA	
1	84	ERBE	VIA DELLE ERBE	
1	85	FAROLFI	VIA E. FAROLFI	
1	86	FERRARIOLA	VIA FERRARIOLA	
1	87	FOLEGNO	VIA FOLEGNO	
1	88	FOLLO	VCO DEL FOLLO	
1	89	FONDOBANCHETTO	VIA FONDOBANCHETTO	

1	90	FORMIGNANA	VIA FORMIGNANA	
1	91	FORTEZZA	VIA FORTEZZA	
1	92	FOSCOLO	VIA U. FOSCOLO	
1	93	FOSSATO	VIA FOSSATO	
1	94	FOSSATO DEI BUOI	VIA FOSSATO DEI BUOI	
1	95	FOSSATO DI MORTARA	VIA FOSSATO DI MORTARA	
1	96	FRASSOLDATI	VIA FLLI FRASSOLDATI	
1	97	FRESCOBALDI	VIA FRESCOBALDI	
1	98	GALILEI	VIA G. GALILEI	
1	99	GALLETTO	VCO DEL GALLETTO	
1	100	GAMBERO	VIA DEL GAMBERO	
1	101	GAMBONE	VIA DEL GAMBONE	
1	102	GHIARA	VIA DELLA GHIARA	
1	103	GHISIGLIERI	VIA GHISIGLIERI	
1	104	GIGLIO	VCO DEL GIGLIO	
1	105	GIOVANNI DA TOSSIGNANO	PZT G. DA TOSSIGNANO	
1	106	GIROLAMO DA CARPI	VIA GIROLAMO DA CARPI	
1	107	GIUOCO PALLONE	VIA GIUOCO DEL PALLONE	
1	108	GOBETTI	VIA P. GOBETTI	
1	109	GONDAR	VIA GONDAR	
1	110	GORIZIA	VIA GORIZIA	
1	111	GRANCHIO	VCO DEL GRANCHIO	
1	112	GRANDI	FRN A. GRANDO	
1	113	GREGORIO	VIA DEL GREGORIO	
1	114	GROTTA	VIA DELLA GROTTA	
1	115	GUARINO	VIA GUARINI	
1	116	GUIDO D'AREZZO	VIA GUIDO D'AREZZO	
1	117	GUSMARIA PZT	PZT GUSMARIA	
1	118	GUSMARIA VIA	VIA GUSMARIA	
1	119	ISABELLA D'ESTE	VIA ISABELLA D'ESTE	
1	120	LAMPRONTI	PZT I. LAMPRONTI	
1	121	LAURENTI	VIA C. LAURENTI	
1	122	LEONCORNO	VLO DEL LEONCORNO	
1	123	LEOPARDI	VLE G. LEOPARDI	
1	124	LIONELLO D'ESTE	VIA LIONELLO D'ESTE	
1	125	LOMBARDI	VIA G. LOMBARDI	
1	126	LUCCHESI PZT	PZT LUCCHESI	
1	127	LUCCHESI VIA	VIA LUCCHESI	
1	128	LUDOVICO IL MORO	VIA LUDOVICO IL MORO	
1	129	LUPA	VCO DELLA LUPA	
1	130	MAC ALISTER	VIA G. MAC ALISTER	
1	131	MACALLE'	VIA MACALLE'	
1	132	MACHIAVELLI	VIA N. MACHIAVELLI	
1	133	MADAMA	VIA MADAMA	
1	134	MALAGUTTI	VIA D. MALAGUTTI	
1	135	MANZONI	PLE A. MANZONI	

1	136	MARFISA	VIA MARFISA	
1	137	MARTINELLI	VIA G. MARTINELLI	
1	138	MASCHERAIO	VIA MASCHERAIO	
1	139	MAYR	VIA C. MAYR	Da 134 e da 187
1	140	MAZZOCCHI	VIA G. MAZZOCCHI	
1	141	MEDAGLIE D'ORO	PLE DELLE MEDAGLI D'ORO	
1	142	MELLONE	VIA DEL MELLONE	
1	143	MENTANA	VIA MENTANA	
1	144	MERCATO	VIA DEL MERCATO	
1	145	MILLE	VLE DEI MILLE	
1	146	MIRASOLE	CDA DEL MIRASOLE	
1	147	MONTE GRAPPA	VIA MONTE GRAPPA	
1	148	MONTENERO	VIA MONTE NERO	
1	149	MURATORI	VIA L. MURATORI	
1	150	MUZZINA PZT	PZT MUZZINA	
1	151	MUZZINA VIA	VIA MUZZINA	
1	152	NICCOLINI	VIA P. NICCOLINI	
1	153	OCABALLETTA	VCO MOZZO OCABALLETTA	
1	154	OCABALLETTA	VIA OCABALLETTA	
1	155	OLIVETANI	VIA DEGLI OLIVETANI	
1	156	ORLANDO FURIOSO	VLE ORLANDO FURIOSO	
1	157	PALMIERI	VIA PALMIERI	
1	158	PAOLO V	VIA PAOLO V	
1	159	PARADISO	VIA PARADISO	
1	160	PARCHETTO	VCO DEL PARCHETTO	
1	161	PARINI	VIA G. PARINI	
1	162	PARMEGGIANI	VIA L. PARMEGGIANI	
1	163	PARTIGIANI D'ITALIA	PLE PARTIGIANI D'ITALIA	
1	164	PASUBIO	VIA PASUBIO	
1	165	PAVONE	VIA DEL PAVONE	
1	166	PERGOLATO	VIA PERGOLATO	
1	167	PERO	VCO DEL PERO	
1	168	PESCHERIE VECCHIE	VIA DELLEPESCHERIE VECCHIE	
1	169	PETRARCA	PLE F. PETRARCA	
1	170	PODGORA	VIA PODGORA	
1	171	POLO	VLE MARCO POLO	
1	172	PONTINO	VIA DEL PONTINO	
1	173	PORTA D'AMORE	VIA PORTA D'AMORE	
1	174	PORTA ROMANA	VIA PORTAROMANA	
1	175	PORTONE	VCO DEL PORTONE	
1	176	POZZO	VIA DEL POZZO	
1	177	PRAISOLO	VIA PRAISOLO	
1	178	PUTINATI	VIA O. PUTINATI	Da 224 solo pari
1	179	QUARTIERI	VIA QUARTIERI	
1	180	QUATTRO NOVEMBRE	VLE IV NOVEMBRE	
1	181	RAGNO VCO	VCO RAGNO	

1	182	RAVENNA	VIA RAVENNA	Fino al 75 e solo 106 e 112
1	183	RENATA DI FRANCIA	VIA RENATA DI FRANCIA	
1	184	RESISTENZA	VIA DELLA RESISTENZA	
1	185	ROBERTI	VIA E. DE ROBERTI	
1	186	ROMITI	VIA DE' ROMITI	
1	187	RONCO	VIA DEL RONCO	
1	188	ROVERSELLA	VIA ROVERSELLA	
1	189	SACCA	VIA DELLA SACCA	
1	190	SAFFI	VIA A. SAFFI	
1	191	SALINGUERRA	VIA SALINGUERRA	
1	192	SAN FRANCESCO	PZA SAN FRANCESCO	
1	193	SAN GIORGIO	PZA SAN GIORGIO	
1	194	SAN GIOVANNI	PLE SAN GIOVANNI	
1	195	SAN GUGLIELMO	VIA SAN GUGLIELMO	
1	196	SAN MATTEO	VCO SAN MATTEO	
1	197	SAN MAURELIO	VIA SAN MAURELIO	
1	198	SAN NICOLO'	PZT SAN NICOLO'	
1	199	SAN PAOLO	RPA DI SAN PAOLO	
1	200	SAN ROCCO	RPA DI SAN ROCCO	
1	201	SANTA CATERINA DA SIENA	VIA S. CATERINA DA SIENA	
1	202	SANTA CROCE	VCO SANTA CROCE	
1	203	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	VIA S. MARIA DEGLI ANGELI	
1	204	SANT'ANDREA	VIA SANT'ANDREA	
1	205	SANTO SPIRITO	VCO SANTO SPIRITO	
1	206	SARDI	VIA G. SARDI	
1	207	SCANDIANA	VIA SCANDIANA	
1	208	SCIMMIA	VCO MOZZO DELLA SCIMMIA	
1	209	SGUAZZADORI	VCO SGUAZZADORI	
1	210	SOGARI	VIA SOGARI	
1	211	SPARTACO	VIA SPARTACO	
1	212	SPERI	VIA T. SPERI	
1	213	SPILIMBECCO	VIA SPILIMBECCO	
1	214	SPINA	VIA SPINA	
1	215	SPRONELLO	VIA SPRONELLO	
1	216	STROZZI	VIA T. STROZZI	
1	217	SUCCI	VIA G. SUCCI	
1	218	SUORE	VIA DELLE SUORE	
1	219	TAZZOLI	VIA DON E. TAZZOLI	
1	220	TEGOLA	VCO MOZZO DELLA TEGOLA	
1	221	TESTI	VIA F. TESTI	
1	222	TISI BENVENUTO	VIA TISI BENVENUTO DA GAROFALO	
1	223	TORCICODA	VCO MOZZO TORCICODA	
1	224	TUMIATI	VLE F. TUMIATI	

1	225	TURA	VIA COSME' TURA	
1	226	VALLE PEGA	VIA VALLE PEGA	
1	227	VASPERGOLO	VIA VASPERGOLO	
1	228	VECCHIE	VIA DELLE VECCHIE	
1	229	VERITA'	VIA DON G. VERITA'	
1	230	VIGNATAGLIATA	VCO VIGNATAGLIATA	
1	231	VIGNE	VIA DELLE VIGNE	
1	232	VITTORIA VCO	VCO DELLA VITTORIA	
1	233	VITTORIA VIA	VIA DELLA VITTORIA	
1	234	VOLTACASOTTO	VIA VOLTACASOTTO	
1	235	VOLTE	VIA DELLE VOLTE	
1	236	VOLTINO	VCO DEL VOLTINO	
1	237	ZEMOLA	VIA ZEMOLA	

<b>STRADE DI ZONA 5</b>				
<b>Cat</b>	<b>Progr</b>	<b>Nome Alfabetico</b>	<b>Nome Via</b>	<b>Note</b>
2	1	ABBA	VIA G.C. ABBA	
2	2	ACCORSI	VIA G. ACCORSI	
2	3	ACERO	VIA DELL'ACERO	
2	4	ADUCCO	VIA A. ADUCCO	
2	5	AEROPORTO	VIA DELL'AEROPORTO	
2	6	AGUIARI	VIA L. AGUIARI	
2	7	ALBERGHINI	VIA G. ALBERGHINI	
2	8	ALBINONI	VIA T. ALBINONI	
2	9	ALERAMO	VIA S. ALERAMO	
2	10	ALGERIA	VIA ALGERIA	
2	11	ALLENDE	VIA S. ALLENDE	
2	12	AMICIZIA	VIA DELL'AMICIZIA	
2	13	ANGELICA	VIA ANGELICA	
2	14	ANGELINI	VIA R. ANGELINI	
2	15	ANSELMI	VIA P. ANSELMI	
2	16	ANTOLINI	VIA P. ANTOLINI	
2	17	ARGINE DUCALE	VIA ARGINE DUCALE	
2	18	ARGINONE	VIA ARGINONE	Fino ai nn. 224-331
2	19	ARMIDA	VIA ARMIDA	
2	20	ASPRMONTE	VIA DELL'ASPRMONTE	
2	21	ATLETI AZZURRI	PLE ATLETI AZZURRI D'ITALIA	
2	22	AVENTI	VIA FLLI AVENTI	
2	23	AZZI	VIA M. AZZI	
2	24	BACCHELLI	VIA R. BACCHELLI	
2	25	BAGNI	VIA C. BAGNI	
2	26	BAJOCCO	VIA DEL BAJOCCO	
2	27	BALBONI	VIA S. BALBONI	
2	28	BANTI	VIA A.BANTI	
2	29	BARBANTINI	VIA T. BARBANTINI	
2	30	BARBIERI	VIA G. BARBIERI	
2	31	BARDELLINI	VIA G. BARDELLINI	
2	32	BARLAAM	VIA BARLAAM	
2	33	BARTOK	VIA BELA BARTOK	
2	34	BARUCHELLO	VIA G. BARUCHELLO	Fino ai nn. 78-75
2	35	BASSA	VIA BASSA	
2	36	BASTIANINO	VIA DEL BASTIANINO	
2	37	BATTARA	VIA S. BATTARA	
2	38	BEETHOVEN	VIA LUDWIG VAN BEETHOVEN	
2	39	BELGIO	VIA BELGIO	
2	40	BELLETTI	VIA C. BELLETTI	
2	41	BELLI	VIA G.G. BELLI	
2	42	BELLONCI	VIA M. BELLONCI	
2	43	BENTIVOGLIO	VIA BENTIVOGLIO	Fino ai nn. 6-7

2	44	BENVENUTI	VIA G.B. BENVENUTI	
2	45	BERNARDI	VIA G. BERNARDI	
2	46	BERTA	VIA DELLA BERTA	
2	47	BEZZECA	VIA BEZZECA	
2	48	BIANCHI	VIA G. BIANCHI	
2	49	BIANCOSPINO	VIA DEL BIANCOSPINO	
2	50	BINDINI	VIA W. BINDINI	
2	51	BIXIO	VIA N. BIXIO	
2	52	BOITO	VIA A. BOITO	
2	53	BOLDRINI	VLE G.B. BOLDRINI	
2	54	BOLOGNA	VIA BOLOGNA	Fino ai nn.534-541
2	55	BOLZONI	VIA A. BOLZONI	
2	56	BONACIOLI	VIA A. BONACIOLI	
2	57	BONAFINI	VIA A. BONAFINI	
2	58	BONATI	VIA T. BONATI	
2	59	BONELLO	VIA BONELLO	
2	60	BONETTI	VIA G. BONETTI	
2	61	BONFIENI	VIA J. BONFIENI	
2	62	BONFIGLIOLI	VIA R. BONFIGLIOLI	
2	63	BONGIOVANNI	VIA G. BONGIOVANNI	
2	64	BONNET	VIA N. BONNET	
2	65	BONONE	VIA DEL BONONE	
2	66	BONZAGNI	VIA A. BONZAGNI	
2	67	BORELLI	VIA L. BORELLI	
2	68	BORGOPUNTA	VIA BORGO PUNTA	
2	69	BOSCHETTO	VIA BOSCHETTO	Fino ai nn.22-15
2	70	BOSI	VIA L. BOSI	
2	71	BOVE	VIA DEL BOVE	
2	72	BRACCO	VIA R. BRACCO	
2	73	BREVE	VIA BREVE	
2	74	BRIGATE GARIBALDI	PZA BRIGATE GARIBALDI	
2	75	BRIOSI	VIA G. BRIOSI	
2	76	BRONDI	VIA A. BRONDI	
2	77	BULGARELLI	VIA G. BULGARELLI	
2	78	BULGARIA	VIA BULGARIA	
2	79	CADOLINI	VIA G. CADOLINI	
2	80	CADUTI DI CEFALONIA	VIA CADUTI DI CEFALONIA	
2	81	CALATAFIMI	VIA CALATAFIMI	
2	82	CALDIROLO	VIA CALDIROLO	
2	83	CALZOLAI	VIA DEI CALZOLAI	Fino ai nn.132-143
2	84	CAMICIE ROSSE	PLE CAMICIE ROSSE	
2	85	CAMILZONA	VIA CA' MILZONA	
2	86	CAMPANA	VIA A. CAMPANA	
2	87	CAMPO	VIA DEL CAMPO	
2	88	CANANI	VIA G.B. CANANI	
2	89	CANAPA	VIA DELLA CANAPA	
2	90	CANONICI	VIA G.B. CANONICI	
2	91	CAPODISTRIA	VIA CAPODISTRIA	
2	92	CAPUANA	VIA L. CAPUANA	



2	93	CAPUZZO	VIA M. CAPUZZO	
2	94	CARDUCCI	VIA G. CARDUCCI	
2	95	CAROLI	VIA L. CAROLI	
2	96	CA'ROSA	VIA CA' ROSA	
2	97	CASSOLI	VIA A. CASSOLI	Dai nn. 50-45
2	98	CASTAGNO	VIA DEL CASTAGNO	
2	99	CASTELLINA	PLE DELLA CASTELLINA	
2	100	CATTANEO	VIA C. CATTANEO	
2	101	CAVALIERI	VIA P. CAVALIERI	
2	102	CEDRI	VIA DEI CEDRI	
2	103	CENNI	VIA G. CENNI	
2	104	CERVI	VIA F.LLI CERVI	
22	105	CHENDI	VIA V.D. CHENDI	
2	106	CHIESA VICOLO	VCO D. CHIESA	
2	107	CHIZZOLINI	VIA G. CHIZZOLINI	
2	108	CICERUACCHIO	VCO CICERUACCHIO	
2	109	CICOGNARA	VIA L. CICOGNARA	
2	110	CILEA	VIA F. CILEA	
2	111	CILIEGIO	VCO DEL CILIEGIO	
2	112	CIMAROSA	VIA D. CIMAROSA	
2	113	CINI	VIA V. CINI	
2	114	CLORINDA	VIA CLORINDA	
2	115	COLA DI RIENZO	VIA COLA DI RIENZO	
2	116	COLAGRANDE	VIA P. COLAGRANDE	
2	117	COLLODI	VIA C. COLLODI	
2	118	COLOMBAROLA	VIA COLOMBAROLA	
2	119	COLTELLINI	VIA M. COLTELLINI	
2	120	COMACCHIO	VIA COMACCHIO	Dal n.34 al n.316 e Dal n.17 al n.343
2	121	COMITATO DI LIBERAZIONE	VIA COMITATO DI LIBERAZIONE	
2	122	COMMERCIO	VIA DEL COMMERCIO	
2	123	COMPAGNONI	VIA G. COMPAGNONI	
2	124	CONCORDIA	VIA DELLA CONCORDIA	
2	125	COPPARO	VIA COPPARO	Fino ai nn.132-123/a
2	126	CORTA	VIA CORTA	
2	127	COSTABILI	VIA M. COSTABILI	
2	128	COSTANZA	VIA DELLA COSTANZA	
2	129	COSTITUZIONE	VLE DELLA COSTITUZIONE	
2	130	COVA	VIA M. COVA	
2	131	CROCE	VIA B. CROCE	
2	132	CURIE	VIA P. E M. CURIE	
2	133	CURIEL	VIA E. CURIEL	
2	134	CURTATONE MONTANARA	VIA CURTATONE MONTANARA	
2	135	DARSENA	VIA DARSENA	
2	136	DE BAUVOIR	VIA S. DE BAUVOIR	
2	137	DE CARLI PATRIGNANI	VIA T. DE CARLI PATRIGNANI	

2	138	DE CHIRICO	VIA G. DE CHIRICO	
2	139	DE GIULI	VIA G. DE GIULI	
2	140	DE LUCA	VIA A. DE LUCA	
2	141	DE MARCHI	VIA E. DE MARCHI	
2	142	DE SANCTIS	VIA F. DE SANCTIS	
2	143	DECORATI AL VALORE	VIA DECORATI AL VALORE	
2	144	DELFINI	VIA G. DELFINI	
2	145	DIANA	VIA C. DIANA	
2	146	DICIASSETTE NOVEMBRE	VLE XVII NOVEMBRE	
2	147	DIVISIONE GARIBALDINA ITAL	VIA DIVISIONE GARIB. ITALIANA	
2	148	DONATORI DI SANGUE	VIA DONATORI DI SANGUE	
2	149	DONIZETTI	VIA G. DONIZETTI	
2	150	DUE ABETI	VIA DUE ABETI	
2	151	DUE PEZZI	VIA DUE PEZZI	
2	152	EDERA	VIA EDERA	
2	153	EMILIA	PZA EMILIA	
2	154	ERIDANO	VIA ERIDANO	Fino ai nn.6/D-15
2	155	EUROPA	PZA EUROPA	
2	156	EVAADAMO	VIA EVA E ADAMO	
2	157	FABBRI	VIA G. FABBRI	fino ai nn.490-545
2	158	FALCONE	VIA G. FALCONE	
2	159	FARDELLA	VIA M. FARDELLA	
2	160	FAVERO	VIA M. FAVERO	
2	161	FELISATTI	VIA R. FELISATTI	
2	162	FENILNUOVO	VIA FENILNUOVO	
2	163	FERMI	VIA E. FERMI	
2	164	FERRARESI ALDO	VIA A. FERRARESI	
2	165	FIERE	VIA DELLE FIERE	
2	166	FILZI	VCO F. FILZI	
2	167	FIORDALISO	VIA FIORDALISO	
2	168	FIORINO	VIA FIORINO	
2	169	FLORA	VIA DELLA FLORA	
2	170	FOGAGNOLO	VIA U. FOGAGNOLO	
2	171	FOGAZZARO	VIA A. FOGAZZARO	
2	172	FOGLIA	VIA DELLA FOGLIA	
2	173	FORO BOARIO	VIA FORO BOARIO	
2	174	FORTUNA	VIA DELLA FORTUNA	
2	175	FRANCESCHI	VIA MONS. F. FRANCESCHI	
2	176	FRANCESCHINI	VIA G. FRANCESCHINI	
2	177	FRANCHI BONONI	VIA A. FRANCHI BONONI	
2	178	FRANCIA	VIA FRANCIA	
2	179	FRANK	VIA A. FRANK	
2	180	FRATTI	VIA A. FRATTI	
2	181	FRUTTETI	VIA DEI FRUTTETI	
2	182	FUNI	VIA A. FUNI	
2	183	GAGGIE	VIA DELLE GAGGIE	
2	184	GALASSI	VIA G. GALASSI	
2	185	GALLINI	VIA G. GALLINI	

2	186	GALLOTTI BALBONI	VIA L, GALLOTTI BALBONI	
2	187	GALVANI	VIA L. GALVANI	
2	188	GANDINI	VIA F. GANDINI	
2	189	GATTI CASAZZA	VIA S. GATTI CASAZZA	
2	190	GAVIOLI	VIA L. GAVIOLI	
2	191	GENZIANA	VIA DELLA GENZIANA	
2	192	GERANI	VIA DEI GERANI	
2	193	GERMOGLIO	VIA GERMOGLIO	
2	194	GESRUSALEMME LIBERATA	VIA GERUSALEMME LIBER.	
2	195	GIARDINO	VCO GIARDINO	
2	196	GIGLIOLI	VIA GIGLIOLI	
2	197	GIOCHI	PLE DEI GIOCHI	
2	198	GIORDANO	VIA U. GIORDANO	
2	199	GIOVANNI XXIII	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	
2	200	GIUSTI	VIA G. GIUSTI	
2	201	GOFFREDO DI BUGLIONE	VIA G. DI BUGLIONE	
2	202	GOITO	PLE GOITO	
2	203	GORETTI	VIA C. GORETTI	
2	204	GOVONI	VIA A. GOVONI	
2	205	GRAMICIA	VIA GRAMICIA	Fino ai nn.70-33
2	206	GRAMIGNA	VIA GRAMIGNA	
2	207	GRILLENZONI	VIA C. GRILLENZONI	
2	208	GROSOLI	VIA G. GROSOLI	
2	209	GUERCINO	VIA DEL GUERCINO	
2	210	GUERRINI	VIA O. GUERRINI	
2	211	GUIDETTI	VIA I. GUIDETTI	
2	212	GUIDOBONI	VIA M. GUIDOBONI	
2	213	GULINELLI	VIA L. GULINELLI	
2	214	GUZZINATI	VIA M. GUZZINATI	
2	215	HANAU	VIA V. E M. HANAU	
2	216	INDIPENDENZA	VIA DELL'INDIPENDENZA	
2	217	INDUSTRIA	VIA DELL'INDUSTRIA	
2	218	IPPOCASTANI	VIA DEGLI IPPOCASTANI	
2	219	IPPODROMO	VIA IPPODROMO	
2	220	IPPOGRIFO	VIA DELL'IPPOGRIFO	
2	221	IPPOLITO D'ESTE	VIA IPPOLITO D'ESTE	
2	222	JUGOSLAVIA	VIA JUGOSLAVIA	
2	223	KENNEDY	VIA J.F. KENNEDY	
2	224	KING	VLE M.L. KING	
2	225	KRASNODAR	VLE KRASNODAR	
2	226	LABRIOLA	VIA A. LABRIOLA	
2	227	LANA	VIA P. LANA	
2	228	LAVORIERI	VIA DEI LAVORIERI	
2	229	LAVORO	VIA DEL LAVORO	
2	230	LEATI	VIA V. LEATI	
2	231	LEGA LOMBARDA	VIA DELLA LEGA LOMBARDA	
2	232	LEGNANO	VIA LEGNANO	
2	233	LEONCAVALLO	VIA R. LEONCAVALLO	

2	234	LEONICENO	VIA N. LEONICENO	
2	235	LEVI	VIA P. LEVI	
2	236	LIUZZO	VIA V. LIUZZO	
2	237	LUZZASCHI	VIA L. LUZZASCHI	
2	238	MACIGA	VIA G. MACIGA	
2	239	MAGENTA	VIA MAGENTA	
2	240	MAGNAVACCA	VIA MAGNAVACCA	
2	241	MAGNOLIA	VIA MAGNOLIA	
2	242	MAGNONI	VIA F. MAGNONI	
2	243	MAGONI	VIA G. MAGONI	
2	244	MAGRI	VIA W. MAGRI	
2	245	MAGRINI	VIA M. MAGRINI	
2	246	MALAGU'	VIA GEN. U. MALAGU'	
2	247	MALPASSO	VIA MALPASSO	
2	248	MAMBRO	VIA MAMBRO	
2	249	MAMELI	VIA G. MAMELI	
2	250	MANARA	VIA L. MANARA	
2	251	MANARDO	VIA G. MANARDO	
2	252	MANARINI	VIA A. MANARINI	
2	253	MANDORLO	VIA DEL MANDORLO	
2	254	MANDRIOLE	VIA DELLE MANDRIOLE	
2	255	MARAGNO	VIA R. MARAGNO	Fino ai nn.18-7
2	256	MARCONI	VIA G. MARCONI	Fino ai nn.252-69/c
2	257	MARENGO	VIA DEL MARENGO	
2	258	MARGHERITA	VIA DELLA MARGHERITA	
2	259	MARTIRI LAVORO	VIA MARTIRI DEL LAVORO	
2	260	MARZOCCHI	VIA D.MARZOCCHI	
2	261	MASANIELLO	VIA MASANIELLO	
2	262	MASCAGNI	VIA P. MASCAGNI	
2	263	MASSALONGO	VIA C. MASSALONGO	
2	264	MAZZA	VIA C. MAZZA	
2	265	MAZZOLINO	VIA L. MAZZOLINO	
2	266	MEDINI	VIA G. MEDINI	
2	267	MEDRI	VIA G. MEDRI	
2	268	MELI	VIA G. MELI	
2	269	MELO	VIA DELMELO	
2	270	MELOGRANO	VIA DEL MELOGRANO	
2	271	MELUSCHI	VIA A. MELUSCHI	
2	272	MESSICO	VIA MESSICO	
2	273	MEUCCI	VCO A. MEUCCI	
2	274	MICHELINI	VIA E. MICHELINI	
2	275	MILAZZO	VIA MILAZZO	
2	276	MIMOSA	VIA DELLA MIMOSA	
2	277	MINARDI	VIA M. MINARDI	
2	278	MISERICORDIA	VIA DELLA MISERICORDIA	
2	279	MODENA	VIA MODENA	Fino ai nn. 214-361
2	280	MONTEVERDI	VIA C. MONTEVERDI	
2	281	VIA MONTI	VIA V. MONTI	
2	282	MONTI PERTICARI	VIA MONTI PERTICARI	

2	283	MORANTE	VIA E. MORANTE	
2	284	MORARI	VIA DEI MORARI	
2	285	MORATA	VIA O. MORATA	
2	286	MOSCONI	VIA MONS. N. MOSCONI	
2	287	MOZART	VIA W.A. MOZART	
2	288	MOZZONI	VIA A.M. MOZZONI	
2	289	MULINETTO	VIA DEL MULINETTO	
2	290	MURA PORTA PO	VIA MURA DI PORTA PO	
2	291	MUZZARELLI	VIA C.E. MUZZARELLI	
2	292	NAGY	VIA IMRE NAGY	
2	293	NAVIGLIO	VIA DEL NAVIGLIO	
2	294	NAZIONI	VIA DELLE NAZIONI	
2	295	NEGRI	VIA A. NEGRI	
2	296	NEGRINI	VIA C. NEGRINI	
2	297	NENNI	VIA V. NENNI	
2	298	NERI F.	VIA F. NERI	
2	299	NIELSEN	VIA R. NIELSEN	
2	300	NIEVO	VIA I. NIEVO	
2	301	NIGRISOLI	VIA F.M. NIGRISOLI	
2	302	OBERDAN	VIA G. OBERDAN	
2	303	OLANDA	VLE OLANDA	
2	304	OROBONI	VIA A.F. OROBONI	
2	305	ORSINI	VIA F. ORSINI	
2	306	OSSOLA	PZT DELL'OSSOLA	
2	307	OSTAGGI	VIA DEGLI OSTAGGI	
2	308	PACINOTTI	VIA A. PACINOTTI	
2	309	PADOVA	VIA PADOVA	Fino ai nn.44-33/a
2	310	PAGANINI	VIA N. PAGANINI	
2	311	PALESTRINA	PLE PALESTRINA	
2	312	PALINGENIO	VIA PALINGENIO	
2	313	PALME	VIA O. PALME	
2	314	PANARO	VIA PANARO	
2	315	PANETTI	VIA D. PANETTI	
2	316	PANNONIUS	VIA PANNONIO	
2	317	PARACELSO	VIA PARACELSO	
2	318	PARCO	VIA DEL PARCO	Fino ai nn.52-1
2	319	PARESCHI	VIA G. PARESCHI	
2	320	PARRI	VIA F. PARRI	
2	321	PASCAL	VCO B. PASCAL	
2	322	PASCOLI	VIA G. PASCOLI	
2	323	PASSEGA	VIA L. PASSEGA	
2	324	PASTRENGO	VIA PASTRENGO	
2	325	PASTRO	VIA L. PASTRO	
2	326	PELLEGRINA	VIA PELLEGRINA	Fino ai nn.2-3
2	327	PESCI	VIA G. PESCI	
2	328	PESCO	VCO DEL PESCO	
2	329	PETUNIE	VIA DELLE PETUNIE	
2	330	PIALAZZA	VIA PIALAZZA	
2	331	PIAVE	CSO PIAVE	

2	332	PIAZZI	VIA G. PIAZZI	
2	333	PICCOLOMINI	VIA A. LOLI PICCOLOMINI	
2	334	PICELLI	VIA G. PICELLI	
2	335	PIGNA	VIA G.B. PIGNA	
2	336	PIOPPA	VIA PIOPPA	Fino ai nn.298-297
2	337	PISACANE	VIA C. PISACANE	
2	338	PISANI	VIA F. PISANI	
2	339	PISTANI	VIA M. PISTANI	
2	340	PITTERI	VIA A. PITTERI	
2	341	PLEBISCITO	V.LE PLEBISCITO	Fino ai nn. 12-1
2	342	POLA	VLE POLA	
2	343	POLETTI	VIA L. POLETTI	
2	344	POLONIA	VIA POLONIA	
2	345	POLTRONIERI	VIA A. POLTRONIERI	
2	346	POMATELLI	VIA F. POMATELLI	
2	347	POMPOSA	VIA POMPOSA	Fino ai nn.220-239
2	348	PONCHIELLI	VIA A. PONCHIELLI	
2	349	PONTECALDIROLO	VIA PONTE CALDIROLO	
2	350	PONTEGRADELLA	VIA PONTEGRADELLA	Fino ai nn.2-115
2	351	PONTIDA	VIA PONTIDA	
2	352	PORTA	VIA C. PORTA	
2	353	PORTA CATENA	VIA PORTA CATENA	
2	354	PORTOGALLO	VIA PORTOGALLO	
2	355	PRAGA	VIA M. PRAGA	
2	356	PRAMPOLINI	VIA PRAMPOLINI F.	
2	357	PRATI	VIA A. PRATI	
2	358	PRINELLA	VIA PRINELLA	
2	359	PRISCIANI	VIA P. PRISCIANI	
2	360	PROSPERI	PLE G. PROSPERI	
2	361	PRUGNO	VIA DEL PRUGNO	
2	362	PUCCINI	VIA G. PUCCINI	
2	363	PUTINATI	VIA O. PUTINATI	Fino ai nn.222-169
2	364	QUASIMODO	VIA S. QUASIMODO	
2	365	RAMBALDI	VIA D. RAMBALDI	
2	366	RAVENNA	VIA RAVENNA	Fino al n.416 (escl.106 e 112) e dal n.77 fino al n.261
2	367	RAVERA	VIA C. RAVERA	
2	368	RECCHI	VIA G. RECCHI	
2	369	RESPIGHI	VIA O. RESPIGHI	
2	370	RICCIARELLI	VIA A. RICCIARELLI	Fino ai nn.12 e 19
2	371	RIGHI	PZT A. RIGHI	
2	372	RIGHINI	VIA G. RIGHINI	
2	373	RISTORI	VIA A. RISTORI	
2	374	RIVANA	VIA DELLA RIVANA	
2	375	RIZZIERI	PZT B. RIZZIERI	
2	376	RIZZO	VIA DON P. RIZZO	
2	377	ROBINIA	VIA DELLA ROBINIA	
2	378	ROITI	VIA A. ROITI	

2	379	ROMAGNOLI	VIA A. ROMAGNOLI	
2	380	ROSSELLI	VIA F.LLI ROSSELLI	
2	381	ROSSINI	VIA G. ROSSINI	
2	382	ROVANI	VIA G. ROVANI	
2	383	ROVERELLA	VIA L. ROVERELLA	
2	384	SABA	VIA U. SABA	
2	385	SACHAROV	VIA A. SACHAROV	
2	386	SALICE	VIA DEL SALICE	
2	387	SALUTE	VIA DELLA SALUTE	
2	388	SAN BARTOLO	VIA SAN BARTOLO	Fino ai nn.60 e 117
2	389	SAN GIACOMO	VIA SAN GIACOMO	
2	390	SAN LAZZARO	VIA SAN LAZZARO	
2	391	SANDOLO	VCO SANDOLO	
2	392	SANI	VIA G. SANI	
2	393	SAPRI	VIA SAPRI	
2	394	SARAGATO	VIA G. SARAGAT	
2	395	SAVINIO	VIA A. SAVINIO	
2	396	SAVONUZZI	PLE A. SAVONUZZI	
2	397	SCARSELLINO	VIA DELLO SCARSELLINO	
2	398	SCHIAVONI	VIA SCHIAVONI	
2	399	SCUTELLARI	VIA C. SCUTELLARI	
2	400	SEDICI MARZO 1853	VIA XVI MARZO 1853	
2	401	SERAO	VIA M. SERAO	
2	402	SETTEMBRINI	VIA L. SETTEMBRINI	
2	403	SEVERI	VIA I. SEVERI	
2	404	SIEPE	VIA DELLA SIEPE	
2	405	SILONE	VIA I. SILONE	
2	406	SIRENA	VIA DELLA SIRENA	
2	407	SOLERA	VIA T. SOLERA	
2	408	SOLFERINO	VIA SOLFERINO	
2	409	SPERANZA	VIA DELLA SPERANZA	
2	410	SPIGA	VIA DELLA SPIGA	
2	411	SQUARZANTI	VIA R. SQUARZANTI	
2	412	STEFANI	VIA G. STEFANI	
2	413	SVEVO	VIA I. SVEVO	
2	414	SVIZZERA	VIA SVIZZERA	
2	415	TANCREDI	VIA TANCREDI	
2	416	TASSONI	VIA A. TASSONI	
2	417	TEANO	VIA TEANO	
2	418	TEGLIO	VIA U. TEGLIO	
2	419	TENANI	VIA M. TENANI	
2	420	TIBERTELLI	VIA E. TIBERTELLI	
2	421	TIGLI	VIA DEI TIGLI	
2	422	TORBOLI	VIA A. TORBOLI	
2	423	TOSCANINI	VIA A. TOSCANINI	
2	424	TOTI	PZT E. TOTI	
2	425	TRANCHELLINI	VCO M. TRANCHELLINI	
2	426	TRAVERSAGNO	VIA TRAVERSAGNO	
2	427	TRENTI	VIA S. TRENTI	



2	428	TRENTINI	VIA G. TRENTINI	
2	429	TROTTI MOSTI	VIA T. TROTTI MOSTI	
2	430	TULIPANI	VIA DEI TULIPANI	
2	431	TUNISIA	VIA TUNISIA	
2	432	TURCHI	VIA L. TURCHI	
2	433	UNGARELLI	VIA G. UNGARELLI	
2	434	UNGHERIA	VIA UNGHERIA	
2	435	VALBONIOLA	VLE VAL BONIOLA	
2	436	VALDAGOSTA	VIA VAL D'AGOSTA	
2	437	VALDICUORE	VIA VALDICUORE	
2	438	VALDIPADO	VIA VAL DI PADO	
2	439	VALGIRALDA	VIA VAL GIRALDA	
2	440	VALLE CANNEVIE'	VIA VALLE CANNEVIE'	
2	441	VALLEBELBOSCO	VIA VALLE BEL BSCO	
2	442	VALLEBRUSA	VIA VALLE BRUSA	
2	443	VALLECAMPAZZO	VIA VALLE CAMPAZZO	
2	444	VALLEFATTIBELLO	VIA VALLE FATTIBELLO	
2	445	VALLEFOSSADIPORTO	VIA VALLE FOSSA DI PORTO	
2	446	VALLEGALLARE	VIA VALLE GALLARE	
2	447	VALLEISOLA	VIA VALLE ISOLA	
2	448	VALLEMANTELO	VIA VALLE MANTELLO	
2	449	VALLEOSILIERA	VIA VALLE OSILIERA	
2	450	VALLEPAVIERO	VIA VALLE PAVIERO	
2	451	VALLEPONTI	LGO VALLE PONTI	
2	452	VALLERILLO	VIA VALLE RILLO	
2	453	VALLESECCA	VCO VALLE SECCA	
2	454	VALLEUMANA	VIA VALLE UMANA	
2	455	VALLEVALLETTA	VCO VALLE VALLETTA	
2	456	VALLEVALLONA	VIA VALLE VALLONA	
2	457	VALLEZAVELEA	VIA VALLE ZAVELEA	
2	458	VALMEZZANO	VIA VAL MEZZANO	
2	459	VALTREBBA	VIA VAL TREBBA	
2	460	VARANO	VIA A. ARANO	
2	461	VASCELLA	VIA DEL VASCELLO	
2	462	VE NE DI BELLOCCHIO	VIA VENE DI BELLOCCHIO	
2	463	VENEZIANI	VIA V. VENEZIANI	
2	464	VENTUNGIUGNO	VIA XXI GIUGNO	
2	465	VENTURI	VIA A. VENTURI	
2	466	VERGA	VIA G. VERGA	
2	467	VIGANO'	VIA R. VIGANO'	
2	468	VILLA FRANCA	VIA VILLA FRANCA	
2	469	VILLAFRANCESCOGHIRON	VIA F. VILLA GHIRON	
2	470	VILLA GLORI	VIA VILLA GLORI	
2	471	VIOLA	VIA DELLA VIOLA	
2	472	VITA FINZI	VIA A. VITA FINZI	
2	473	VIVIANI	VIA F. VIVIANI	
2	474	VOLANO	V.LE VOLANO	
2	475	VOLTA	VIA A. VOLTA	
2	476	VOLTURNO	VIA VOLTURNO	



2	477	WAGNER	VIA R. WAGNER	
2	478	WALDMANN MASSARI	VIA M. WALDMANN MASSARI	
2	479	WOOLF	VIA V. WOOLF	
2	480	ZANARDI	VIA DON G. ZANARDI	
2	481	ZANATTA	VIA M. ZANATTA	
2	482	ZANDONAI	VIA R. ZANDONAI	
2	483	ZAPPATERRA	VIA V. ZAPPATERRA	
2	484	ZERBINATI	VIA A. ZERBINATI	
2	485	ZUCHELLI	VIA G. ZUCHELLI	
2	486	ZUCCHERO	VIA DELLO ZUCCHERO	
2	487	ZUCCHINI	VIA A.ZUCCHINI	

<b>STRADE DI ZONA 6</b>				
<b>Cat</b>	<b>Prog</b>	<b>Nome Alfabetico</b>	<b>Nome Via</b>	<b>Note</b>
3	1	ABBONDANZA	VIA DELL'ABBONDANZA	
3	2	ACACIE	VIA DELLE ACACIE	
3	3	ACQUEDOTTO	VIA ACQUEDOTTO	
3	4	AGNI	VIA M. AGNI	
3	5	AGRICOLTURA	VIA DELL'AGRICOLTURA	
3	6	AGRIFOGLIO	VIA DELL'AGRIFOGLIO	
3	7	AIRE	VIA AIRE	
3	8	AIRONE	VIA DELL'AIRONE	
3	9	ALBERELLO	VIA DELL'ALBERELLO	
3	10	ALBICOCCO	VIA DELL'ALBICOCCO	
3	11	ALBINI	VIA L. ALBINI	
3	12	ALLORO	VIA DELL'ALLORO	
3	13	ALLUVIONE	VIA DELL'ALLUVIONE	
3	14	ALPINI	VIA DEGLI ALPINI	
3	15	AMANTI	VIA DEGLI AMANTI	
3	16	AMINTA	VIA AMINTA	
3	17	ANITA	VIA ANITA	
3	18	ANSA	VIA DELL'ANSA	
3	19	APPESO	VIA DELL'APPESO	
3	20	ARANOVA	VIA ARANOVA	
3	21	ARATRO	VIA DELL'ARATRO	
3	22	ARCANI MAGGIORI	VIA DEGLI ARC. MAGGIORI	
3	23	ARGENTA	VIA ARGENTA	
3	24	ARGINE PO	VIA ARGINE PO	
3	25	ARGINELLO	VIA ARGINELLO	
3	26	ARGINONE	VIA ARGINONE	Dai nn.226 e 333
3	27	ARTIGIANI	VIA DEGLI ARTIGIANI	
3	28	ARTIOLI	VIA R.ARTIOLI	
3	29	ATTI	VIA O. ATTI	
3	30	AUTOSTRADA A13 FE-PD	AUTOSTRADA A13 FE-PD	
3	31	AUTOSTRADA A13 PD-FE	AUTOSTRADA A13 PD-FE	
3	32	BAGATTO	VIA DEL BAGATTO	
3	33	BAIESA	VIA BAIESA	
3	34	BARALDI	VIA G. BARALDI	
3	35	BARAMORO	VIA BARAMORO	
3	36	BARCHESSA	VIA BARCHESSA	
3	37	BARCHETTO	VIA DEL BARCHETTO	
3	38	BARDELLA	VIA BARDELLA	
3	39	BARDOCCHIA	VIA BARDOCCHIA	
3	40	BARICORDA	VIA BARICORDA	
3	41	BAROTTI	VIA G. BAROTTI	
3	42	BARUCHELLO	VIA G. BARUCHELLO	Dai nn.80 e 77
3	43	BASSETTO	VIA BASSETTO	
3	44	BASSONA	VIA BASSONA	

3	45	BASTAROLO	VIA BASTAROLO	
3	46	BECCARI	VIA A. E N. BECCARI	
3	47	BEDANI	VIA G. BEDANI	
3	48	BELLINI	VIA V. BELLINI	
3	49	BELOCH	VIA M. BELOCH	
3	50	BENTIVOGLIO	VIA BENTIVOGLIO	Dai nn.8 e 9
3	51	BERLINGUER	PZA E. BERLINGUER	
3	52	BERNAGOZZI	VIA F. BERNAGOZZI	
3	53	BERTAZZINI	VIA W. BERTAZZINI	
3	54	BERTOLDA	VIA BERTOLDA	
3	55	BILANCINO	VIA DEL BILANCINO	
3	56	BINI	VIA M.G. BINI	
3	57	BISI	VIA M. BISI	
3	58	BIVIO	VIA DEL BIVIO	
3	59	BOARI	PZA A. BOARI	
3	60	BOCCALE	VIA A. BOCCALE	
3	61	BOCCHERINI	VIA L. BOCCHERINI	
3	62	BOICELLI	VIA G. BOICELLI	
3	63	BOLIVAR	VIA S. BOLIVAR	
3	64	BOLOGNA	VIA BOLOGNA	Dai nn.536 e 543
3	65	BOLOGNESI	VIA F. BOLOGNESI	
3	66	BOLZANA	VIA BOLZANA	
3	67	BONDENO	VIA BONDENO	
3	68	BONIFICHE	VIA DELLE BONIFICHE	
3	69	BORSELLINO	VIA P. BORSELLINO	
3	70	BORSETTI	VIA F. BORSETTI	
3	71	BOSCA	VIA DELLA BOSCA	
3	72	BOSCHETTO	VIA BOSCHETTO	Dai nn. 24 e 17
3	73	BOSCHI	VIA G. BOSCHI	
3	74	BOSCHINO	VIA DEL BOSCHINO	
3	75	BOSCO	VIA DEL BOSCO	
3	76	BOTTAZZI	VIA O. BOTTAZZI	
3	77	BOTTEGO	VIA V. BOTTEGO	
3	78	BOTTER	VIA F. BOTTER	
3	79	BOTTI	VIA DON F. BOTTI	
3	80	BOTTONI	VIA L. BOTTONI	
3	81	BOVA	VIA BOVA	
3	82	BOVARONA	VIA BOVARONA	
3	83	BRAGHINI	VIA P. BRAGHINI	
3	84	BRAGONCINO	VIA BRAGONCINO	
3	85	BRAIOLA	VIA BRAIOLA	
3	86	BREGOLA	VIA G. BREGOLA	
3	87	BRIGATA PARTIGIANA B	VIA BRIGATA PART. BABINI	
3	88	BRUNELLO	VIA BRUNELLO	
3	89	BRUSANTINA	VIA BRUSANTINA	
3	90	BUOZZI	PZA B. BUOZZI	
3	91	BUTTIFREDO	VIA BUTTIFREDO	

3	92	BUZZONI	VIA G. BUZZONI	
3	93	CABERBARDI	VIA CABERNARDI	
3	94	CABRUCIATE	VIA CA' BRUCIATE	
3	95	CACCIAGUIDA	PZA CACCIAGUIDA	
3	96	CALABRIA	VIA DON G. CALABRIA	
3	97	CALAMANDREI	VIA P. CALAMANDREI	
3	98	CALVINO	VIA G. CALVINO	
3	99	CALZOLAI	VIA DEI CALZOLAI	Dai nn. 134 e 145
3	100	CALZOLARI	VIA I. CALZOLARI	
3	101	CAMELIE	VIA DELLE CAMELIE	
3	102	CAMERINA	VIA CAMERINA	
3	103	CAMPOMARE	VIA CAMPO MARE	
3	104	CANALAZZI	VIA CANALAZZI	
3	105	CANALBIANCO	VIA CANAL BIANCO	
3	106	CANALINO	VCO DEL CANALINO	
3	107	CANNETO	VIA DEL CANNETO	
3	108	CA'NOVE	VIA CA' NOVE	
3	109	CANTONE	SDR CANTONE	
3	110	CARETTI	VIA L. CARETTI	
3	111	CAPITELLO	VIA DEL CAPITELLO	
3	112	CAPPELLINI	PZA A. CAPPELLINI	
3	113	CARBONARI	VIA DEI CARBONARI	
3	114	CARLETTI	VIA P. CARLETTI	
3	115	CARLOTTI	VIA L. CARLOTTI	
3	116	CARMIGNANA	VIA CARMIGNANA	
3	117	CA'ROSSA	VIA CA' ROSSA	
3	118	CARPA	VIA DELLA CARPA	
3	119	CARPINO	VIA DEL CARPINO	
3	120	CASALTA	VIA CASALTA	
3	121	CASAZZA	VIA CASAZZA	
3	122	CASCINA	VIA CASCINA	
3	123	CASCINETTO	VIA CASCINETTO	
3	124	CASTALDA	VIA CASTALDA	
3	125	CASTELBOLOGNESI	VIA A. CASTELBOLOGNESI	
3	126	CASTELFIDARDO	VIA CASTELFIDARDO	
3	127	CASTELLANA	VIA CASTELLANA	
3	128	CASTELLETTO	VIA CASTELLETTO	
3	129	CASTELLUCCIO	VIA DEL CASTELLUCCIO	
3	130	CATENA	VIA CATENA	
3	131	CA'TONDA	VIA CA' TONDA	
3	132	CATTABRIGA	VIA G. CATTABRIGA	
3	133	CA'VECCHIA	VIA CA' VECCHIA	
3	134	CAVODUCALE	VIA CAVO DUCALE	
3	135	CEMBALINA	VIA DELLA CEMBALINA	
3	136	CENTO	VIA CENTO	
3	137	CERVELLA	VIA CERVELLA	
3	138	CHECCHI	VIA M. CHECCHI	
3	139	CHIESA VIA	VIA CHIESA	

3	140	CHIARIONI	VIA C. CHIARIONI	
3	141	CHIMICA	PLE DELLA CHIMICA	
3	142	CHIORBOLI	VIA A. CHIORBOLI	
3	143	CHIOZZA	VIA CHIOZZA	
3	144	CHIUSA	VIA DELLA CHIUSA	
3	145	CIMITERO	VIA CIMITERO	
3	146	CIPRESSINA	VIA CIPRESSINA	
3	147	CIVETTA	VIA CIVETTA	
3	148	CONDINSU'	VIA CODINSU'	
3	149	COLOMBARA	VIA COLOMBARA	
3	150	COLOMBO	VIA C. COLOMBO	
3	151	COLTRA	VIA COLTRA	
3	152	COMACCHIO	VIA COMACCHIO	Dai nn.318 e 345
3	153	COMUNITA' EUROPEA	VIA DELLA COM.EUROPEA	
3	154	CONCA	VIA CONCA	
3	155	CONCHETTA	VIA DELLA CONCHETTA	
3	156	CONTINI	VIA C. CONTINI	
3	157	CONTORNO	VIA CONTORNO	
3	158	CONVENTO	VIA DEL CONVENTO	
3	159	COOPERAZIONE	VIA DELLA COOPERAZIONE	
3	160	COPERNICO	VIA N. COPERNICO	
3	161	COPPARO	VIA COPPARO	Dai nn.134 e 125
3	162	CORAZZA	VIA CORAZZA	
3	163	CORONELLA	VIA CORONELLA	
3	164	COSTA A.	VIA A. COSTA	
3	165	COSTA U.	PZA U. COSTA	
3	166	CREMA	VIA G.B. CREMA	
3	167	CRESPANO	VIA DEL CRESANO	
3	168	CRISPA	VIA DELLA CRISPA	
3	169	CRISTO	VIA DEL CRISTO	
3	170	CRUSCA	VIA DELLA CRUSCA	
3	171	CUBA	VIA CUBA	
3	172	DAINESE	VIA DAINESI	
3	173	DE AMICIS	VIA E. DE AMICIS	
3	174	DE BOSIS	VIA L. DE BOSIS	
3	175	DELEDDA	VIA G. DELEDDA	
3	176	DIAMANTINA	VIA DIAMANTINA	
3	177	DIAMANTINAGAL	GAL DIAMANTINA	
3	178	DICIANNOVE APRILE	VIA XIX APRILE 1945	
3	179	DIECI MARTIRI	VIA X MARTIRI	
3	180	DIGIONE	VIA DIGIONE	
3	181	DIOLI	VIA DON A. DIOLI	
3	182	DOLCETTI	VIA A. DOLCETTI	
3	183	DON MILANI	VIA DON L. MILANI	
3	184	DONEGANI	PLE G. DONEGANI	
3	185	DROGHETTI	VIA G. DROGHETTI	
3	186	DUCENTOLA	VIA DUCENTOLA	

3	187	DUE GIUGNO	VIA II GIUGNO	
3	188	DUE TORRI	VIA DUE TORRI	
3	189	ERASMO	VIA E. DA ROTTERDAM	
3	190	ERPICE	VIA DELL'ERPICE	
3	191	FAA' DI BRUNO	VIA FAA' DI BRUNO	
3	192	FABBRERIA	VIA FABBRERIA	
3	193	FABBRI	VIA G. FABBRI	Dai nn.492 e 547
3	194	FABBRO	VIA DEL FABBRO	
3	195	FALCE	VIA FALCE	
3	196	FALLOPIO	VIAG. FALLOPIO	
3	197	FANO	VIA L. FANO	
3	198	FANTI	VIA G. FANTI	
3	199	FEI	VIA G. FEI	
3	200	FERGNANI	VIA B. FERGNANI	
3	201	FERRARA	VIA FERRARA	
3	202	FERRARESI	VIA A. FERRARESI	
3	203	FERRARI	VIA F.L. FERRARI	
3	204	FETONTE	PZA FETONTE	
3	205	FIASCHETTA	VIA FIASCHETTA	
3	206	FILLINI	VIA G. FILLINI	
3	207	FILOPANTI	VIA Q. FILOPANTI	
3	208	FINATI	VIA G. FINATI	
3	209	FIORILE	VIA FIORILE	
3	210	FONTANA	VIA FONTANA	
3	211	FORNA	VIA DELLA FORNA	
3	212	FORNACE	VIA DELLA FORNACE	
3	213	FORNO	VIA DEL FORNO	
3	214	FORTUNATA	VIA FORTUNATA	
3	215	FORZA	VIA DELLA FORZA	
3	216	FOSSA	VIA DELLA FOSSA	
3	217	FOSSE ARDEATINE	VIA DELLE FOSSE ARDEATINE	
3	218	FOSSETTA	VIA FOSSETTA	
3	219	FRAGOLA	VIA DELLA FRAGOLA	
3	220	FRANCHINI	VIA E. FRANCHINI	
3	221	FRANCO	VIA G. FRANCO	
3	222	FRASBALDA	VIA FRASBALDA	
3	223	FRASCONA	VIA FRASCONA	
3	224	FROLDO	VIA FROLDO	
3	225	FROLDO MOSTI	VIA FROLDO MOSTI	
3	226	FRUTTIDORO	VIA FRUTTIDORO	
3	227	FURLANI	VLE E. FURLANI	
3	228	GALLI	VIA N. GALLI	
3	229	GALLO	SDR DEL GALLO	
3	230	GALVANA	VIA GALVANA	
3	231	GARDINALI	VIA I. GARDINALI	
3	232	GELSOMINI	VIA DEI GELSOMINI	
3	233	GEROLMINA	VIA GEROLMINA	

3	234	GESSI	VIA R. GESSI	
3	235	GHELLA	VIA GHELLA	
3	236	GHETIA	VIA GHETIA	
3	237	GINESTRA	VIA DELLA GINESTRA	
3	238	GIOIA	VIA M. GIOIA	
3	239	GIOVANNINI	VIA G. GIOVANNINI	
3	240	GIRALDI	VIA L.G. GIRALDI	
3	241	GIUDIZIO	VIA DEL GIUDIZIO	
3	242	GIUSTIZIA	VIA DELLA GIUSTIZIA	
3	243	GLADIOLI	VIA DEI GLADIOLI	
3	244	GLORIA	VIA GLORIA	
3	245	GOLENA	VIA GOLENA	
3	246	GORGO	VIA DEL GORGO	
3	247	GRAMICIA	VIA GRAMICIA	Dai nn.72 e 35
3	248	GRAMOLA	VIA DELLA GRAMOLA	
3	249	GRANDA	VIA GRANDA	
3	250	GRANO	VIA DEL GRANO	
3	251	GRIFFA	VIA GRIFFA	
3	252	GUALANDI	VIA L. GUALANDI	
3	253	GUALDO	VIA GUALDO	
3	254	HIRSCH	VIA R. HIRSCH	
3	255	IACOBELLA	VIA IACOBELLA	
3	256	IDROVORO	VIA DELL'IDROVORO	
3	257	IMPERIALE	VIA IMPERIALE	
3	258	ISOLA BIANCA	VIA DELL'ISOLA BIANCA	
3	259	JUSI	VIA JUSI	
3	260	LA TORRE	VIA P. LA TORRE	
3	261	LADINO	VIA LADINO	
3	262	LAMPONE	VIA LAMPONE	
3	263	LANZAGALLO	SDR LANZAGALLO	
3	264	LAVEZZOLA	VIA LAVEZZOLA	
3	265	LAZZARI	VIA M. LAZZARI	
3	266	LEGA	VIA DELLA LEGA	
3	267	LENZE	VIA DELLE LENZE	
3	268	LIBERTA'	VIA DELLA LIBERTA'	
3	269	LIBONI	VIA M. LIBONI	
3	270	LONGHI	VIA G. LONGHI	
3	271	LORENZONA	VIA LORENZONA	
3	272	LUCCIO	VIA DEL LUCCIO	
3	273	MADONNA DELLA NEVE	VIA MADONNA DELLA NEVE	
3	274	MAESTRI LAVORO	VIA MAESTRI DEL LAVORO	
3	275	MAGAGNA	VIA MAGAGNA	
3	276	MAJOCCHI PLATTIS	VIA M. MAJOCCHI PLATTIS	
3	277	MALAGODI	VIA O. MALAGODI	
3	278	MALAGOTTA	VIA MALAGOTTA	
3	279	MALANCA	VIA MALANCA	
3	280	MANFFREDINI	VIA D. MANFFREDINI	
3	281	MARAGNO	VIA MARAGNO	Dai nn.20 e 9
3	282	MARASCA	VIA DELLA MARASCA	

3	283	MARCONI	VIA G. MARCONI	Dai nn. 252 e 71
3	284	MARIO	VIA A. MARIO	
3	285	MARSALA	VIA MARSALA	
3	286	MARTELLI	VIA C. MARTELLI	
3	287	MARZABOTTO	VIA MARZABOTTO	
3	288	MASI	VIA MASI	
3	289	MASSAFISCAGLIA	VIA MASSAFISCAGLIA	
3	290	MASSARENTI	VIA E. MASSARENTI	
3	291	MATRANA	VIA MATRANA	
3	292	MAZZOLANI	VIA A. MAZZOLANI	
3	293	MEDELANA	VIA MEDELANA	
3	294	MELLI	VIA R. MELLI	
3	295	MENSA	VIA DELLA MENSA	
3	296	MERIGHI	VIA P. MERIGHI	
3	297	MERLENGA	VIA MERLENGA	
3	298	MESSIDORO	VIA MESSIDORO	
3	299	MESTRE	VIA MESTRE	
3	300	MIGLIARI	VIA F. MIGLIARI	
3	301	MILANO	VIA MILANO	
3	302	MINGOZZI	VIA F. MINGOZZI	
3	303	MINIERA	VIA MINIERA	
3	304	MIROGLIA	VIA MIROGLIA	
3	305	MODENA	VIA MODENA	Dai nn.216 e 363
3	306	MODONI	VIA MODONI	
3	307	MOGGI	VIA G. MOGGI	
3	308	MONARI	VIA G. MONARI	
3	309	MONTALE	VIA E. MONTALE	
3	310	MONTECATINI	VLE MONTECATINI	
3	311	MONTEFIORINO	VIA MONTEFIORINO	
3	312	MONTEOLIVETO	VIA MONTE OLIVETO	
3	313	MONTESANTO	VIA MONTESANTO	
3	314	MONTESSORI	VIA M. MONTESSORI	
3	315	MONTINA	VIA MONTINA	
3	316	MOTTA	VIA MOTTA	
3	317	MUGHETTI	VIA DEI MUGHETTI	
3	318	MULINO DEL PO	VIA MULINO DEL PO	
3	319	MUSICO	VIA MUSICO	
3	320	NANETTI	VIA M.C. NANETTI	
3	321	NANNI	VIA G. NANNI	
3	322	NAVARRA	VIA FRATELLI NAVARRA	
3	323	NAVIGAZIONE	VIA NAVIGAZIONE	
3	324	NEREO ALFIERI	VIA N. ALFIERI	
3	325	NERI G.	VIA G. NERI	
3	326	NOCCIOLI	VIA DEI NOCCIOLI	
3	327	NOCE	VCO DEL NOCE	
3	328	NUOVA	VIA NUOVA	
3	329	OBIZZA	VIA OBIZZA	



3	330	OLMO	VIA OLMO	
3	331	OLMO BARBINO	VIA OLMO BARBINO	
3	332	OLREMARE	VIA OLTREMARE	
3	333	OPPIETTO	VIA OPPIETTO	
3	334	ORTENSIE	VIA DELLE ORTENSIE	
3	335	ORTO	VIA DELL'ORTO	
3	336	PACCHENIA	VIA PACCHENIA	
3	337	PACE	VIA DELLA PACE	
3	338	PADOVA	VIA PADOVA	Dai nn.46 e 35
3	339	PADRE ETERNO	VIA PADRE ETERNO	
3	340	PAGANA	VIA PAGANA	
3	341	PAGLIA	VIA DELLAPAGLIA	
3	342	PAGLIARINI	VIA G. PAGLIARINI	
3	343	PALANTONE	VIA PALANTONE	
3	344	PALAZZETTO	VIA DEL PALAZZETTO	
3	345	PALMIRANO	VIA PLAMIRANO	
3	346	PANDOLFINA	VIA PANDOLFINA	
3	347	PANIGALLI	VIA PANIGALLI	
3	348	PANTIOLI	VIA PANTIOLI	
3	349	PAPARELLI	VIA MONS. L. PAPARELLI	
3	350	PARCO	VIA DEL PARCO	Dai nn. 54 e 1
3	351	PARIOLI	VIA PARIOLI	
3	352	PASCOLONE	VIA PASCOLONE	
3	353	PASETTA	VIA PASETTA	
3	354	PASOLINI	VIA P.P. PASOLINI	
3	355	PASSIONELLA	VIA PASSIONELLA	
3	356	PASSO	VIA DEL PASSO	
3	357	PASTORELLA	VIA PASTORELLA	
3	358	PATRACCHINI	VIA F.LLI PATRACCHINI	
3	359	PELLEGRINA	VIA PELLEGRINA	Dai nn. 2 e 5
3	360	PELOSA	VIA PELOSA	
3	361	PENAVARA	VIA PENAVARA	
3	362	PENTIMENTO	VIA PENTIMENTO	
3	363	PERTICA	VIA DELLA PERTICA	
3	364	PERTINI	VIA S. PERTINI	
3	365	PESCA	VIA DELLA PESCA	
3	366	PESCHERECCIA	VIA PESCHERECCIA	
3	367	PETRUCCI	VIA B. PETRUCCI	
3	368	PIACERE	VIA PIACERE	
3	369	PIANELLE	VIA PIANELLE	
3	370	PIANTATA	VIA DELLA PIANTATA	
3	371	PIAZZETTA ARTIOLI	PTA E. E C. ARTIOLI	
3	372	PICCOLI	VIA A. PICCOLI	
3	373	PIFFARELLO	VIA PIFFARELLO	
3	374	PIGANTA	VIA PIGANTA	
3	375	PIGNARE	VIA PIGNARE	
3	376	PIGNOLA	VIA PIGNOLA	
3	377	PIOPPA	VIA DELLA PIOPPA	Dai nn. 300 e 299

3	378	PIOPPELLE	VIA PIOPPELLE	
3	379	PIOPPONI	VIA PIOPPONI	
3	380	PIVELLI	VIA T. PIVELLI	
3	381	PLATANO	VIA DEL PLATANO	
3	382	PLEBISCITO	VLE PLEBISCITO	Dai nn14 e 1.
3	383	POGGETTO	VIA DEL POGGETTO	
3	384	POGGIO RENATIVO	VIA POGGIO RENATICO	
3	385	POLESELLA	VIA POLESELLA	
3	386	POLINA	VIA POLINA	
3	387	POMPOSA	VIA POMPOSA	Dai nn.222 e 241
3	388	PONTE	VIA PONTE	
3	389	PONTE ASSA	VIA PONTE ASSA	
3	390	PONTE FERRIANI	VIA PONTE FERRIANI	
3	391	PONTEGRADELLA	VIA PONTEGRADELLA	Dai nn.2 e 177
3	392	PONTE RIGO	VIA PONTE RIGO	
3	393	PONTE ROSSO	VIA PONTE ROSSO	
3	394	PONTEDEINASCIMBENI	VIA PONTE DEI NASCIMBENI	
3	395	PONTEMELICA	VIA PONTE MELICA	
3	396	PONTENUOVO	VIA PONTE NUOVO	
3	397	PONTISETTE	VIA PONTISETTE	
3	398	POPOLO	CSO DEL POPOLO	
3	399	PORTO	VIA DEL PORTO	
3	400	PORTOMAGGIORE	VIA PORTOMAGGIORE	
3	401	PRATI	VIA DEI PRATI	
3	402	PRATO DELLE DONNE	VIA PRATO DELLE DONNE	
3	403	PREBENDA	VIA PREBENDA	
3	404	PRIMARO	VIA DEL PRIMARO	
3	405	PROGRESSO	VIA DEL PROGRESSO	
3	406	PROVVIDENZA	VIA DELLA PROVVIDENZA	
3	407	QUADRIFOGLIO	VIA QUADRIFOGLIO	
3	408	QUARANTA STAIA	VIA QUARANTA STAIA	
3	409	QUERCIA	VIA QUERCIA	
3	410	QUILICI BUZZACCHI	VIA M. QUILICI BUZZACCHI	
3	411	RABBIOSA	VIA RABBIOSA	
3	412	RABIN	VIA ISAAC RABIN	
3	413	RACCORDO	RACCORDO A13-VIA RAVENNA	
3	414	RAFFANELLO	VIA RAFFANELLO	
3	415	RAMO	VIA DEL RAMO	
3	416	RAMPA	VIA DELLA RAMPA	
3	417	RANETTA	VIA RANETTA	
3	418	RANUZZI	VIA RANUZZI	
3	419	RASPI	VIA F. RASPI	
3	420	RASTRELLO	PZA DEL RASTRELLO	
3	421	RAVA'	VIA AUTUNNO RAVA'	
3	422	RAVANI	VIA V. RAVANI	
3	423	RAVENNA	VIA RAVENNA	Dai nn.418 e 263

3	424	RIBALTINA	VIA RIBALTINA	
3	425	RIBOLLA	VIA RIBOLLA	
3	426	RICCIARELLI	VIA RICCIARELLI	Dai nn.14 e 21
3	427	RICOSTRUZIONE	VIA DELLA RICOSTRUZIONE	
3	428	RIDOLFI	VIA R. RIDOLFI	
3	429	RIMEMBRANZA	VIA DELLA RIMEMBRANZA	
3	430	RIMINALDA	VIA RIMINALDA	
3	431	RIPOSO	VIA DEL RIPOSO	
3	432	RISORGIMENTO	VIA DEL RISORGIMENTO	
3	433	RIZZA	VIA RIZZA	
3	434	RO	VIA RO	
3	435	ROBISSA	VIA ROBISSA	
3	436	ROCCA	VIA ROCCA	
3	437	ROCCHETTA	VIA ROCCHETTA	
3	438	ROJA	VIA DELLA ROJA	
3	439	ROMERO	VIA MONS. O.A. ROMERO	
3	440	ROMITO	VIA G. ROMITO	
3	441	RONCOLE	VIA RONCOLE	
3	442	RONDINE	VIA DELLA RONDINE	
3	443	RONDINELLA	VIA RONDINELLA	
3	444	ROSATI	VIA G. ROSATI	
3	445	ROSETI	VIA DEI ROSETI	
3	446	ROSSEGLIA	VIA ROSSEGLIA	
3	447	ROSSEGLINA	VIA ROSSEGLINA	
3	448	ROSSI	VIA Q. ROSSI	
3	449	ROTTOLE	VIA ROTTOLE	
3	450	ROVIGO	VIA ROVIGO	
3	451	S.ANNA-AULA MAGNA	VLE S.ANNA - AULA MAGNA	
3	452	S.ANNA- CUCINA	VLE S.ANNA - CUCINA	
3	453	S.ANNA-DERMATOLOGIA	VLE S.ANNA - DERMATOL.	
3	454	S.ANNA-ELIPORTO	PLE S.ANNA - ELIPORTO	
3	455	S.ANNA-ELIPORTO	VLE S.ANNA - ELIPORTO	
3	456	S.ANNA-EMODIALISI	PLE S.ANNA - EMODIALISI	
3	457	S.ANNA-INCENERITORE	PLE S.ANNA - INCENERIT.	
3	458	S.ANNA-LABORATORIO	VLE S.ANNA - LAB.ANALISI	
3	459	S.ANNA-LAVANDERIA	PLE S.ANNA - LAVANDERIA	
3	460	S.ANNA-MAGAZZINO	VLE S.ANNA - MAGAZZINO	
3	461	S.ANNA-MATERNITA'	VLE S.ANNA - MATERNITA'	
3	462	S.ANNA-NUOVE CLINICHE	PLE S.ANNA - NUOVE CLIN.	
3	463	S.ANNA-OCULISTICA	VLE S.ANNA - OCULISTICA	
3	464	S.ANNA-OFFICINA	PLE S.ANNA - OFFICINA	
3	465	S.ANNA-PORTINERIA	PLE S.ANNA - PORTINERIA	
3	466	S.ANNA-PORTONI ROSSI	VLE S.ANNA - PORTONI ROSSI	
3	467	S.ANNA-PRONTOSOCORSO	PLE S.ANNA - PRONTO SOCC	
3	468	S.ANNA-VISITATORI	VLE S.ANNA - VISITATORI	
3	469	SABBIONCELLO	VIA SABBIONCELLO	
3	470	SABBIOSA	VIA SABBIOSA	
3	471	SACCONA	VIA SACCONA	

3	472	SACERDOTI	VIA E. SACERDOTI	
3	473	SAGRA	VIA DELLA SAGRA	
3	474	SALETTA	VIA SALETTA	
3	475	SAMMARTINA	VIA SAMMARTINA	
3	476	SAN BARTOLO	VIA SAN BARTOLO	Dai nn.62 e 119
3	477	SAN CARLO	VIA SAN CARLO	
3	478	SAN DOMENICO	VIA SAN DOMENICO	
3	479	SAN FILIPPO E GIACOMO	PZA S. FILIPPO E GIACOMO	
3	480	SAN MAURELIO	VIA SAN MAURELIO	
3	481	SANDRI	VIA C. SANDRI	
3	482	SANSONI	VIA R. SANSONI	
3	483	SANTA LUCIA	VIA SANTA LUCIA	
3	484	SANTA MARGHERITA	VIA SANTA MARGHERITA	
3	485	SANT'ANTONIO	SDR SANT'ANTONIO	
3	486	SANTINI	VIA O. SANTINI	
3	487	SARACCA	VIA SARACCA	
3	488	SAVI	VIA G. SAVI	
3	489	SAVONUZZI	VLE G. SAVONUZZI	
3	490	SBARRA	VIA DELLA SBARRA	
3	491	SCACERNA	VIA SCACERNA	
3	492	SCALABRINI	VIA G.A. SCALABRINI	
3	493	SCAPOLI	VIA I. SCAPOLI	
3	494	SCORNIA	VIA SCORNIA	
3	495	SCORSURO	VIA SCORSURO	
3	496	SCUDERIE	VIA DELLE SCUDERIE	
3	497	SCUOLE	VIA SCUOLE	
3	498	SELVA	VIA SELVA	
3	499	SEMINE	VIA DELLE SEMINE	
3	500	SGARBATA	VIA SGARBATA	
3	501	SIGNORA	VIA DELLA SIGNORA	
3	502	SILVAN	VIA SILVAN	
3	503	SISTI	VIA U. SISTI	
3	504	SMERALDINA	VIA SMERALDINA	
3	505	SOFFRITTI	VIA A. SOFFRITTI	
3	506	SOLE	VIA DEL SOLE	
3	507	SOSPIRI	VIA DEI SOSPIRI	
3	508	SOSTEGNO	VIA DEL SOSTEGNO	
3	509	SPAGNARA	VIA DELLA SPAGNARA	
3	510	SPAGNOLINA	VIA SPAGNOLINA	
3	511	SPIELBERG	PLE SPIELBERG	
3	512	SPINAZZINO	VIA SPINAZZINO	
3	513	STANGA	VIA DELLA STANGA	
3	514	STATALE 16	STR STATALE 16 ADRIATICA	
3	515	STATUE	VIA DELLE STATUE	
3	516	STEGANI	VIA MONS. G. STEGANI	
3	517	STERPATA	VIA STERPATA	
3	518	STORARI A.	VIA A. STORARI	
3	519	STORARI C.	VIA DON C. STORARI	

3	520	STORIONE	VIA DELLO STORIONE	
3	521	STORNARA	VIA STORNARA	
3	522	STREGHE	VIA DELLE STREGHE	
3	523	STROZZA	VIA STROZZA	
3	524	STURLA	VIA A. STURLA	
3	525	SUTTER	VIA F. SUTTER	
3	526	TAGLIAFERRI	VIA A. TAGLIAFERRI	
3	527	TAGLIONE	VIA DEL TAGLIONE	
3	528	TALASSI	VIA A. TALASSI	
3	529	TAMARA	VIA TAMARA	
3	530	TAMBELLINA	VIA TAMBELLINA	
3	531	TAMBURINI	VIA F. TAMBURINI	
3	532	TAROCCHI	VIA DEI TAROCCHI	
3	533	TAVERNELLO	VIA TAVERNELLO	
3	534	TEMPERANZA	VIA DELLA TEMPERANZA	
3	535	TENUTA	VIA DELLA TENUTA	
3	536	TESTA	VIA G. TESTA	
3	537	TODESCHI	VIA C. TODESCHI	
3	538	TORRE	VIA DELLA TORRE	
3	539	TORRICELLI	VIA E. TORRICELLI	
3	540	TRAVERSA	VIA TRAVERSA	
3	541	TRAVERSONA	VIA TRAVERSONA	
3	542	TREBBIA	VIA DELLA TREBBIA	
3	543	TRENTA OTTOBRE 1944	VIA XXX OTTOBRE 1944	
3	544	TRENTACINQUESIMA BRI	VLE XXXV BRIGATA	
3	545	TRIGABOLI	VIA TRIGABOLI	
3	546	TROTA	VIA DELLA TROTA	
3	547	TUMAINI	VIA D.O. TUMAINI	
3	548	UCCELLINO	VIA DELL'UCCELLINO	
3	549	UNDICI POLETTI	VIA XI POLETTI	
3	550	UNGARETTI	VIA G. UNGARETTI	
3	551	UNIONE	VIA DELL'UNIONE	
3	552	VALDALBERO	VIA VAL D'ALBERO	
3	553	VALLALBANA	VIA VALLALBANA	
3	554	VALLAZZA	VIA VALLAZZA	
3	555	VALLE	VIA VALLE	
3	556	VALLE BERTUZZI	VIA VALLE BERTUZZI	
3	557	VALLELUNGA	VIA VALLELUNGA	
3	558	VALLICELLE	VIA VALLICELLE	
3	559	VALLINA	VIA VALLINA	
3	560	VALPAGLIARO	VIA VALPAGLIARO	
3	561	VALPROVE	VIA VAL PROVE	
3	562	VALROSATO	VIA VAL ROSATO	
3	563	VECCHIO MULINO	VIA VECCHIO MULINO	
3	564	VECCHIO RENO	VIA VECCHIO RENO	
3	565	VELA	VIA VELA	
3	566	VENEZIA	VIA VENEZIA	
3	567	VENTUNAPRILE 1945	VIA XXI APRILE 1945	
3	568	VENTURA	VIA DELLA VENTURA	

3	569	VERDE	VIA VERDE	
3	570	VERONA	VIA VERONA	
3	571	VESCOVO	VIA DEL VESCOVO	
3	572	VESPUCCI	VIA A. VESPUCCI	
3	573	VIAZZA	VIA VIAZZA	
3	574	VICENZA	VIA VICENZA	
3	575	VIDARA	VIA VIDARA	
3	576	VILLARA	VIA DELLA VILLARA	
3	577	VIRGILI	VIA G. VIRGILI	
3	578	VITTA	VIA VITTA	
3	579	VIVALDI	VIA V. VIVALDI	
3	580	VOMERE	VIA DEL VOMERE	
3	581	ZAMBOTTA	VIA ZAMBOTTA	
3	582	ZANABONI	VIA V. ZANABONI	
3	583	ZAPPA	VIA DELLA ZAPPA	
3	584	ZARATINA	VIA ZARATINA	
3	585	ZENA	VIA DELLA ZENA	
3	586	ZERBINATA	VIA ZERBINATA	
3	587	ZOLA	VIA E. ZOLA	

## ALLEGATO E1)- Coefficienti occupazione suolo

		Tariffa ZONA 3	Tariffa ZONA 4	Tariffa ZONA 5	Tariffa ZONA 6
Tariffa Standard € 60,00	Tariffa annuale	€60,00	€42,00	€36,00	€30,00

### TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di occupazione	Coeff.		Coeff.		Coeff.		Coeff.
1	Occupazioni in genere	0,84		0,89		0,95		1,02
2	Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo	0,42		0,44		0,48		0,51
3	Passi Carrai 0-3 ml.	1,16		1,33		1,50		1,61
4	Passi Carrai >3 <=5 ml.	1,92		2,20		2,46		2,70
5	Passi Carrai >5 ml.	2,23		2,65		2,99		3,23
6	Distributori di carburante Passi Carrai 0-10 ml.	0-		4,52		4,39		4,22
7	Distributori di carburante Passi Carrai >10<=20 ml.	0		6,03		6,15		6,33
8	Distributori di carburante Passi Carrai >20 ml.	0		7,53		7,91		8,43
9	Aree occupate da impianti di distribuzione carburante	0		0,76		0,80		0,85
10	Utenze L.160/2019 art.1 comma 831 + riv. Istat da 2022	Tariffa ex lege €1,00						
11	Pubblici Esercizi con strutture coperte	0,89		0,94		1,00		1,07
12	Pubblici Esercizi senza strutture coperte	0,75		0,79		0,89		0,89
13	Tariffe antenne telefonia mobile)	166,67		238,10		277,78		333,34
14	Tariffe antenne telefonia mobile) Cositing fino a 2 operatori	150		214,29		250		300
15	Tariffe antenne telefonia mobile Cositing fino a 3 operatori	133,33		190,47		222,22		266,66
16	Serbatoi fino a 3000 Litri	0,42		0,44		0,48		0,51
17	Serbatoi per ogni 1000L successivi	0,52		0,55		0,6		0,64

		Tariffa ZONA 3	Tariffa ZONA 4	Tariffa ZONA 5	Tariffa ZONA 6			
Tariffa Standard € 1,30	Tariffa giornaliera	€ 1,30	€ 0,91	€ 0,78	€ 0,65			
	Tipologia di occupazione	Coeff.		Coeff.		Coeff.		Coeff.
18	Occupazione in genere	0,97		1,04		1,11		0,97
19	Aree di parcheggio a pagamento	0,58		0,83		0,81		0,77
20	Occupazione a metro lineare	0,14		0,18		0,16		0,10
21	Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo	0,30		0,32		0,34		0,25
22	Occupazione Edilizia - ogni proroga comporta un aumento del 10% del canone	0,48		0,47		0,49		0,40
23	Occupazione Edilizia su stalli a pagamento - Ogni proroga comporta un aumento del 10% del canone	0,69		0,76		0,84		0,82
24	Edilizia per Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo - Ogni proroga comporta un aumento del 10% del canone	0,14		0,14		0,13		0,10

25	Occupazioni effettuate da pubblici esercizi	0,30		0,30		0,29		0,25	
26	Spettacoli Viaggianti	0,05		0,07		0,08		0,1	

**N. B: Alla tariffa standard , che viene applicata alla Zona 3, è applicata una riduzione del 30%, 40%, 50% a seconda che l'occupazione sia rispettivamente in zona 4, 5,6.**

		Tariffa FASCIA A= tariffa standard	Tariffa FASCIA B = 30% tariffa standard	Tariffa FASCIA C = 40% tariffa standard
Tariffa Standard € 1,30	Tariffa giornaliera	€1,30	€0,91	€0,78

	Occupazioni soggette a concessione rilasciata dal corpo di Polizia Municipale	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
27	Entro le mura	0,00	<b>Esente</b>	0,66		1,03	
28	Fuori le mura	0,00	<b>Esente</b>	0,44		1,03	
29	Occupazioni effettuate per conto del Comune di Ferrara	0,00	<b>Esente</b>	0,00	<b>Esente</b>	0,00	<b>Esente</b>



**ALLEGATO- F1)****Coefficienti canone mercatale di cui al comma 837 dell'art. 1 L.160/2019**

	Tariffa ZONA3= Ts rid. 30%	Tariffa ZONA 4= 30% Tariffa giornaliera	Tariffa ZONA 5=40% Tariffa giornaliera	Tariffa ZONA 6 = 50%Tariffa giornaliera
Tariffa giornaliera € 0,91( rid. 30% tariffa standard: € 1,30)	€0,91	€ 0,64	€ 0,55	€ 0,46
<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Coeff.</b>
Commercio Ambulante Giornaliero	0,28	0,28	0,26	0,17
Commercio Ambulante dalle 7:00 alle 14:00	0,21	0,22	0,17	0,17
Commercio Ambulante dalle 14:00 alle 7:00	0,16	0,13	0,13	0,13